



N. 1184

ANNESSO

*(ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-bis, del Regolamento)*

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)

e dal Ministro per le riforme istituzionali

e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2024

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al disegno di legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 novembre 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Referente: Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

Ai sensi del punto 12 della direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008, la presente relazione è stata redatta, per le disposizioni di rispettiva competenza, sulla base dei contributi, del Ministro delle imprese e del made in Italy (articolo 2), Ministro del turismo (articoli 3-4), Ministro dei trasporti (articoli 5-6-7), Ministero della salute (articoli 8-24-25-26), Ministero dell'economia e delle finanze (art. 10), Il Ministero della giustizia (articoli 12 e 13), il Ministero dell'istruzione e del merito (articoli 16-17), il Ministero dell'università e della ricerca (articoli 18-19-20-21), il Ministro per la disabilità (art. 26), il Ministero dell'interno (articoli 11, 12, 27, 28, 29), Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (30). L'articolo 31 reca, infine, l'abrogazione di disposizioni di competenza di vari Ministeri (comma 1: lett. a), c), d) e) MEF; lett. b) Ministero della cultura; lett. f) e g) Ministero delle imprese e del Made in Italy; lett. h), i) Ministero del lavoro; lett. l), Ministero dell'istruzione e del merito; lett. m), Presidenza del Consiglio dei Ministri; lett. n) Ministero della giustizia. Comma 2): Ministero della cultura)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire il percorso di semplificazione dei procedimenti amministrativi già avviato, intervenendo su materie fondamentali per i cittadini e imprese e agevolare il loro rapporto con la Pubblica amministrazione.

La semplificazione rappresenta da tempo una delle aree strategiche di intervento del Paese: una regolazione chiara, semplice ed efficace rispetto a obiettivi definiti è ormai unanimemente considerata una precondizione necessaria per permettere al sistema economico di svilupparsi e competere sia a livello nazionale che internazionale.

Ma non solo. Puntare sulla semplificazione non significa soltanto rendere più snella l'attività burocratica, ma anche creare le condizioni per un effettivo miglioramento della qualità di vita dei cittadini, specie di quelli che si trovano in situazioni di svantaggio.

La rilevanza delle politiche di semplificazione, in particolare di quelle attinenti alle procedure amministrative, è stata confermata anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che vi ha individuato uno degli strumenti indispensabili per facilitare il rilancio dell'economia.

In tale ambito, il ddl in esame rientra tra i provvedimenti funzionali al conseguimento, per il 31 dicembre 2024, della **Missione MIC1-60** del PNRR, che richiede l'attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure che interessano direttamente cittadini e imprese e della **Missione MIC1-61**, da conseguire entro il 30 giugno 2025, che richiede la semplificazione di 50 procedure per i cittadini.

In particolare:

Art. 1 Semplificazioni in materia di autotutela

La misura, riducendo da 12 a 6 mesi il termine entro cui può essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, risponde alla finalità di ridurre ad un termine più ragionevole l'esaurimento del potere di autotutela della pubblica amministrazione a salvaguardia del legittimo affidamento ingenerato nei provati destinatari del provvedimento. In questo contesto, resta in ogni caso fermo, che l'esercizio del potere di controllo e repressione potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di sei mesi ai sensi dell'articolo 21-*nonies*, comma 2-*bis*, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l'adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato. In questo caso i provvedimenti potranno sempre essere annullati anche dopo la scadenza del termine.

La misura, che si inserisce nell'ambito della semplificazione amministrativa, è coerente con il programma di Governo.

Art. 2 Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet

La disposizione si pone la finalità di semplificare le disposizioni in materia di interscambio dei pallet e di ovviare alle criticità che sono emerse in fase di attuazione delle previsioni in materia, contenute nel decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, in ragione delle difficoltà di definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17-ter il valore di mercato dei "pallet". La disposizione, trattandosi di misura di semplificazione in favore delle imprese, risulta coerente col programma di governo.

Art. 3 Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina

L'articolo 3 semplifica taluni aspetti sostanziali riguardanti l'ordinamento della professione di guida alpina, disciplinato dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Nello specifico, al comma 1, viene modificata la legge 2 gennaio 1989, n. 6; in particolare:

- alla lett. a) è soppresso il comma 4 dell'articolo 3: in questo modo viene facilitato l'accesso al primo grado della professione (aspirante guida) e il mantenimento nel tempo del medesimo, che attualmente risulta ostacolato dall'obbligo di passaggio al secondo grado della professione (guida alpina-maestro di alpinismo) entro il termine di dieci anni. Tale abrogazione, da un lato, consente di annoverare la professione di aspirante guida tra le abilitazioni tecniche a tutti gli effetti, potendo svolgere compiutamente la professione con i soli limiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3, dall'altro, permette di uniformare la disciplina della professione di aspirante guida, garantendo la parità di trattamento tra gli operatori del settore;
- la lett. b) modifica l'articolo 21, comma 2, consentendo di superare l'esclusione dell'accompagnamento in zone rocciose e innevate per gli accompagnatori di media montagna, permettendo così l'esercizio continuativo della professione al momento limitata alla stagione estiva; nello specifico, l'intervento, nel consentire agli accompagnatori di media montagna l'accompagnamento anche in zone rocciose e terreni innevati, garantisce il rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento, anche in considerazione del fatto che, allo stato, l'accompagnamento in tali siti durante la stagione invernale risulta esclusiva prerogativa di guide escursionistiche non regolamentate rientranti negli elenchi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*".

L'intervento normativo in esame risulta coerente con il programma di Governo e funzionale al conseguimento della Missione M1C1-60 del PNRR.

ART. 4 (Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

L'intervento normativo in oggetto si inserisce nell'ambito di un più ampio disegno di semplificazione amministrativa che ha assunto rilevanza strategica nel quadro delle riforme amministrative.

Per quanto di competenza della scrivente Amministrazione, si rappresenta che l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede una modifica del c.d. "Codice della strada", ossia del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare l'inserimento nell'art. 20 del comma 1-bis che introduce la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, con le limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale, secondo cui sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento (rispettivamente strade di tipo A), B), C) e D), ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 285/1992) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; mentre sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali (rispettivamente strade di tipo E) ed F), ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 285/1992), l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

L'obiettivo generale dell'intervento *de quo* è quello di incrementare l'attrattività del comparto alberghiero, ponendo in essere le azioni necessarie affinché quest'ultimo possa mantenere elevati livelli di competitività; nel dettaglio, si tratta di una misura che risponde all'esigenza espressa dagli albergatori di poter contare su spazi esterni per risolvere o quanto meno attempare i problemi di parcheggio che devono affrontare i clienti delle strutture i quali, all'arrivo, non trovano posti auto disponibili su cui lasciare l'autovettura, né aree in cui poter scendere dal mezzo pubblico in tranquillità e sicurezza, con ripercussioni negative sul traffico circostante in quanto l'assenza di spazi adeguati provoca rallentamenti alla circolazione stradale e rischi di incidenti. Parallelamente, l'intervento normativo dota la Pubblica Amministrazione di uno strumento ulteriore per valutare, caso per caso, il bilanciamento di interessi più opportuno tra le istanze espresse dagli operatori economici del comparto e quelle più generali legate alla scorrevolezza e alla sicurezza della circolazione stradale, consentendo di fornire una risposta concreta alle esigenze dei clienti delle strutture alberghiere, soprattutto di coloro che hanno bisogni speciali per la mobilità, quali anziani, famiglie e disabili.

L'intervento normativo in esame risulta coerente con il programma di Governo.

ARTT. 5 (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco), 6 (Forma del contratto) e 7 (Arruolamento del comandante in luogo dove si trova l'armatore)

Le disposizioni derivano dalla constatazione che l'articolo 172-bis del codice della navigazione ha previsto che per i marittimi arruolati per prestare servizio su più navi del medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le varie navi. Tale forma di semplificazione, introdotta ormai da svariati anni, ha tuttavia il limite di non tener conto del fatto che alcune navi, in particolare quelle che svolgono servizi di linea, operano in ambiti territoriali ricadenti sotto la competenza di diverse autorità marittime, da cui la necessità dell'armatore di chiedere, di fatto, la medesima autorizzazione a più autorità marittime.

Inoltre, le procedure di assunzione dei membri dell'equipaggio di cui all'articolo 328 del codice della navigazione, che in sintesi prevedono che il comandante dalla nave si rechi presso un Ufficio

marittimo con la persona da assumere e, alla presenza di due testimoni, stipuli la convenzione di arruolamento in presenza del personale dell'amministrazione marittima, appaiono eccessivamente farraginose, anche in considerazione del fatto che l'assunzione di personale in altri settori produttivi avviene seguendo procedure decisamente più snelle, ma non per questo meno garantiste. Sul punto, si evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che in considerazione dell'emergenza da COVID-19, aveva previsto procedure semplificate di assunzione dei membri dell'equipaggio, con atto stipulato direttamente dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, è stata oggetto di diverse proroghe, ma verrà a scadere il 31 dicembre 2024. Pertanto, in assenza di intervento normativo, a far data da detta scadenza, le convenzioni di arruolamento dovranno effettuarsi nelle richiamate forme previste dal codice della navigazione, sebbene nel periodo di vigenza della disposizione di cui al richiamato articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, siano state sperimentate, con esito positivo, procedure più snelle e di semplificazione.

Infine, si rende necessario aggiornare alcune disposizioni allineandole al progresso tecnologico che ha interessato, in particolare, i mezzi di comunicazione: a titolo esemplificativo, si evidenzia che l'articolo 331 del codice della navigazione prevede ancora una comunicazione telegrafica, da parte dell'autorità marittima, dell'avvenuto arruolamento del comandante della nave, all'autorità marittima o consolare ove la nave si trovi materialmente. È di tutta evidenza, al riguardo, che le modalità di comunicazione "telegrafiche" siano ormai superate e obsolete.

ART. 8 Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali

La disposizione mira al riordino e alla semplificazione della disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con particolare riferimento alle figure professionali sanitarie interessate.

In particolare, si demanda a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare e i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, la definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione di tali figure professionali. L'intervento è volto ad assicurare, anche mediante lo snellimento delle procedure di selezione, un numero adeguato di professionisti sanitari aventi le competenze necessarie per prestare attività a bordo delle navi mercantili italiane.

Per la disciplina dei locali adibiti all'assistenza sanitaria, si rinvia al regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. Tale disposizione, infatti, demanda a un "regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanità", l'emanazione della normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. Si segnala, infatti, che dall'entrata in vigore del predetto regolamento, l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1999 prevede l'abrogazione della legge 16 giugno 1939, n. 1045, nella quale è contenuta la vigente disciplina in materia di condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali, ivi inclusa quella relativa a infermerie e ambulatori (Titolo VII).

Infine, nell'ottica della semplificazione normativa, si prevede l'abrogazione delle disposizioni relative ai medici di bordo contenute nel Capo IV del Regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, in quanto ormai obsolete.

La disposizione è coerente con il programma di Governo e si inserisce nell'ambito delle semplificazioni amministrative.

Art. 9 Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta lavoro

In relazione alla normativa che disciplina gli ingressi dei lavoratori stranieri prevista dai decreti "flussi" di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la misura prevede che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell'istanza per l'esclusione dell'asseverazione della richiesta di assunzione, laddove le medesime organizzazioni abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa. La disposizione agevola, pertanto, lo svolgimento degli adempimenti collegati alle assunzioni dei lavoratori stranieri, rendendone possibile lo svolgimento in maniera capillare sul territorio.

La disposizione è coerente con il programma di Governo e si inserisce nell'ambito delle semplificazioni amministrative.

Art. 10 Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

La disciplina di cui all'art. 1, commi da 396 a 400 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto misure di incentivazione fiscale volte a favorire la fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno delle comunità delle fondazioni che versano in uno stato di gravi difficoltà nell'espletamento della propria missione istituzionale.

In particolare, è stato previsto un credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie incorporanti pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà ai sensi del comma 397.

La misura agevolativa, riconosciuta fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, rappresenta un importante incentivo, utile a corroborare, e contribuire a determinare, la volontà di quelle fondazioni che, essendo potenzialmente in grado di incorporare consorelle in difficoltà, intendano, con spirito solidaristico, farsi carico *pro futuro* dei bisogni sociali delle comunità e dei territori di riferimento che, in caso contrario, potrebbero restare privi di sostegno.

La norma è volta a superare, in una prospettiva di semplificazione, alcune criticità derivanti dall'applicazione della disciplina in commento, il cui mancato superamento potrebbe pregiudicare il buon esito delle predette operazioni.

In particolare, le criticità attengono alla procedura di assegnazione del credito d'imposta in favore delle fondazioni incorporanti che, con i progetti di fusione, abbiano assunto un impegno pluriennale per il sostegno dei territori di operatività delle fondazioni incorporate. Infatti, ai fini dell'effettiva assegnazione, annualmente, del credito d'imposta in favore delle Fondazioni incorporanti, per effetto del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno attualmente previsto dal comma 398, assumerebbe rilievo il momento di trasmissione all'ACRI delle

predette delibere. Tale meccanismo potrebbe determinare elementi di incertezza circa l'effettiva possibilità di beneficiare del credito d'imposta, a fronte, ed eventualmente a scapito, del preventivo impegno pluriennale di carattere erogativo sancito nel progetto di fusione autorizzato dall'Autorità di Vigilanza.

Tenuto conto che l'effettiva possibilità di fruire del credito d'imposta rappresenta un incentivo determinante nel processo valutativo e deliberativo di possibili operazioni di fusione, la norma prevede una modifica del comma 398 citato volta a semplificare le modalità di determinazione dell'ordine cronologico utilizzato per la predisposizione dell'elenco delle fondazioni incorporanti prevedendo, quale criterio ai fini dell'assegnazione del credito d'imposta per gli anni agevolati, l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione.

Una simile modifica normativa, attribuendo rilievo agli impegni pluriennali di carattere erogativo assunti con il progetto di fusione, risulta maggiormente coerente con la *ratio* della disciplina in esame e ne garantisce una maggiore efficacia.

La norma introduce poi delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a ciascuna fondazione, e per conoscenza all'ACRI, dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto annualmente per ciascuno degli anni indicati nelle rispettive delibere d'impegno.

Sono inoltre previste modifiche al comma 399 volte a semplificare le modalità di compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni riducendo gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti.

Art. 11 Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri

L'obiettivo dell'intervento normativo è rappresentato dall'adeguamento della disciplina in materia di rilascio di autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o alla dispersione delle ceneri. L'intervento normativo è, infatti, volto a prevedere la possibilità di digitalizzare tutte le fasi di tali processi, dalla richiesta fino alla trasmissione del provvedimento autorizzatorio agli aventi titolo e all'impresa funebre incaricata.

Art. 12 Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di rendere più breve il periodo di tempo necessario affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona possano rivolgersi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di assenza o di morte presunta. L'obiettivo è di portare i termini indicati agli artt. 49 e 58 del codice civile dagli attuali due e dieci anni, ad uno e cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle famiglie delle persone scomparse ed all'evoluzione del contesto sociale e giuridico rispetto a quando sono state adottate le norme del codice civile. Si soggiunge che sull'argomento esiste un orientamento favorevole espresso nel 2019 dal Ministero della Giustizia. Una proposta di legge in tal senso era già stata presentata dall'On. Ascari (relatore in prima commissione On. Manfredi Potenti) e nell'attuale legislatura la stessa proposta è stata formulata dall'On. Potenti ed è all'esame della Seconda Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Art. 14 Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati

La misura è finalizzata ad estendere l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati qualora la domanda di permesso sia già corredata da specifiche autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge e acquisiti relativamente al medesimo intervento da parte dell'autorità preposta alla cura di tali interessi dal soggetto interessato prima della presentazione dell'istanza stessa al Comune.

La disposizione risolve, pertanto, una criticità oggi esistente (e già sottoposta agli organi giurisdizionali), a cagione della quale tutte le volte che un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell'edilizia (o, laddove non costituito, l'ufficio tecnico comunale) si deve procedere attraverso l'indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall'art. 20 del DPR n.380 del 2001.

Tale circostanza rappresenta un inutile aggravio a carico del soggetto che presenta la domanda - il quale già al momento dell'istanza ha presentato gli atti necessari - con inevitabili ripercussioni sui tempi per la conclusione del procedimento. Trattandosi di misura di semplificazione amministrativa, la stessa risulta coerente con il programma di governo

Art. 16 Misure in materia di parità scolastica

L'intervento proposto introduce modifiche normative in materia di parità scolastica.

Il comma 1, intervenendo con novella sulla legge n. 62 del 2000, recante "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*", prevede che l'Ufficio scolastico regionale possa autorizzare una scuola paritaria ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola. La disposizione normativa in oggetto è volta a contrastare il fenomeno, anomalo e assai diffuso, della c.d. "piramide rovesciata" (vale a dire molti studenti iscritti nelle ultime classi, e pochi in quelle iniziali, con la conseguente presenza, per i diversi corsi di studi, di una classe per ciascun anno di corso, dal primo al quarto, e di tante classi quinte). A tale finalità concorre anche la determinazione, al 31 luglio precedente all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, del limite temporale prescritto per la presentazione della richiesta di autorizzazione: tale termine consentirà agli Uffici scolastici regionali di istruire, in tempo utile, le istanze pervenute, e di adottare tempestivamente il successivo provvedimento, di riconoscimento o diniego.

In mancanza della predetta autorizzazione da parte dell'Ufficio scolastico competente, non sarà più possibile, come attualmente avviene (previo provvedimento del Giudice amministrativo), consentire alle scuole paritarie di acquisire iscrizioni ancor prima di essere autorizzate, e di avviare l'attività didattica.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007, che aveva introdotto l'abrogazione parziale di alcune norme del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico per la scuola), in precedenza oggetto di abrogazione totale per effetto dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tra le norme di cui, per effetto della presente disposizione legislativa, si ripristina l'abrogazione totale, si rinvergono, in particolare, quelle recate ai commi 5 e 6 dell'articolo 192 del decreto legislativo 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in

istituti di tipo diverso; la disciplina degli esami di idoneità. Stante l'esigenza di prevedere una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione (vedi il comma 3 del presente articolo), la disposizione normativa di cui al presente comma 2 ripristina l'efficacia abrogativa "totale" dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 192.

Il comma 3, unitamente alla disposizione di cui al comma 2, risponde all'esigenza di prevedere una disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione, che ne consenta il corretto svolgimento. Il nuovo comma 6-bis dell'articolo 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo unico in materia di istruzione, prevede che l'alunno o lo studente possa sostenere, nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Si precisa, altresì, che, nei casi in cui l'esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, la commissione di esame debba essere presieduta da un soggetto esterno all'istituzione scolastica, integrando in tal modo con un soggetto terzo la commissione, che attualmente è composta solo da membri interni. Si rimette, infine, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché delle misure necessarie per vigilare sul corretto svolgimento dei medesimi esami. In tal modo, si pone un argine alla prassi diffusa di sostenere più esami per recuperare più anni scolastici in uno, e accedere, in tal modo, in tempi brevi, all'ultima classe per il conseguimento del titolo di studio conclusivo.

Le disposizioni di cui al comma 4 intervengono sui commi 27, 29, 30 e 31 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, riguardanti l'utilizzo, da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico, al fine di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo da parte delle scuole paritarie.

Art. 17 Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie

Articolo 17, comma 1

La proposta normativa persegue l'obiettivo di rendere più efficiente il sistema di iscrizione e di azzerare gli oneri di produzione documentale a carico di chi procedere con l'iscrizione, con la proposta in esame vengono introdotte una serie di misure di semplificazione.

Le iscrizioni saranno sempre effettuate con modalità on line, ma utilizzando la nuova piattaforma unica "Famiglie e studenti".

Con il nuovo sistema di iscrizione realizzato attraverso la nuova piattaforma, le istituzioni scolastiche statali potranno acquisire direttamente, dal medesimo sistema informatico, i dati e i documenti, necessari ai fini dell'iscrizione, che sono già in possesso dell'Amministrazione. Di conseguenza, tale onere di produzione documentale non graverà più su coloro che presenteranno la domanda.

Con tale nuovo sistema, inoltre, le famiglie saranno esonerate dalla produzione in formato cartaceo delle certificazioni o dei titoli di studio già conseguiti, e che sono necessari ai fini delle iscrizioni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, nonché in quello dal primo al

secondo ciclo di istruzione, sino al completamento di quest'ultimo con l'esame di Stato conclusivo della secondaria di secondo grado.

Articolo 17, comma 2

Il comma 2 prevede la soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Nel dettaglio, l'ultimo periodo dell'articolo 29, comma 1, del T.U. pubblico impiego, prevede che *“Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo”*.

Al riguardo, si precisa che, nelle more della definizione delle competenze della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16 bis del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, come introdotto del decreto-legge n. 36 del 2022 (conv. dalla legge n. 79/2022), il decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, recante *“Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* non ha disciplinato i contenuti dei moduli formativi dei dirigenti scolastici. La mancata definizione degli stessi si spiega in ragione della previsione, tra le competenze della Scuola di alta formazione, anche dell'attività di coordinamento e indirizzo delle attività formative dei dirigenti scolastici.

Si evidenzia, infatti, che, in occasione del parere n. 1287/2022 reso sul regolamento concorsuale, il Consiglio di Stato ha sottolineato che *“La Sezione resta dunque in attesa della trasmissione di tale schema di regolamento, necessario per dare compiuta attuazione al disposto legislativo”*.

Pertanto, al fine di scongiurare possibili sovrapposizioni di interventi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e della menzionata Scuola di alta formazione dell'istruzione, si ravvisa la necessità di intervenire sull'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, provvedendo alla soppressione dell'inciso *“e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo”*.

La proposta appare coerente con il programma di Governo incentrato sull'efficienza e sull'efficacia delle pubbliche amministrazioni, di cui fanno parte le istituzioni scolastiche, e mira a garantire un corretto coordinamento delle disposizioni normative, con specifico riguardo alla formazione dei dirigenti scolastici.

Articolo 17, comma 3

La proposta normativa si inserisce nel quadro giuridico delineato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*. In particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge ha conferito una delega al Governo volta alla promozione e diffusione della cultura umanistica, alla valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e al sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso l'accesso, nelle

sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

- il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
- l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
- il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
- il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
- la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
- il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
- l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;
- l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
- il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti.

Successivamente, è stato emanato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che, per l'appunto, persegue l'obiettivo di assicurare agli alunni e agli studenti, sin dalla scuola dell'infanzia, una formazione artistica che ricomprenda la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative, nonché la conoscenza del patrimonio culturale italiano.

L'articolo 5 del decreto legislativo è dedicato al Piano delle arti, ovvero quell'insieme di interventi che devono essere attuati per agevolare lo sviluppo dei temi della creatività da parte delle istituzioni scolastiche e dal Ministero dell'istruzione e del merito con l'ausilio degli altri organi facenti parte della governance. Nello specifico, il Piano delle arti deve essere adottato con cadenza triennale, in linea con il Piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche e al fine di assicurare un

arco di tempo sufficiente per rendere concreti e operativi i progetti in materia di temi della creatività. Le misure che devono essere contenute nel Piano sono rivolte da un lato ad assicurare una conoscenza artistica di base a tutti gli alunni e gli studenti, che possa consentire uno sviluppo cognitivo eterogeneo e, dall'altro, a individuare e a valorizzare le eccellenze mediante una didattica orientativa, già dalla prima infanzia, e tramite la possibilità per i giovani talenti di partecipare a stage all'estero tramite gemellaggi con Istituzioni formative artistiche italiane e straniere. Altri aspetti fondamentali, alla base del Piano delle arti, attengono alla collaborazione, alla condivisione, alla partecipazione e alla conoscenza, intesi come comunità che lavora insieme. La disposizione prevede, infatti, una significativa coesione tra le istituzioni scolastiche, che possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, se appartenenti al primo ciclo e in reti, se facenti parte del secondo ciclo per la condivisione di risorse laboratoriali, di spazi espositivi, di strumenti professionali, di esperienze e per la progettazione comune in tema di arte. La partecipazione, inoltre, deve coinvolgere gli stessi alunni e studenti, quali soggetti attori e fruitori dei temi della creatività e ai quali deve essere garantita la possibilità, per favorire l'apprendimento il confronto, di assistere a concerti, performance e spettacoli con specifiche agevolazioni.

Ciò posto, l'obiettivo perseguito con la proposta normativa è quello di semplificare l'iter procedurale di approvazione del Piano delle arti, stabilendo che lo stesso debba essere approvato, più semplicemente, con un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della cultura e dell'università e della ricerca. La formulazione originaria della norma dispone, invece, che il Piano debba essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La proposta, infine, è coerente con il programma di Governo incentrato sulla semplificazione normativa e sulla riduzione degli oneri gravanti su cittadini e imprese.

Articolo 17, comma 4

La proposta normativa è volta a sopprimere formalmente le disposizioni contenute nel Capo II "Organi collegiali a livello distrettuale", del Titolo I, Parte I, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante la disciplina dei distretti scolastici, dei relativi organi e funzioni. In particolare, tale intervento si rende necessario in quanto tali enti sono stati, sostanzialmente, già soppressi dall'art. 35, comma 4, della Legge di bilancio n. 289 del 27 dicembre 2002. Infatti, la legge n. 289/2002 ha previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, la restituzione ai compiti d'istituto del personale Ata del comparto scuola utilizzato presso gli stessi distretti scolastici, senza tuttavia esplicitare la loro soppressione. Inoltre, la mancata abrogazione esplicita del Capo II del Testo unico in materia di istruzione ha determinato il permanere di residue risorse finanziarie, altrimenti inutilizzabili, nelle disponibilità delle istituzioni scolastiche referenti. Pertanto, al fine di ovviare a tali criticità, si rende opportuna tale soppressione.

Articolo 17, comma 5

La proposta normativa in esame è volta, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel PNRR è necessario introdurre delle misure di semplificazione con riferimento al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

In termini generali, le scuole dell'infanzia hanno standard qualitativi e organizzativi definiti per norma (DPR 89/2009) e sono gestite direttamente dallo Stato o, se paritarie, sono soggette al rispetto delle norme di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, i servizi educativi per l'infanzia, i cui standard strutturali, organizzativi e qualitativi sono di competenza regionale, presentano un'offerta qualitativamente molto diversa da territorio a territorio.

Il d.lgs. 65/2017 ha introdotto nel sistema integrato un ruolo di regia e coordinamento dello Stato, segnatamente del Ministero dell'istruzione e del merito, anche sul segmento 0-3.

Questo ruolo si è concretizzato nell'individuazione di un titolo universitario specifico per l'accesso alla professione educativa nei servizi 0-3, nell'adozione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei (d.m. 22 novembre 2021, n. 334) e degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia (d.m. 24 febbraio 2022, n. 43) che individuano gli elementi qualitativi minimi che tutti i servizi educativi sono tenuti a garantire.

La proposta normativa mira a esplicitare questi elementi qualitativi e a definire con più chiarezza il ruolo dei tre attori della governance del sistema integrato (Stato, Regioni, Enti locali) soprattutto nella fase del monitoraggio in merito all'impiego delle risorse erogate dallo Stato ai Comuni. Tale ruolo al momento risulta esplicitato nel Piano di azione nazionale pluriennale adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, previa Intesa in Conferenza Unificata.

La semplificazione riguarda anche questo atto, che regola la gestione del Fondo nazionale per il sistema integrato e che passerebbe sotto la responsabilità del Ministero, velocizzandone i tempi di adozione.

Il provvedimento, infine, mira a favorire la continuità operativa e il collegamento con la competente Direzione generale del Ministero della Commissione nazionale per il sistema integrato, che ha compiti propositivi e consultivi, prevedendo la possibilità di permanenza nella stessa dei rappresentanti interni al Ministero dell'istruzione e del merito più direttamente coinvolti nell'attuazione del sistema integrato che, diversamente, non potrebbero più essere nominati dal Ministro.

Art. 18 Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università, 19 Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università, 20 Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi Universitari e 22 Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti dell'Università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Consorzi universitari e delle Fondazioni universitarie

L'obiettivo dell'intervento normativo di cui agli articoli da 19 a 22 è da rintracciare nella riduzione e semplificazione della normativa attualmente vigente in alcuni settori strategici della formazione superiore e della ricerca.

Esso è perfettamente in linea con uno degli obiettivi di questa Legislatura: una ampia e sinergica strategia d'intervento del Governo volta alla semplificazione e al riassetto del quadro normativo italiano, anche sotto l'impulso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), capace di migliorare la qualità della regolazione e garantire la certezza del diritto anche nell'ambito delle materie di competenza di questo Dicastero.

Le norme proposte mirano tutte a realizzare un'unica finalità: superare la complessità procedimentale che, allo stato attuale, affersce al rilascio di talune procedure volte al conferimento di titoli di professore emerito (articolo 19); all'approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università (articolo 20); alla semplificazione delle procedure di riconoscimento dei Consorzi universitari (articolo 21); alla semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle Università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, dei consorzi universitari ed interuniversitari e delle Fondazioni universitarie (articolo 22).

Quanto all'articolo 19, la proposta normativa è finalizzata a realizzare l'obiettivo di semplificare la procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, nonché a qualificare maggiormente la rilevanza ed il prestigio del titolo stesso, subordinato, attualmente, alla sola verifica della sussistenza del requisito esperienziale.

La misura di cui all'articolo 20 mira a realizzare l'obiettivo di individuazione degli atti regolamentari adottati dai singoli Atenei che devono essere sottoposti a controllo ministeriale, nonché a precisare a chi affersce la competenza ad effettuarne la vigilanza.

Altra problematica che l'articolo 20, nella formulazione avanzata, è volto a superare è quello relativo alla precisa indicazione delle modalità (in passato fonte di incertezze interpretative) di pubblicazione degli atti adottati dagli Atenei.

La misura di cui all'articolo 21 è volta a chiarire la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica dei consorzi universitari che, in passato ma anche attualmente, dà luogo a prassi non univoche. Si tratta di enti sui quali, in ogni caso, il Ministero dell'università e della ricerca è chiamato a vigilare; pertanto, si ritiene quanto mai opportuno realizzare l'obiettivo di prevedere regole certe e univoche per il riconoscimento della personalità degli stessi, nonché in merito all'approvazione dei loro statuti.

La misura di cui all'articolo 22, mira, invece, a semplificare la procedura di designazione dei rappresentanti del MUR all'interno dei collegi di revisione degli enti vigilati: università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, consorzi universitari ed interuniversitari e fondazioni universitarie. Le stesse, infatti, sono, attualmente, disciplinate da norme diverse. Per cui l'obiettivo della norma proposta è quello di rendere omogenea e univoca la procedura di designazione dei membri del collegio dei revisori nelle istituzioni vigilate dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 22 Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina

La proposta normativa introduce la possibilità per il medico certificatore di ricorrere anche a sistemi di telemedicina per la valutazione delle condizioni cliniche del paziente al fine del rilascio della certificazione di assenza dal servizio.

Il 17 dicembre 2020 è stato sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni l'Accordo su "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina" (Repertorio atti n. 215/ CSR), il quale in tema di certificazione medica in telemedicina afferma che "in alcune situazioni il ricorso a sistemi di Telemedicina può consentire di raccogliere in modo preciso i dati e le informazioni necessarie a descrivere in modo veritiero la realtà, che risulta in tal modo direttamente osservabile dal medico anche a distanza. Inoltre, l'esecuzione corretta della videochiamata può essere tale da assicurare il diretto contatto tra il medico e il paziente, come necessario per una certificazione. Durante la

videochiamata, il contatto diretto è ulteriormente supportato dall'acquisizione certa di dati a distanza da parte del medico, utilizzando eventualmente appropriate tecnologie biomediche.

Tuttavia, la verifica diretta del medico delle condizioni di salute, il rilievo obiettivo e/o quello anamnestico cui il certificato fa riferimento, presentano in Telemedicina le stesse problematiche della televisita (...). Ne deriva che la certificazione non è impossibile a priori con sistemi di Telemedicina, ma affinché essa non perda i necessari requisiti di veridicità e validità occorre definire con precisione in quali casi sia possibile garantire l'appropriato contatto medico-paziente, l'acquisizione certa delle informazioni anamnestiche direttamente dal richiedente, la rilevazione certa dei dati e dei segni obiettivabili anche in Telemedicina, la loro trasmissione immediata, il rilascio immediato e sicuro del certificato al richiedente”.

Alla luce di queste ultime considerazioni e in continuità con l'Accordo su “Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina” (Repertorio atti n. 215/ CSR), viene affidata al Ministero della Salute, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei casi e delle modalità di ricorso alla telecertificazione.

È necessario comunque tener presente che, secondo quanto riportato nelle indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, non è possibile effettuare la prima visita in telemedicina, pertanto è evidente che il rilascio di certificazione medica in telemedicina è subordinata ad un rapporto medico-paziente già instauratosi e fondato sulla reciproca fiducia, come ad esempio è quello tra medico di medicina generale e paziente.

La proposta è coerente con il programma di Governo e si inserisce nell'ambito delle semplificazioni amministrative.

Art. 23 Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025

La misura reca misure di semplificazione per il potenziamento delle attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi garantite dal Ministero della salute presso i principali porti e aeroporti del Paese, anche al fine di assicurare un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie legate all'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo del 2025.

In particolare, la proposta normativa autorizza il Ministero della salute ad assumere, con contratto a tempo determinato di durata complessiva triennale, il personale reclutato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbia prestato servizio continuativo presso l'Amministrazione fino al 31 dicembre 2023, per almeno 15 mesi.

Tenuto conto dei predetti requisiti, dunque, l'autorizzazione ad assumere con contratto a tempo determinato riguarda, in concreto, n. 3 dirigenti sanitari medici e n. 15 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assunti all'esito apposite procedure concorsuali, per titoli ed esame orale, che si sono svolte su base regionale e che prevedevano, al termine del periodo di prova, il superamento di un ulteriore esame teorico-pratico, quale condizione essenziale per confermare l'assunzione. La previsione mira al potenziamento della funzionalità degli uffici periferici e all'adeguamento dei servizi al flusso di utenza previsto per il Giubileo, consentendo al Ministero della salute di rafforzare le proprie strutture, senza disperdere la professionalità acquisita dal personale già impiegato presso le medesime. Si precisa, infine, che la proposta normativa, nell'autorizzare il Ministero della salute ad assumere personale già precedentemente reclutato con contratti a tempo determinato, fa salvo il rispetto del termine massimo triennale stabilito dall'articolo

36 del d.lgs. n. 165 nel 2001. Ne consegue che, in ogni caso, la durata dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato non potrà essere superiore a 21 mesi.

La proposta misura è coerente con il programma di Governo e si inserisce nell'ambito delle semplificazioni amministrative.

ART. 24 Modifiche all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

L'obiettivo della norma è quello di semplificare e snellire le procedure di nomina del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente dell'IRCCS "Giannina Gaslini" di Genova.

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono disciplinati dal decreto legislativo n. 288 del 2003, recentemente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 200 del 2022.

L'Istituto Gaslini di Genova è stato nel tempo destinatario di apposite norme che ne hanno mantenuto le specificità e, pertanto, si configura quale "*unicum*" nell'ambito della disciplina normativa degli IRCCS.

Infatti, diversamente da quanto previsto per gli altri IRCCS, per l'Istituto Gaslini, l'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 288 del 2003, prevede una disposizione ad *hoc*, disponendo che: "*Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto Giannina Gaslini di Genova di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 269*".

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 269 del 1993, a sua volta, prevede che "*Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617*". Contestualmente, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo dispone l'abrogazione delle altre disposizioni del citato DPR n. 617 del 1980.

Il menzionato articolo 3, ultimo comma del DPR stabilisce che: "*L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova è integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto*".

Non potendosi, pertanto, più ritenere applicabile la procedura di cui al citato DPR n. 617 del 1980, la presente norma di semplificazione consente la nomina contestuale, con l'adozione di un unico decreto ministeriale, sia del consiglio di amministrazione che del Presidente.

La proposta è coerente con il programma di Governo e si inserisce nell'ambito delle semplificazioni amministrative.

Art. 25 Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia

La sanità territoriale è una rete operante per intercettare i bisogni di salute espressi dalle persone. L'obiettivo di una rete è intercettare tali bisogni e la sua capacità di raggiungere l'obiettivo dipende dalla forza dei nodi e dalla loro vicinanza e numerosità. La capillarità delle farmacie le rende "nodi" attivi sia in termini di ricezione che di risposta. È necessario adeguare il dato normativo alle diverse realtà fattuali già esistenti in via sperimentale e alle misure stabilite dai protocolli d'intesa sottoscritti durante la fase pandemica, al fine di semplificare l'accesso del cittadino a una serie di servizi in ambito sanitario. Tale intervento risulta indispensabile per assicurare un servizio sanitario di prossimità in ottica PNRR. L'obiettivo del modello della Farmacia dei servizi è quello di integrare la capillare rete

delle farmacie (presenti anche nelle aree rurali e disagiate) nell'ambito delle attività di assistenza territoriale del Servizio sanitario nazionale. Il progressivo invecchiamento della popolazione e la conseguente necessità di rendere sostenibili i costi del welfare e della sanità impongono l'affidamento della cura dei pazienti – ivi compresi quelli affetti da patologie croniche ad alto impatto sociosanitario – alle strutture presenti capillarmente sul territorio, tra le quali le farmacie, anche per ciò che attiene le attività di prevenzione e di monitoraggio. Le prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie in tale ambito hanno subito una improvvisa e sostanziale accelerazione negli ultimi anni, rafforzando la centralità delle farmacie che hanno operato come fondamentale presidio sanitario sul territorio, divenendo *hub* multiprofessionali in grado di garantire l'accesso ai servizi a forte valenza socio-sanitaria nonché a farmaci e dispositivi per la prevenzione e la cura delle malattie. La proposta normativa si inserisce nel solco della rinnovata veste assunta dalle farmacie quali "centri sociosanitari polifunzionali a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e *front-office* del Servizio Sanitario nazionale" (cfr. Consiglio di Stato, Sent. 111/2021), incidendo in particolar modo sull'erogazione dei servizi da parte delle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

La norma mira a garantire maggiore facilità di accesso da parte dei cittadini alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e di riduzione degli oneri organizzativi ed economici sostenuti dalle strutture pubbliche nell'ambito del nuovo modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale delineato dal PNRR. La proposta è coerente con il programma di Governo e si inserisce nell'ambito delle semplificazioni amministrative.

Art. 26 Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

L'intervento normativo in esame trova fondamento nella necessità di dare piena attuazione agli indirizzi della dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004 e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009.

Di contro, il sistema normativo attualmente vigente realizza una "discriminazione" tra la sordità originaria e congenita e la sordità acquisita successivamente.

In particolare, in Italia la definizione di persona sordocieca tiene conto non solo delle minorazioni della persona ma anche alla età della loro insorgenza.

Si definisce infatti sordocieca una persona che, oltre alla minorazione visiva (che può essere insorta durante tutto l'arco della vita) abbia anche una disabilità uditiva, purché quest'ultima sia congenita o, se acquisita, insorga durante l'età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Ed invero, la legge n. 107 del 2010 considera attualmente come sordocieche le sole persone cui vengano "distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e di cecità civile".

Per effetto di questa definizione, il riconoscimento della condizione di sordocieca è attualmente escluso nei confronti delle persone cieche che hanno sviluppato compromissioni dell'udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età. Infatti, mentre per avere il riconoscimento della cecità civile è irrilevante l'età di insorgenza della minorazione, affinché una persona sia riconosciuta sorda, è necessario che la minorazione sia congenita o, se acquisita, insorga durante l'età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381).

La norma in esame, quindi, interviene proprio al fine di prevedere un'unica forma di riconoscimento della sordocecità, prescindendo dalla circostanza che la disabilità sia intervenuta in un momento successivo all'età evolutiva e realizzando una tutela giuridica adeguata, adattandola ad un contesto sociale in evoluzione in cui i moderni strumenti di comunicazione e di conoscenza devono garantire un processo inclusivo.

Articolo 27 (Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

L'intervento normativo recante misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi è volta a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplosivi, prevedendo il trasferimento al Prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui all'art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente attribuita al Ministro dell'Interno.

La ratio dell'intervento è improntata a esigenze di celerità e di snellimento dei relativi iter procedurali, nell'ottica più ampia di un allineamento ordinamentale alle disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, dall'art. 4, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

La semplificazione operata lascia inalterata la complessa istruttoria, svolta a livello territoriale e mantiene ferme le disposizioni vigenti in ordine alle attività della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive e delle Commissioni tecniche territoriali.

Si tratta di provvedimenti che, per larga parte, sono già stati delegati in via permanente o vengono delegati di volta in volta ai Prefetti, per effetto di diverse direttive appositamente emanate nel corso del tempo.

Articolo 28 (Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

L'intervento normativo in commento è volto a volta a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplosivi, prevedendo il trasferimento al Prefetto competente per territorio la competenza al rilascio delle licenze di cui all'articolo 46 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente attribuita al Ministro dell'Interno (comma 1) e al Prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplosivi delle licenze di cui all'articolo 54 primo comma del T.U.L.P.S (comma 2).

La ratio dell'intervento è improntata a esigenze di celerità e di snellimento dei relativi iter procedurali, nell'ottica più ampia di un allineamento ordinamentale alle disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, dall'art. 4, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

La semplificazione operata lascia inalterata la complessa istruttoria, svolta a livello territoriale e mantiene ferme le disposizioni vigenti in ordine alle attività della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive e delle Commissioni tecniche territoriali.

Si tratta di provvedimenti che, per larga parte, sono già stati delegati in via permanente o vengono delegati di volta in volta ai Prefetti, per effetto di diverse direttive appositamente emanate nel corso del tempo.

Articolo 29 (Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

La disposizione reca una modificazione utile a chiarire e risolvere equivocità interpretative e difformità applicative in merito alla operatività del silenzio-assenso nelle attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), anche in un'ottica di coerenza normativa e di deflazione del contenzioso. Al riguardo, va infatti considerato che l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, prevede che, per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, sia necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Tuttavia, con riferimento alle autorizzazioni di pubblica sicurezza, il richiamato articolo 20 della citata legge n. 241/90 prevede espressamente, al comma 4, che il silenzio-assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti, tra gli altri, la pubblica sicurezza, nell'alveo della quale si collocano le autorizzazioni alla vendita di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS. Orbene, poiché al tempo dell'adozione del d.lgs. n. 222/2016 il legislatore non è intervenuto sulla disciplina generale dettata dal suddetto articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo, lasciando così "convivere" due disposizioni (l'art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990 e la voce 35 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016) che si pongono in rapporto di formale contraddittorietà, laddove non è stato posto espressamente un rapporto di regola ed eccezione, la novella normativa è diretta, mediante l'eliminazione di ogni riferimento all'istituto del silenzio-assenso dalle colonne "regime amministrativo" e "concentrazione di regimi amministrativi" della surriferita voce n. 35 della tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, a dirimere tale discordanza. Si (ri)stabilisce, pertanto, che la regola generale sancita dal quarto comma dell'art. 20 della legge n. 241/1990 mantiene inalterata la sua valenza e, di conseguenza, intatti i casi di inapplicabilità ivi previsti, tra cui figurano gli atti e i procedimenti amministrativi volti al rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi ex art. 127 TULPS.

Articolo 31 (Abrogazioni)

Lettera i)

La proposta normativa persegue l'obiettivo di abrogare una misura che si è dimostrata di difficile attuazione.

In particolare, con l'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) è stato stanziato, per il solo anno 2023, 1 milione di euro per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, presenti su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente.

Tuttavia, tale importo stanziato è risultato insufficiente per coprire gli oneri derivanti dalle predette attività di ricognizione e valutazione degli edifici scolastici dismessi.

In ogni caso, si sottolinea come la norma abbia esaurito i propri effetti, in quanto le risorse, pari a 1 milione di euro, sono state stanziare unicamente per l'anno 2023.

Comma 2

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito del percorso di revisione della normativa prevista dalla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*", attualmente in atto da parte del Governo e tiene conto della esigenza di ridefinire le disposizioni considerate nel rinnovato quadro normativo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale all'interno del quale si inseriscono le misure del provvedimento ed i relativi principi e criteri direttivi di carattere generale si evidenzia che, nel corso della scorsa legislatura, numerose innovazioni in materia di semplificazione amministrativa sono state adottate a partire dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 con particolare riguardo alle semplificazioni procedurali nonché alle misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale.

Lo stesso decreto-legge ha anche previsto l'adozione di una **Agenda per la semplificazione** concernente le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il cronoprogramma per la loro attuazione.

Nel corso del 2021, in concomitanza con l'avvio dell'attuazione delle prime azioni previste dall'Agenda, è stato adottato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, tra l'altro, prevede importanti interventi in materia di semplificazione e digitalizzazione, che riprendono ed ampliano quelli già contemplati dall'Agenda. Per massimizzare l'efficacia degli interventi ed evitare duplicazioni e disallineamenti rispetto al PNRR, il testo dell'Agenda è stato aggiornato al nuovo contesto, la cui durata è stata resa coerente, con l'orizzonte temporale del PNRR.

Il decreto-legge n. 77 del 2021 ha, poi, introdotto ulteriori misure di semplificazione che hanno inciso su alcuni dei settori oggetto del PNRR, tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione, al fine di contribuire a favorirne la completa realizzazione.

Successivamente, la legge n. 118 del 2022, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari (art. 26).

Il disegno di legge in esame si inserisce nel contesto normativo sopra delineato, operando in continuità con le misure sopra ricordate e con quelle, da ultimo, introdotte dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha portato alla semplificazione di oltre settanta procedure.

In particolare:

L'articolo 1 si colloca nel quadro normativo della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", con particolare riferimento all'articolo 21-nonies, recante disposizioni relative all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi.

Con riferimento **all'articolo 2**, si rappresenta che la legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione del decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, il Legislatore ha ritenuto di istituire, con gli articoli 17-bis, 17-ter e 17-quater, un sistema teso a realizzare l'interscambio dei pallet. La misura è stata sollecitata da larga parte del tessuto produttivo – in particolar modo per quanto attiene alla filiera alimentare e

quella logistica – in quanto vista come misura che, a regime, sarà in grado di ridurre i costi per tutti gli imprenditori coinvolti nella movimentazione delle merci.

L'**articolo 3**, si colloca nel quadro normativo così delineato:

- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*";
- legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante "*Ordinamento della professione di guida alpina*".

L'**articolo 4** si colloca nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "*Nuovo codice della strada*".

Con riferimento agli **articoli 5, 6 e 7**, il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti:

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione e, in particolare, gli articoli 172-bis, 327, 328, 329, 330 e 331;
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 103-bis, comma 1;
- decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 e, in particolare, l'articolo 8-bis, comma 1;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima e, in particolare, gli articoli 224, 226, 236 e 357.

Con riferimento **all'articolo 8**:

- regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, recante "*Approvazione del Regolamento sulla sanità marittima*" - CAPO IV - Medici di bordo;
- l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 che prevede l'adozione di un regolamento.

L'**articolo 9** si colloca nel seguente quadro normativo:

- decreto-legge 21 giugno n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*" ed, in particolare, nell'articolo 44, in materia di "*Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*";
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*"
- decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*".

L'**articolo 10**, si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- gli articoli 2, 18, 41 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana;
- decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 recante "*Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale*

delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461”;

- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”.

Con riferimento **all'articolo 11**, si rappresenta che il quadro normativo nazionale necessitava di un adeguamento che fosse al passo con i tempi della digitalizzazione e della semplificazione, senza tuttavia tralasciare la modalità ordinaria cui il cittadino, optando per una modalità alternativa, può sempre far ricorso, in modo che a causa del *digital divide*, ancora presente nel Paese, una parte della comunità di cittadini non rimanga esclusa dalle innovazioni legislative.

Con riferimento **all'articolo 12**, si rappresenta che l'ordinamento giuridico italiano prevede due istituti nel Titolo IV del Libro I del Codice civile: la dichiarazione di assenza e di morte presunta, finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione, quindi di incertezza.

I termini anzidetti devono essere adeguati all'attualità in quanto essi risalgono ad un periodo storico che non conosceva mezzi per la ricerca delle persone scomparse aventi le capacità e il grado di sofisticazione di quelli di cui si dispone oggi.

Con riferimento **all'articolo 16**, si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- articolo 192, commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- articolo 1, della legge n. 62/2000;
- articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007;
- articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005;
- articolo 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
- articolo 31, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.

Con riferimento **all'articolo 17**:

comma 1

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- gli articoli 33, 34, 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
- decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

comma 2

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- articoli 33, 34, 72, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana;
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 29, comma 1;
- legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 16 bis;
- decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera f);
- decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'articolo 44, comma 1, lettera i);
- decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, recante "Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

comma 3

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- gli articoli 33, 34, 72, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana;
- legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 5, comma 1;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2017, recante "Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60".

comma 4

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- Capo II, Titolo I, Parte I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
- articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463;
- articolo 35, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

comma 5

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- gli articoli 33, 34, 72, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana;
- legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Con riferimento **agli artt. 18, 19, 20 e 21**, si rappresenta che il quadro normativo nazionale, entro il quale le proposte normative vanno ad inserirsi, si caratterizza per essere piuttosto datato, per cui non più coerente con le esigenze e le necessità emerse nel corso degli anni.

Con riferimento **all'articolo 22**, si rappresenta che attualmente l'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009), in tema di assenze dal servizio dei pubblici dipendenti e responsabilità e sanzioni per i medici, prevede la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione, per il medico che rilascia certificazioni che attestano dati clinici che non ha direttamente constatato, né che siano oggettivamente documentati.

Ciò determina che attualmente i medici possono rilasciare un certificato di malattia per assenza giustificata dal lavoro esclusivamente in seguito a visita del paziente, nella quale ha constatato direttamente dati clinici, ovvero tali dati clinici siano oggettivamente documentati.

Nell'applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita.

Il quadro normativo di riferimento **dell'articolo 23** è, invece, il seguente:

- Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- L'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 288 del 2003 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- il decreto legislativo n. 200 del 23 dicembre 2022 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico";
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 269 del 1993 recante "Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- l'articolo 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 "Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della L. 23 dicembre 1978, numero 833)".

L'articolo 24 si colloca nel seguente quadro normativo:

- L'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 288 del 2003 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- il decreto legislativo n. 200 del 23 dicembre 2002 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico";
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 269 del 1993 recante "Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- l'articolo 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 "Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della L. 23 dicembre 1978, numero 833)".

Con riferimento all'articolo 25, occorre prendere in considerazione le seguenti disposizioni:

- l'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", che ha demandato al Governo l'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", che ha demandato al Governo l'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "*Individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*", e in particolare l'articolo 1 che ha definito i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante la "*Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009*.";
- il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, che ha stabilito l'"*Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali*";
- il decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, che ha disciplinato l'"*Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale*";
- il decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, che ha identificato i "*Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009*";

- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancita il 10 luglio 2014, che ha previsto all'articolo 5, comma 7, che le regioni provvedano a definire con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e della Farmacia dei servizi, quale modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", che:
 - all'art. 1, comma 403, ha stabilito che: "*Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 406*";
 - all'articolo 1, comma 405, ha previsto che la sperimentazione, di cui al comma 403 della predetta legge n. 205 del 2017, è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;
- l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 19 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato a individuare le nove regioni in cui avviare la sperimentazione per la remunerazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie per gli anni 2018-2020;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", e, in particolare l'articolo 1 comma 461;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", e, in particolare l'articolo 1, comma 471;
- l'intesa del 7 marzo 2019 recepisce la deliberazione CIPE concernente la ripartizione del finanziamento destinato alla sperimentazione;
- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su "*Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità*" di cui all'articolo 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Rep. Atti n. 167/CSR del 17 ottobre 2019;
- l'art. 5, comma 4-bis, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*".

- l'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
- il Protocollo d'Intesa del 28 luglio 2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

Con riferimento all'**articolo 26**, il quadro normativo relativo alla norma in commento risulta essere il seguente:

- Legge 24 giugno 2010 n. 107 marzo 2009, n. 18 - Artt. 1, 2, 3;

Articolo 27: La norma prevede il trasferimento al Prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui all'art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente attribuita al Ministro dell'Interno. Si tratta di provvedimenti che, per larga parte, sono già stati delegati in via permanente o vengono delegati di volta in volta ai Prefetti, per effetto di diverse direttive appositamente emanate nel corso del tempo.

In particolare, già dall'anno 1983, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione amministrativa, è stato delegato ai Prefetti l'esercizio di alcune attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S.. Con circolare del 2 febbraio 1983 a firma del Ministro pro-tempore, sono stati, infatti, delegati ai Prefetti all'esercizio di alcune attribuzioni relative all'art. 28 T.U.L.P.S., concernenti la detenzione e la raccolta di:

- armi da guerra o tipo guerra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 10 legge n. 110/1975;
- uniformi militari e altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di FF.AA. nazionali e straniere.

Con circolare a firma del Ministro pro tempore del 30 agosto 1997 sono state delegate permanentemente ai Prefetti le restanti attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S. contenute nell'art. 28 T.U.L.P.S. e non ricomprese nella precedente circolare, concernenti il rilascio di licenze di:

- fabbricazione e vendita di armi da guerra, di armi ad esse analoghe e di parti di esse, o di munizioni destinate alle predette armi;
- fabbricazione di oggetti destinati all'equipaggiamento di forze armate.

L'intervento normativo, risulta essere coerente con la disciplina prevista dall'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Articolo 28: La norma prevede, al primo comma, il trasferimento al Prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui all'art. 46 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente attribuita al Ministro dell'Interno e al secondo comma, il trasferimento in capo al Prefetto della provincia di destinazione degli esplosivi, la competenza al rilascio delle licenze di cui all'articolo 54 primo comma del T.U.L.P.S.

Si tratta di provvedimenti che, per larga parte, sono già stati delegati in via permanente o vengono delegati di volta in volta ai Prefetti, per effetto di diverse direttive appositamente emanate nel corso del tempo.

In particolare, in elazione all'articolo 46 del T.U.L.P.S. con la circolare del 2 febbraio 1983 sono state delegate alcune competenze quali il trasporto all'interno dello Stato degli esplosivi di II e II categoria e la relativa vendita nei depositi.

Con la medesima circolare si è fatta, inoltre, riserva di delegare ai Prefetti, con apposito, specifico atto, ogni altra attribuzione in materia di armi ed esplosivi.

Con riguardo all'articolo 54 del TULPS, concernente la licenza del Ministro dell'Interno per l'introduzione nel territorio dello Stato di esplosivi di qualsiasi specie (oggi da riferirsi alle sole importazioni e non anche ai trasferimenti intracomunitari da Paesi membri, per i quali, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 81/2016, è prevista l'autorizzazione "rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione") l'intervento normativo in parola costituisce un'ulteriore disposizione di semplificazione, sino ad oggi non adottata da specifiche direttive di delega emanate da questo Dicastero, nonché di coordinamento con la richiamata disciplina per i trasferimenti intracomunitari.

Articolo 29: La novella in commento si inserisce nel più ampio quadro normativo in materia di procedimenti concernenti le autorizzazioni relative, nello specifico, alla disciplina degli oggetti preziosi di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Più nel dettaglio, l'intervento mira a risolvere equivocità interpretative merito alla operatività del silenzio-assenso nelle attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), mediante l'eliminazione di ogni riferimento all'istituto del silenzio-assenso dalle colonne "regime amministrativo" e "concentrazione di regimi amministrativi" della già citata voce n. 35 della tabella A allegata al predetto d.lgs. n. 222/2016. In tal modo viene (ri)stabilita la regola generale sancita dal quarto comma dell'art. 20 della legge n. 241/1990, per la quale il silenzio-assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti, tra gli altri, la pubblica sicurezza, nell'alveo della quale si collocano le autorizzazioni alla vendita di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS.

Articolo 31, lett. i): L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 31, comma 2: Gli atti normativi interessati dalle misure contenute nel provvedimento sono:

- l'articolo 3 della legge 15 luglio 2022, n. 106;
- l'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 106;
- l'articolo 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106;
- l'articolo 9 della legge 15 luglio 2022, n. 106.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'articolo 1 incide, modificandoli, sui commi 1 e 2-bis dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante sostituzione delle parole "*dodici mesi*" con le parole "*sei mesi*"

L'articolo 2 incide sui regolamenti vigenti in quanto riscrivono gli articoli 17-bis e 17-quater contenute nel decreto-legge 21/2022, sostituendo la definizione normativa dei prezzi con un regime di natura convenzionale.

L'articolo 3 opera alcune semplificazioni che incidono sulle seguenti leggi:

1. in relazione al d.l. n. 69/2013, è aggiunta la lettera d-bis) all'art. 42, comma 1;
2. in relazione alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, è soppresso il comma 4 dell'articolo 3, è riformulato il contenuto dell'articolo 8 e viene modificato l'articolo 22, comma 2.

L'articolo 4 incide sul decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare sull'art. 20, in cui viene inserito, dopo il comma 1, il comma 1-bis.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7, vengono apportate alcune modifiche al codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione nelle parti di disciplina dell'autorizzazione ad imbarcare marittimi sulle diverse navi di un medesimo armatore (articolo 172-

bis del codice della navigazione) nonché in tema di arruolamento del comandante della nave e degli equipaggi.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute nel Capo IV del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da adottare ai sensi dell'intervento normativo in esame.

L'articolo 9 incide sull'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, inserendo, dopo le parole "*sul piano nazionale*", le parole "*, anche avvalendosi delle rispettive articolazioni territoriali*".

L'articolo 10 prevede, all'articolo 1 *della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, la modifica dei commi 398 e 399.

La proposta incide inoltre sul Regolamento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2023/428485 del 18 dicembre 2023.

Le modifiche normative di cui **all'articolo 11** intervengono direttamente sulla disciplina oggi vigente, innovandola e semplificandola.

Le modifiche normative di cui **all'articolo 12** intervengono direttamente sulla disciplina oggi vigente attualizzandola, innovandola e semplificandola, a tutela delle esigenze di certezza del diritto e della necessità di consolidare i diritti dei familiari, in conseguenza della scomparsa del congiunto.

L'articolo 16 interviene sulle seguenti disposizioni:

articolo 1, della legge n. 62/2000;

articolo 192, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007

articolo 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

L'articolo 17:

comma 1

prevede che all'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, siano aggiunti quattro periodi ulteriori.

comma 2

interviene sull'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo la soppressione dell'inciso "*e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo*".

comma 3

reca una modifica al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 60 del 2017. In particolare, la disposizione vigente prevede che il Piano debba essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura. L'intervento, invece, stabilisce che il medesimo Piano debba essere approvato con un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della cultura e dell'università e della ricerca.

comma 4

abroga le disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo I, Parte I, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

comma 5

interviene sul decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 attraverso l'aggiunta del comma 4-bis, all'articolo 5 comma 1, aggiunge la lettera f-bis), modifica l'articolo 6, comma 1, lettera e), integra l'articolo 7, comma 1, lettera c), la sostituzione del comma 8 dell'articolo 8, la soppressione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10, un'integrazione all'articolo 12, comma 2, lettera b), la sostituzione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14.

La modifica normativa di cui **all'articolo 18** va ad incidere sull'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e sui regolamenti universitari che disciplineranno le procedure di ateneo per il conferimento dei titoli.

La modifica normativa di cui **all'articolo 19** va ad incidere sull'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, nonché sugli statuti e regolamenti universitari.

Quanto **all'articolo 20** la norma proposta va ad incidere sull'articolo 61 del regio decreto n. 1592 del 1933.

Infine, per quanto concerne **l'articolo 21**, la proposta normativa va ad incidere sull'articolo 2, comma 1, lettera p) della legge n. 240 del 2010; sull'articolo 4, comma 71, della legge 12 dicembre 2011, n. 183, per quanto concerne le istituzioni AFAM, sull'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020; sugli articoli 60 e 61 del regio decreto n. 1592 del 1933.

L'articolo 22 propone una modifica dell'attuale articolo 55-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

L'articolo 23 non incide su leggi e regolamenti vigenti.

L'articolo 24 incide sull'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 288 del 2003.

L'articolo 25 modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

L'articolo 26 prevede che alle persone nei cui confronti vengano accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, si riconosciuta la condizione di invalidità civile di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

L'articolo 27 incide sulla disciplina in materia di armi e prodotti esplosivi. Nel dettaglio si prevede il trasferimento al Prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui all'articolo 28 del Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che attualmente è attribuita al Ministro dell'Interno.

L'articolo 28 incide sulla disciplina in materia di armi e prodotti esplosivi. Nel dettaglio si prevede il trasferimento al Prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui all'articolo 45 e 54 del Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che attualmente è attribuita al Ministro dell'Interno.

L'articolo 29 incide sulla disciplina in materia di procedimenti oggetto di autorizzazione relativi, nello specifico, alla disciplina degli oggetti preziosi di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Più nel dettaglio, viene modificata la tabella A, parte 1, punto 35 del predetto decreto legislativo, al fine ristabilire la regola generale sancita dal quarto comma dell'art. 20 della legge n. 241/1990, per cui il silenzio-assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti, tra gli altri, la pubblica sicurezza, nell'alveo della quale si collocano le autorizzazioni alla vendita di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS.

L'articolo 31, lett. i): La proposta normativa abroga la disposizione di cui all'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'articolo 31, comma 2 porta alla abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 15 luglio 2022, n. 106:

- a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
- c) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
- d) all'articolo 9, il comma 3 è abrogato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali, essendo coerente con le norme che garantiscono l'efficienza e la legittimità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

In particolare, vengono in rilievo:

- l'articolo 3 secondo comma, che individua il ruolo dello Stato nel garantire la piena applicabilità del principio di uguaglianza, stabilendo che: "*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*";

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;

- l'art. 33 della Costituzione che tutela la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento. Non si rinvengono, sul punto, profili di incompatibilità

- l'art. 41 della Costituzione, che tutela l'iniziativa economica privata. Non si rinvengono profili di incompatibilità con la libertà di iniziativa economica privata, proponendosi, di contro, il provvedimento nel suo complesso, di agevolarne l'esercizio mediante la semplificazione dei procedimenti amministrativi che potrebbero, talora, aggravare gli oneri burocratici a carico delle imprese private, limitandone la funzionalità;

- l'art. 97 Cost., il quale prescrive che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. L'obiettivo generale perseguito dall'impianto normativo è, come detto, quello di raggiungere un adeguato livello di semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materie di rilevante impatto sui cittadini e le imprese, cui non può che conseguire una generale, positiva, ricaduta, in termini di più efficace raggiungimento dell'interesse pubblico;

- l'articolo 117 della Costituzione: le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;

- l'articolo 118, comma 1: non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

Con particolare riferimento all'articolo 2, si evidenzia che l'oggetto della norma e le relative finalità perseguite rientrano nell'ambito della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione in materia di tutela della concorrenza, nonché dell'articolo 117, comma 2, lettera r), Cost. in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente disegno di legge è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'art. 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di razionalizzazione e semplificazione.

Con particolare riferimento agli artt. da **5 a 7**, il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regione, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lett. v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute all'amministrazione statale le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittime. La materia è ascrivibile a profili afferenti all'ordine pubblico e alla sicurezza, materia esclusiva di competenza statale. Il provvedimento, avendo come unico destinatario l'amministrazione statale, non confligge, pertanto, con le attribuzioni regionali. La sicurezza della navigazione, infatti, va ricondotta alla competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 177 della Costituzione, afferendo all'esigenza di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella navigazione (equipaggio e passeggeri).

Con riferimento all'**articolo 10**, si specifica che l'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Nello specifico, il provvedimento rispetta l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. Le fondazioni di origine bancaria sono state qualificate dalla Corte Costituzionale come soggetti organizzatori delle libertà sociali in quanto persone giuridiche private appartenenti all'ordinamento civile per cui il correlato regime giuridico speciale, dovrà comunque rispettare i principi costituzionali posti a tutela dell'autonomia privata e desumibili dagli articoli 2, 18 e 41 della Costituzione, mentre, per quanto concerne la relativa potestà legislativa statale essa deriva dall'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, quali sanciti nell'articolo 97.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame non viola i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Si segnala, con riferimento **all'articolo 3**, che sono state presentate due proposte di legge di analogo contenuto:

- proposta di legge recante "*Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti l'ordinamento delle professioni del turismo montano*", presentata il 17 ottobre 2022 presso la Camera dei deputati e assegnata alla Commissione VII Cultura il 13 febbraio 2023. Per la stessa, non risulta ancora avviato il relativo esame;

- proposta di legge recante "*Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna*" presentata il 19 ottobre 2022 presso il Senato della Repubblica e assegnata alla Commissione 7° Cultura il 14 novembre 2022. L'esame della Commissione in sede redigente è stato fissato per il giorno 7 febbraio 2024.

Con riferimento **all'articolo 4**, si rappresenta che è stato presentato alla Camera dei deputati, in data 28 settembre 2023, un progetto di legge recante "*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*" (A.C. 1435), attualmente risulta assegnato alla IX Commissione Trasporti in sede referente.

Con riferimento **all'articolo 12**, si rappresenta che nell'attuale legislatura c'è un disegno di legge - n. 626 Dichiarazione di morte presunta del 29.11.2023 dell'On. Potenti ed è all'esame della Seconda Commissione permanente - Giustizia del Senato della Repubblica.

Il Commissario Straordinario del governo per le persone scomparse è stato audito lo scorso 7 dicembre da quel consesso del Senato della Repubblica in relazione alla proposta di modifica normativa.

Con riferimento alle altre misure, non risultano progetti di legge vertenti su analoga materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Con la sentenza n. 364 dal 1988, la Corte costituzionale ha richiamato gli organi legislativi al dovere di formulare norme concettualmente e semanticamente precise, chiare e intellegibili, elevando la *certezza del diritto* al rango di valore costituzionale.

Ancora più di recente, il giudice delle leggi (sentenza n. 110 del 2023) ha ulteriormente rimarcato il nesso inscindibile che connette chiarezza e accessibilità della norma alla tutela delle libertà costituzionali. In particolare, la Consulta ha osservato come *«disposizioni irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost.»*, ed ha statuito che, ferma l'esigenza di assicurare con particolare rigore in materia penale, dove è in gioco la libertà personale, il rispetto di *standard* minimi di intelligibilità del significato delle proposizioni normative, e conseguentemente di ragionevole prevedibilità della loro applicazione, sarebbe, nondimeno, errato ritenere che tale

esigenza non sussista affatto rispetto alle norme che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ovvero i rapporti reciproci tra questi ultimi. Anche in questi ambiti, ciascun consociato ha un'ovvia aspettativa a che la legge definisca *ex ante*, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela, sì da poter compiere su quelle basi le proprie libere scelte d'azione; sicché una norma radicalmente oscura «... *vincola in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità e della stessa separazione dei poteri; e crea inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 Cost.*».

In definitiva, il giudice costituzionale ha censurato l'impiego di tecniche redazionali che rendano oscuro il significato degli enunciati normativi e impossibile per l'interprete identificare le ipotesi riconducibili con certezza alla fattispecie astratta, al punto da porsi in contrasto con quei «*requisiti minimi di razionalità dell'azione legislativa*» che la sentenza n. 185 del 1992 ha, in via generale, evocato in funzione della tutela della «libertà e della sicurezza dei cittadini».

Le norme proposte, pertanto, si pongono in linea con la giurisprudenza costituzionale, in quanto mirano a semplificare il quadro normativo.

Con riferimento **all'articolo 14** si segnala che sulla materia è intervenuta recentemente la giurisprudenza affermando che, qualora la domanda di permesso di costruire attenga ad immobili vincolati e sia corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge (nel caso in esame l'autorizzazione paesaggistica), non occorre acquisire alcun ulteriore atto di assenso, da parte di altre amministrazioni, ed anzi l'indizione di una conferenza di servizi, in tale contesto, non solo non avrebbe alcuna utilità, ma determinerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento, in evidente contrasto con la finalità di semplificazione propria degli istituti e degli strumenti previsti dal legislatore, quali il silenzio-assenso e la conferenza di servizi (Tar Toscana, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 72).

Così come, il Consiglio di Stato con sentenza della Sezione IV n. 9969 del 21/11/2023 ha chiarito che «*il diniego di attestazione (del decorso dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001) emesso dal Comune sull'assunto della assoluta inconfigurabilità del silenzio assenso per il solo fatto della pertinenza dell'intervento ad area soggetta a vincolo rappresenta, come già rilevato dal T.a.r. per la Toscana, una errata applicazione del comma 8 dell'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed una illegittima limitazione dell'operatività dell'istituto del silenzio-assenso che producono l'effetto abnorme di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell'agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa citata, nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all'origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241 del 1990.*»

In sostanza, secondo i giudici amministrativi, se il privato dovesse allegare l'autorizzazione paesaggistica o culturale o il nulla osta dell'ente parco alla domanda di permesso di costruire, troverebbe applicazione il silenzio assenso. La misura adottata, pertanto, si pone in linea di conformità con gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia.

Con riferimento **all'art. 31, lett. i)**, la previsione, oggetto dell'intervento, risulta coerente con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie, atteso che, con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Emilia-Romagna, avverso l'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2023, depositata il 22 dicembre 2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Non risultano altri orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sui medesimi o analoghi progetti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il principio di semplificazione amministrativa si è progressivamente affermato negli ordinamenti degli Stati membri anche grazie al fondamentale contributo dell'Unione europea, sia attraverso la matrice giurisprudenziale, sia attraverso quella legislativa, primaria e secondaria.

Il principio di semplificazione amministrativa si afferma stabilmente nel diritto europeo con l'inserimento, nel 2000, nel Consiglio europeo di Lisbona, della semplificazione amministrativa all'interno della c.d. Strategia di Lisbona, nell'ambito del programma pluriennale di riforme economiche sistemiche. In questo contesto è stato elaborato un piano d'azione in materia di better regulation e semplificazione amministrativa, conclusosi con il Rapporto Mandelkern, il quale ha osservato che la semplificazione non coincide con la deregolamentazione (che attiene maggiormente alla liberalizzazione di determinate attività) bensì con il mantenimento dell'impianto normativo, rendendo tuttavia le norme più efficaci, meno onerose e più facili da comprendere e applicare.

L'impatto più rilevante in materia è, tuttavia, intervenuto con l'adozione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (conosciuta anche come "direttiva servizi", ovvero "direttiva Bolkestein") (recepita ad opera del decreto legislativo n. 59/2010), la quale si è posta l'obiettivo di armonizzare le legislazioni nazionali al fine di agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico europeo.

In particolare, alla semplificazione amministrativa, è dedicato il Capo II: l'art. 5, par. 1 prevede che gli Stati membri analizzino le procedure e le formalità richieste dai rispettivi ordinamenti per l'avvio e la gestione di un'attività di servizi e, qualora non siano «sufficientemente semplici», intervengano, semplificandole. L'art. 5 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 9, il quale disciplina le condizioni per mantenere in essere un regime di autorizzazione espressa: posto che questo non deve essere discriminatorio nei confronti dei prestatori, l'autorizzazione previa allo svolgimento di un servizio è legittima solamente se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, ovvero se gli interessi coinvolti non fossero tutelati adeguatamente mediante un controllo a posteriori da parte della pubblica amministrazione, in ossequio al principio di proporzionalità. Pertanto, in tutti gli altri casi, «le norme relative alle procedure amministrative non dovrebbero mirare ad armonizzare le procedure amministrative, ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano» (considerando n. 42).

Esemplificativi sono, altresì, alcuni documenti e raccomandazioni succedutesi negli anni. Si segnalano, in particolare, i documenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nei quali la semplificazione amministrativa è considerata uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo economico di un Paese (cfr. *From red tape to smart tape. Administrative Simplification in OCSE Countries*, 2003 e *Cutting red tape. National strategies for Administrative*

Simplification, 2006) ovvero i report annuali *Doing Business* della Banca Mondiale, che confrontano i diversi sistemi nazionali sotto il profilo delle politiche economiche di supporto e incentivazione dell'attività d'impresa.

Più di recente, i medesimi principi sono stati affermati nelle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 9 luglio 2019 sul Piano Nazionale di Ripresa 2019 e nel *Country report* 2020 della Commissione europea sull'Italia, ove si assiste alla esplicita richiesta di interventi normativi per il contenimento degli ostacoli burocratici e l'incremento di efficienza dell'amministrazione.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulle materie trattate dalla proposta normativa non risultano procedure di infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esserci giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'**articolo 2** introduce delle nuove definizioni ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet. Il provvedimento in esame oltre a richiamare le definizioni di pallet, pallet standardizzato e pallet interscambiabile, introduce tra le ulteriori definizioni quella di sistemi-pallet per rispondere alle necessità di aspetti maggiormente per il settore, ovvero le modalità di determinazione del valore di mercato, le caratteristiche tecnico-qualitative dei pallet interscambiabili e il sistema di monitoraggio e di vigilanza.

Non sono state introdotte ulteriori nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella nei seguenti casi:

Articolo 1: novella l'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241

Articolo 2: comporta una riscrittura degli articoli 17-bis 17-ter del decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21 al fine di addivenire ad un sistema in grado di favorire, nel settore di interesse, l'utilizzo di regole uniformi.

Articolo 3:

1. in relazione al d.l. n. 69/2013, è aggiunta la lettera d-bis) all'art. 42, comma 1;
2. in relazione alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, è soppresso il comma 4 dell'articolo 3, è riformulato il contenuto dell'articolo 8 e viene modificato l'articolo 22, comma 2.

Articolo 4: incide sul decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare sull'art. 20, in cui viene inserito, dopo il comma 1, il comma 1-bis.

Articoli 5-6-7: si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, in particolare modificando alcuni articoli del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione

Articolo 8: non si è fatto ricorso alla tecnica della novella

Articolo 9: si è fatto ricorso alla tecnica della novella mediante modifica dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122

Articolo 10: si è fatto ricorso alla tecnica della novella mediante modifica dell'articolo 1, commi 396, 398 e 399, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Articolo 11: si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto necessario per i fini preposti;

Articolo 12: è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per modificare le disposizioni vigenti agli artt. 49 e 58 del Codice civile;

Articolo 13: è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, mediante sostituzione dell'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366;

Articolo 14: è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, mediante modifiche dell'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Articolo 15: è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, apportando modifiche agli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile;

Articolo 16: le disposizioni in oggetto utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti;

Articolo 17: si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa laddove all'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023, sono aggiunti dei nuovi periodi.

Articoli da 18 a 21: nel testo proposto si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa;

Articolo 22: L'intervento normativo in analisi è volto a novellare, con atto avente forza di legge, l'articolo 55-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 23: Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre integrazioni e modificazioni alle disposizioni vigenti.

Articolo 24: si è ricorsi alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni alle disposizioni vigenti

Articolo 25: Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per integrare e modificare l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

Articolo 26: Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa

Articolo 27: Non si ravvisano elementi da fornire

Articolo 28: Non si ravvisano elementi da fornire

Articolo 29: Non si ravvisano elementi da fornire

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'**articolo 2** abroga l'articolo 17-*quater* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modifiche, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

L'**articolo 3** comporta l'abrogazione dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 6/1989

L'**articolo 8** abroga il Capo IV del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;

L'**articolo 14** abroga il primo periodo del comma 8 dell'articolo 20 del DPR 6 giugno 2001, n. 380

L'**articolo 16** non produce effetti abrogativi impliciti di altre norme. Al contrario: il disposto del comma 2 abroga espressamente l'articolo 13, comma 8-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7; il disposto del comma 4 abroga il comma 27 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'articolo 20 espressamente abroga il terzo comma dell'articolo 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

L'art. 31, comma 1, lett. i) non produce effetti abrogativi impliciti, in quanto prevede una abrogazione espressa.

L'art. 31, comma 2 porta alla abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 15 luglio 2022, n. 106:

- a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
- c) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
- d) all'articolo 9, il comma 3 è abrogato.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Si segnala, con riferimento all'articolo 16, che lo stesso non produce effetti retroattivi e non recano norme di interpretazione autentica. L'articolo 1, comma 1, lettera a), seconda disposizione, prevede la deroga alle seguenti norme: articolo 48-bis, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le presenti disposizioni, inoltre, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, ma al contrario, il disposto del comma 2 abroga espressamente l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007. Tale articolo attualmente delimita l'effetto abrogativo totale, con l'esclusione dei riferimenti normativi agli istituti tecnici e professionali, determinato - dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 - sulle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, elencate dal medesimo articolo 31. Con la disposizione di cui al comma 2, pertanto, si chiarisce che, abrogando il detto articolo 13, comma 8-ter, rimane ferma l'abrogazione totale disposta dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005.

Il provvedimento in esame non contiene ulteriori disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento all'articolo 17, comma 4, si segnala che il Consiglio dei ministri, in data 5 dicembre 2023, ha approvato il disegno di legge recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie" che prevede una delega in materia di istruzione e, in particolare, al comma 1, lettera e), reca una delega generale di revisione degli organi collegiali della scuola.

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Articolo 8: In attuazione della previsione in esame, sarà adottato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare e i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

Articolo 10: La proposta oggetto dell'intervento non prevede l'adozione di un successivo atto attuativo.

Sarà valutata da parte dell'Agenzia delle Entrate la possibilità di aggiornare il provvedimento, previsto dalla normativa primaria, già adottato a dicembre 2023.

Articolo 16:

La proposta normativa prevede l'adozione di atti attuativi.

In particolare:

- la norma recata dall'articolo 1, comma 1, concernente l'attivazione delle classi terminali collaterali, prevede che l'attivazione di tali classi sia subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione che dovrà essere adottato dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento;
- la norma recata dall'articolo 1, comma 3, concernente lo svolgimento degli esami di idoneità, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, per definire le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Il termine previsto, di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'adozione del decreto attuativo si valuta come congruo ai fini della predisposizione del provvedimento e della efficacia del medesimo.

Articolo 17: al comma 5, lettera e), del testo, si dispone che all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017, come modificato dall'intervento in esame, alla scadenza del periodo di attuale vigenza del Piano di azione nazionale pluriennale, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale.

Articolo 18: prevede l'adozione di un successivo atto attuativo. Nello specifico, l'introdotta comma 3-ter, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato, dispone che con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 siano definiti i criteri per la conferma sul posto assegnato del personale nelle condizioni di cui al comma 3 e per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo al personale che, in possesso dei predetti requisiti, assicuri la continuità didattica.

Articolo 22: l'intervento prevede un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero della salute

Non sono previsti ulteriori atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare*

all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Con riferimento **all'articolo 8**, sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute, delle regioni ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

Con riferimento **all'articolo 10**, per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Con riferimento **agli articoli 16 e 17**, sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti e non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Con riferimento **agli articoli da 18 a 21**, sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'amministrazione proponente.

Con riferimento **agli articoli da 22 a 25**, sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero della salute, ritenuti congrui e sufficienti e non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Con riferimento alle altre misure, non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si è ravvisata la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Ministro per la pubblica amministrazione

REFERENTE: Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione

~

SINTESI DELL'A.I.R. E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione riassume il percorso logico-giuridico seguito nel corso dell'istruttoria normativa che ha portato alla stesura del disegno di legge in esame, con particolare riguardo all'analisi *ex ante* degli effetti che tale intervento legislativo potrebbe ingenerare sui cittadini, sulle imprese e sul funzionamento e sull'efficienza delle pubbliche amministrazioni, focalizzando l'attenzione, in particolare, sugli svantaggi e sulle perdite di *chances* che potrebbero derivare dalla mancata adozione delle disposizioni in esame.

L'intervento si innesta, costituendone ulteriore tassello, nel più complesso percorso di semplificazione normativa e amministrativa da ultimo intrapreso, per come meglio si dirà appresso, in attuazione del PNRR, contribuendo al conseguimento, entro il 31 dicembre 2024, della Missione MIC1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione. Quest'ultima, in particolare, individua settori assai eterogenei quali ambiti prioritari di semplificazione.

L'intervento normativo *de quo*, pur avendo una finalità trasversale - individuabile nella semplificazione normativa e amministrativa di ambiti e settori cruciali, detta dei criteri specifici per l'attuazione di tale intervento nei settori del turismo, della navigazione, della salute, della pubblica sicurezza, dei rifiuti, dell'istruzione, dell'università e della digitalizzazione.

Il disegno di legge contiene, altresì, delle misure in materia di autotutela, interscambio di pallet, di crediti d'imposta, di donazioni, di inumazione e dispersione delle ceneri.

Tenuto conto di tale articolazione, si è ritenuto opportuno suddividere la presente relazione in due parti. La prima, redatta dalla scrivente Amministrazione, nella qualità di Ministero proponente, analizza in maniera puntuale e dettagliata le ragioni del conferimento della delega, i principi generali posti a fondamento di tale scelta legislativa e una stima *ex ante* degli impatti derivanti dall'intervento regolatorio complessivamente inteso.

La seconda parte, invece, è dedicata all'approfondimento settoriale dei singoli ambiti di intervento in cui troveranno concreta attuazione le suddette deleghe. Essa è costituita, pertanto, dall'insieme dei contributi elaborati dalle Amministrazioni competenti per materia.

La parte generale, così come i singoli contributi di cui si compone la parte speciale, si articolano in cinque macro-sezioni di seguito indicate:

- Analisi del contesto e delle problematiche da affrontare;
- Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori;
- Opzioni di intervento e valutazione preliminare;
- Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita;
- Modalità di attuazione e monitoraggio.

Si rappresenta, con riferimento agli articoli del provvedimento non presenti nella relazione, che è stata inoltrata, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 7 del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, separata richiesta di esenzione.

PARTE GENERALE

I. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE

La semplificazione amministrativa rappresenta una questione tanto antica quanto ancora irrisolta. In questa sede non può non rilevarsi come ormai da diversi decenni il processo di semplificazione abbia assunto una rilevanza strategica nel quadro delle riforme amministrative.

A partire dal famoso rapporto Giannini del 1979, infatti, il tema dell'impatto negativo della burocrazia sullo sviluppo economico e competitivo del Paese è stato oggetto di accesi dibattiti. Tuttavia, è con la legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, che tale problema è stato affrontato per la prima volta in modo sistemico. Da allora si sono susseguiti interventi, approfondimenti, misure di riforma sui diversi profili della disciplina sul procedimento, tutti accomunati dalla finalità di ricercare una sintesi tra i diversi e plurimi interessi – pubblici e privati – coinvolti nella materia.

Nello scorso decennio tale obiettivo è stato, poi, oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore, che ha adottato interventi di riforma – in particolare la legge delega n. 124 del 2015 e i successivi decreti attuativi – relativi al regime delle autorizzazioni amministrative e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, silenzio-assenso, comunicazione ecc.), ai termini dei procedimenti, nonché alla disciplina dell'autotutela amministrativa (revoca, sospensione, annullamento d'ufficio degli atti amministrativi), rafforzando l'obbligo in capo alle amministrazioni di predisporre moduli unificati e standardizzati per ciascuna tipologia di procedimento.

Negli ultimi anni, inoltre, le raccomandazioni espresse in sede europea ed internazionale, hanno attribuito un ruolo imprescindibile alle misure di semplificazione amministrativa e normativa in Italia.

Le Istituzioni europee hanno, infatti, più volte reiterato nei confronti dell'Italia l'invito ad intervenire in sede legislativa attraverso riforme volte a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione (cfr. Consiglio dell'Unione europea Raccomandazione del 9 luglio 2019 sul PNR 2019 dell'Italia, CSR, n. 3) e a rimuovere gli eccessivi ostacoli burocratici amministrativi per le imprese (cfr. Commissione Europea, Relazione per Paese relativa all'Italia 2020 (c.d. *Country Report 2020*)).

È evidente, pertanto, che le numerose riforme che negli anni si sono susseguite in materia di semplificazione abbiano apportato dei benefici, ma che permangano ancora diversi profili di criticità

in termini di rimozione di vincoli e oneri, di scarsa produttività del settore pubblico e di difficoltà di accesso da parte dei cittadini e delle imprese a beni e servizi pubblici.

Tali criticità sono state messe ulteriormente in rilievo dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla crisi economica (tuttora in atto), dalle quali è emersa l'urgenza di accompagnare le misure di sostegno alla popolazione e di rilancio dell'economia con significativi interventi di semplificazione per consentire la tanto auspicata introduzione di rimedi strutturali di cui il Paese ha da tempo bisogno.

L'interesse per la semplificazione amministrativa, infatti, è stato confermato, da ultimo, anche dal Piano di ripresa e resilienza, che ha individuato in tale strumento il volano per facilitare l'efficace realizzazione della ripresa economia del Paese e l'accrescimento della relativa competitività nel contesto internazionale. Nell'ambito del PNRR, le misure volte a riformare la pubblica amministrazione e a svilupparne la capacità amministrativa, unitamente a quelle finalizzate a realizzare una piena digitalizzazione della P.A. rappresentano, il pilastro fondante dell'intero Piano da realizzare – com'è noto – entro il 2026. Nel Piano si constata, infatti, come, nonostante le politiche di semplificazione normativa e amministrativa ripetutamente sperimentate in Italia nell'ultimo decennio, gli sforzi intrapresi non abbiano prodotto effetti incisivi in termini di rimozione di vincoli e oneri, aumento della produttività del settore pubblico e facilità di accesso di cittadini e imprese a beni e servizi pubblici.

Il decreto-legge n. 76/2020, recependo tali necessità, ha introdotto le prime «modifiche di sistema» in materia, definendo altresì il percorso per una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, concernente le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il cronoprogramma per la loro attuazione.

Successivamente, i decreti-legge n. 77/2021, n. 80/2021 e n. 152/2021 hanno definito l'architettura delle prime misure legislative di attuazione del programma degli interventi di semplificazione previsti nel Piano. Semplificazioni rivolte in particolare al settore dell'energia sono state, inoltre, definite nel D.L. n. 17 del 2022 (c.d. «decreto energia») e nei successivi provvedimenti in materia, nel D.L. n. 36 del 2022 (attuazione PNRR) e, da ultimo, nel D.L. n. 13/2023.

Tanto è stato fatto, ma, è ancora cogente e particolarmente sentita, da imprese e cittadini, la necessità di semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Persistono, infatti, ancora ostacoli procedurali e in alcuni casi normativi che continuano ad inficiare in maniera determinante la competitività del Paese e il benessere dei cittadini e che, allo stesso tempo, si potrebbero tradurre in inammissibili ritardi nell'attuazione del Piano di ripresa e resilienza.

Il presente disegno di legge, pertanto, si inserisce nell'ambito di un percorso di semplificazione già in parte delineato da precedenti interventi normativi e contribuisce al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione.

In particolare, la Missione M1C1-60 individua diversi settori, molto eterogenei tra loro, come settori prioritari da semplificare. Le deleghe conferite con il presente disegno di legge hanno ad oggetto esclusivamente le materie che non risultano coperte altre deleghe e i cui termini non risultino ancora scaduti e, in ogni caso, riguardano interventi non ancora attuati con altri provvedimenti normativi. L'intervento regolatorio, oltre ad essere funzionale al conseguimento degli obiettivi previsti dalla Missione M1C1-60 (da conseguire entro il 31 dicembre 2024), è strumentale anche al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla missione M1C1-61, che richiede la semplificazione, entro il 30 giugno 2025, di ulteriori procedimenti che interessano i cittadini

Come già anticipato, nonostante l'impegno profuso con cui negli ultimi anni il legislatore italiano ha affrontato il tema della semplificazione continuano a persistere degli ostacoli procedurali e, in alcuni casi, anche normativi, che impattano negativamente e in maniera determinante sulla competitività del Paese, delle imprese private e sul benessere dei cittadini.

Dalle ultime rilevazioni OCSE («Rapporto economico 2021») e dai *Country report* periodici della Commissione europea emerge con chiarezza che la competitività dell'Italia risulta fortemente penalizzata in modo particolare dai seguenti fattori:

- **da un eccessivo peso di procedure burocratiche complesse;**
- **dall'iper-regolamentazione;**
- **da uno scarso livello di digitalizzazione della PA.**

Al fine di comprendere al meglio le ragioni poste a fondamento dell'intervento normativo in esame, si è ritenuto opportuno procedere, nei paragrafi a seguire, in una breve, ma esaustiva disamina, di tali criticità.

1.1 Complessità, eccessiva lunghezza e incertezza giuridica delle procedure amministrative a causa della c.d. tendenza all'iper-legiferazione

Dai *Country report* periodici della Commissione europea emerge in maniera lapalissiana che in Italia una delle principali difficoltà riscontrate dagli operatori economici (in particolare dalle PMI) e dai cittadini, rispettivamente nell'esercizio delle attività di impresa e nell'accesso ai servizi pubblici, è rappresentato **dalla complessità, dalla lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure amministrative.**

In Italia, operatori economici e cittadini sono chiamati a destreggiarsi tra innumerevoli adempimenti amministrativi, a cui si sommano tempi di risposta molto lunghi.

Dall'analisi dei *ranking* del *World Competitiveness Yearbook* 2019 emerge, infatti, che in Italia servono 645 giorni per risolvere un contenzioso contrattuale a fronte dei 14 giorni necessari nel Regno Unito, dei 20 giorni della Spagna e dei 28 della Francia.

La situazione non migliora se si osserva il numero di procedure richieste per la registrazione di un'impresa. In Italia, un imprenditore è chiamato, a tal fine, ad effettuare un numero pari a 13 procedure. Oltre il doppio rispetto a quelle richieste nel Regno Unito (5 procedure) e, in ogni caso, più numerose rispetto a quelle previste in Francia (10 procedure) e in Spagna (11 procedure).

Lo scenario non è più rassicurante rispetto ai tempi di attesa per i cittadini.

Dai dati forniti dal *report* di Confartigianato per l'anno 2022 sul livello di efficienza degli enti pubblici, si evince, ad esempio, che la quota di cittadini in coda per oltre 20 minuti agli sportelli dell'anagrafe dei Comuni è pari al 28,4%, undici punti in più rispetto al 17,4% di dieci anni prima. Ad attendere più a lungo sono i residenti nel Mezzogiorno, con una quota del 31,8% in fila per più di 20 minuti per espletare pratiche all'anagrafe.

Dal medesimo *report* emerge, inoltre, che gli adempimenti burocratici sono percepiti dalle imprese come un ostacolo molto rilevante alla loro competitività. Un'impresa su tre - in Italia - vede gli oneri amministrativi e burocratici come un ostacolo allo sviluppo della propria capacità competitiva. Si tratta di una quota di imprese molto elevata, superiore anche a quella delle imprese che dichiarano come ostacolo la carenza di risorse finanziarie, che è segnalato, invece, da circa il 30 per cento; ancora più bassa è la quota di imprese che segnala la carenza di domanda per beni e servizi come uno dei principali ostacoli alla completa competitività, oppure la percezione di un contesto socioeconomico poco favorevole, segnalata dal 19 per cento delle

imprese. Gli oneri amministrativi e burocratici, con il 33 per cento, sono dunque l'ostacolo più segnalato.




Figura 1 - Fonte: Report Confartigianato sui livelli di efficienza degli enti pubblici

Il Sud Italia e le Isole risultano essere i territori più penalizzati dal peso della burocrazia.

Secondo l'Indice della burocrazia di Confartigianato, che confronta l'intensità della burocrazia di tutte le regioni italiane, il Mezzogiorno presenta un valore dell'Indice della burocrazia superiore del 48,2% a quello del Centro-Nord.

Nel dettaglio regionale il più alto valore dell'Indice Confartigianato della burocrazia è l'802,6 della Sicilia, seguito dal 786,5 della Calabria, dal 725,4 della Campania, dal 678,1 della Basilicata, dal 673,9 della Puglia e dal 673,3 della Sardegna e la prima regione non della ripartizione è il Lazio con un valore dell'indice pari a 670,0. Complessivamente il Mezzogiorno guida la classifica con un valore pari a 704,9 e stacca il Centro con un indice pari a 572,7 seguito dal Nord-Ovest con 438,0 mentre il Nord-Est con 384,5, valore dimezzato rispetto al Mezzogiorno, si afferma come la ripartizione dove la burocrazia è relativamente meno limitante.



Figura 2 - Fonte: Report Confartigianato sui livelli di efficienza degli enti pubblici

A complicare ulteriormente quanto sin qui rappresentato si aggiunge, altresì, una generalizzata incertezza del quadro regolatorio, specialmente di rango più elevato, ossia di quello legislativo.

Come è noto, l'Italia è da sempre caratterizzata da una tendenza all'iper-legiferazione.

Gli atti in vigore in Italia sono circa 160.000, vale a dire che il numero delle leggi vigenti nel nostro Paese è circa 200 volte superiore al numero di leggi vigenti in Francia. Il rapporto diventa ancora più impietoso se tale dato viene paragonato a Paesi più virtuosi come Germania e Regno Unito.

Questa proliferazione di interventi legislativi dà vita ad un quadro normativo complesso, frammentato e stratificato, che si articola in una pluralità di disposizioni non sempre perfettamente coordinate tra loro.

La mancanza di coordinamento genera, inoltre, numerose difficoltà sul piano operativo ed interpretativo, rendendo non sempre agevole l'individuazione delle regole da applicare alla singola fattispecie di interesse.

Come si evince dal grafico sottostante, il contesto normativo italiano rispetto a quello internazionale risulta penalizzante sia in termini di "qualità" della normativa che in termini di numerosità delle norme in vigore.




Figura 3 - Fonte: World Bank, 2019; The European House Ambrosetti, 2019

Una regolazione chiara, semplice ed efficace rispetto a obiettivi definiti, invece, è ormai unanimemente considerata una precondizione necessaria per permettere al sistema economico di svilupparsi e competere sia a livello nazionale che internazionale.

L'incertezza normativa e la complessità delle procedure determinano a cascata ulteriori criticità che vengono di seguito brevemente analizzate:

1.1.1. Costi e tempi aggiuntivi a carico delle imprese

Dall'indagine periodica svolta dalla Commissione Europea emerge che l'84% degli imprenditori italiani considera la complessità normativa e amministrativa un problema prioritario nell'attività quotidiana di impresa.

In primo luogo, si osserva che già il costo per la registrazione di un'impresa risulta nettamente più elevato in Italia (ove ammonta a circa 4.500 dollari) rispetto agli altri Paesi Europei. Nel Regno Unito, ad esempio, occorrono soltanto 370 dollari per la registrazione di un'impresa, 630 dollari in Francia e 2.300 dollari in Spagna.

Oltre a costi di registrazione nettamente più elevati rispetto alla media europea, la suddetta complessità impone l'esborso di costi aggiuntivi che ogni anno le imprese italiane devono sostenere per gestire le interazioni con la PA.

Tali costi si differenziano in:

- **costi diretti**, rappresentati dal tempo necessario per l'espletamento degli iter burocratici, inteso sia come ore lavoro dedicate dalle imprese, che come *elapsed time* necessario alla PA per l'espletamento delle pratiche, a ciò si devono aggiungere i costi che molte imprese devono sostenere per avvalersi di specifiche professionalità esterne a cui affidare lo svolgimento e la gestione degli adempimenti amministrativi;

- **costi indiretti**, costituiti dal freno all'espansione dell'attività di impresa o comunque alla mancanza della flessibilità necessaria per operare in contesti crescentemente globalizzati.

Per quanto riguarda i costi diretti, secondo uno studio prodotto dall'Università Cattolica, le piccole imprese dedicano in un anno circa 550 ore (oltre 65 giorni uomo) agli *iter* amministrativi con la PA mentre le medie imprese ne dedicano circa 1.200 ore.

Sotto il profilo dell'esborso economico, l'eccessiva burocrazia costa alle imprese italiane circa 57 miliardi di euro all'anno.

In particolare, secondo uno studio di Ambrosetti del 2019, il costo della burocrazia vale per le PMI il 4% del fatturato, mentre il 2% del fatturato per le grandi imprese.

Con riferimento ai costi indiretti (intesi in termini di lucro cessante) si stima che il loro valore sia di oltre 140 miliardi di euro all'anno, ossia circa il 9% del PIL annuo del Paese.

1.1.2. Scarsa attrattività del Paese nei confronti degli investitori stranieri

Un ulteriore effetto derivante dalla complessità normativa e amministrativa è rappresentato dalla conseguente disincentivazione degli investimenti stranieri nel territorio italiano. L'eccessiva burocrazia rappresenta la prima barriera per le imprese estere che vogliono investire in Italia.

Secondo i dati del *Global Competitiveness Report* (pubblicato dal *World Economic Forum* - che misura la competitività sulla base di 12 *pillars* di 140 Paesi) l'Italia è un Paese complessivamente competitivo (*Global Index: 31°*), ma con un'inefficienza della PA penalizzante (*Institutions pillar: 56°*) e con un peso della burocrazia tra i peggiori fra tutti i Paesi analizzati (*Burden of Government Regulation: 136°*)¹.

Nonostante un ottimo posizionamento su diverse dimensioni chiave di analisi, dai risultati emerge come la complessità regolativa penalizzi il punteggio finale del Paese e faccia percepire la PA italiana non allineata alle esigenze di certezza, efficienza e rapidità delle imprese straniere².

Alle medesime conclusioni giunge anche l'«*Annual monitoring of Italy's appeal overseas*», redatto dall'AIBE (Associazione Italiana Banche Estere) con il supporto del Censis, che ha individuato nella complessità amministrativa il principale fattore critico su cui agire per migliorare l'attrattività del Paese agli occhi dei più importanti operatori internazionali.

Dai dati pubblicati nel marzo del 2023 emerge che per il secondo anno consecutivo l'Italia si colloca al nono posto nella graduatoria del *Super Index* AIBE, che misura l'attrattività dei Paesi del G20 per gli investitori internazionali. Rispetto allo scorso anno migliora il punteggio complessivo (55,2 punti su 100 rispetto ai 38,8 dell'anno precedente), superiore al punteggio medio (51,2), ma al di sotto dei Paesi con le migliori *performance*: Germania, Corea del Sud, Canada e Regno Unito. Il livello di

¹ Fonte: *World Economic Forum*

² Fonte: Elaborazioni Deloitte su dati Commissione Europea

attrattività dell'Italia può contare sulle *performance* positive nell'*export* (quinto posto tra i Paesi del G20), nel capitale umano disponibile (ottavo posto), nella logistica (settimo posto) e nella sostenibilità ambientale (quinto posto). Al contrario, il *Super Index* segnala ancora criticità per quanto riguarda l'adeguatezza delle procedure per «fare impresa» e negli adempimenti fiscali e burocratici, ancora ingiustificatamente elevati.

1.2 Basso grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi pubblici e generale clima di sfiducia nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'Italia è tra i Paesi dell'Unione europea con il più basso livello di qualità percepita della PA.

Secondo i dati forniti dal *report* di Confartigianato per l'anno 2022 sul livello di efficienza degli enti pubblici, infatti, l'Italia è fanalino di coda tra i Paesi dell'U.E., insieme a Romania, Bulgaria e Grecia per qualità percepita della PA e scivola, addirittura in ventiseiesima posizione, preceduta soltanto dalla Grecia, per la fiducia che i cittadini ripongono nella Pubblica Amministrazione.

Secondo il suddetto rapporto di Confartigianato, il 31,6% dei cittadini che da maggio 2020 a gennaio 2022 si sono rivolti a un ufficio pubblico, pari a circa 6,3 milioni di persone, ha espresso insoddisfazione o ha constatato un peggioramento della qualità dei servizi offerti dalla P.A., sia a causa del ritardo nell'erogazione di servizi *online* (indicato dal 73,6%) che dall'impreparazione del personale nella gestione di questi servizi (77%).

Tutte le regioni italiane, secondo uno studio della Commissione Europea, riportano un livello della qualità percepita della PA inferiore alla media europea.

In tale contesto, si registra, fra le regioni italiane, una notevole differenza sia in termini di qualità percepita della Pubblica Amministrazione che di peso della burocrazia sulle imprese.

A livello nazionale le regioni del Nord riportano un livello della qualità percepita della PA superiore rispetto alle regioni del Centro e Sud Italia. In particolare, secondo il *Quality of Government Index della Gothenburg University*, le regioni italiane che hanno registrato nell'ultimo decennio il maggior miglioramento della qualità percepita della PA sono Lombardia e Veneto. Il Sud Italia e le Isole risultano essere, non soltanto i territori più penalizzati dal peso della burocrazia, ma anche quelli caratterizzati da un più basso grado di qualità percepita della PA da parte dei cittadini.

1.3 Scarso utilizzo delle tecnologie digitali da parte della Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione italiana ha da tempo indicato come priorità la trasformazione digitale, ma i cambiamenti concreti tardano ad arrivare soprattutto a livello locale, rendendo sempre più difficile l'introduzione di iniziative di semplificazione amministrativa e sburocratizzazione. Secondo il DESI 2020 (*Digital Economy and Society Index*), infatti, l'Italia è al ventesimo posto in Europa per servizi pubblici digitali, ultima per utilizzo di servizi di *e-Government*. L'88% delle P.A. locali utilizza ancora strumenti analogici nella protocollazione. Il 32% degli utenti italiani ha utilizzato servizi di *e-government* nel 2019 (vs. 67% media UE)³.

Dal *report* di Confartigianato, anno 2022, sul livello di efficienza degli enti pubblici emerge che sulla bassa qualità dei servizi della P.A. influisce in modo determinante uno scarso utilizzo delle tecnologie digitali. Soltanto, il 28% delle amministrazioni locali, infatti, consente di completare *online* le pratiche e di effettuare il pagamento via *web* se richiesto. Una quota che sale al 35% nel Centro-Nord mentre crolla al 13% nel Mezzogiorno.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

³ Fonte: ISTAT 2020; Commissione Europea 2020.

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

In via preliminare, si ritiene doveroso rappresentare che l'intervento normativo in esame attaglia ad una molteplicità di settori, assai variegati tra loro, con la conseguenza di demandare alla parte speciale una migliore descrizione degli obiettivi per ogni singolo settore di intervento.

Tuttavia, in questa, sede è possibile descrivere, secondo una valutazione *ex ante*, gli obiettivi generali che il disegno di legge in esame si prefigge di realizzare.

In particolare, il disegno di legge oggetto della presente analisi è finalizzato al perseguimento degli **obiettivi generali** di seguito indicati:

- **Semplificazione delle procedure amministrative;**
- **Miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'azione amministrativa;**
- **Garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della chiarezza del diritto;**
- **Piena e puntuale realizzazione degli interventi programmati nei settori cruciali per garantire la ripresa economica e l'attuazione del PNRR;**
- **Incremento della competitività delle imprese italiane;**

Per quanto concerne, invece, gli **obiettivi specifici**, così come già detto per quelli generali, anche questi ultimi saranno meglio analizzati e dettagliati dalle singole amministrazioni competenti nella parte speciale della relazione e, in maniera ancor più approfondita, nelle relazioni che accompagneranno i decreti legislativi attuativi.

In questa sede si enunciano quelli comuni a tutti i settori:

- **Liberalizzazione, semplificazione**, anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari, **reingegnerizzazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi**, quali elementi indispensabili per la riduzione di oneri e tempi per cittadini e imprese, sia nei settori già oggetto di ricognizione (sulla base di precedenti interventi, come ad esempio gli incendi boschivi), sia in alcuni, rilevanti, settori finora esclusi, come, ad esempio, la salute, la disabilità, il turismo, (per la risoluzione delle criticità segnalate nella precedente sezione ai paragrafi 1.1.; 1.1.1.; 1.1.2; 1.2.; 1.3);
- **Accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività** e che sono tra loro strettamente connessi o strumentali, riducendo il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti e unificare gli atti autorizzativi e gli altri titoli abilitativi
- **Uniformità e digitalizzazione delle procedura**
- **Unicità, contestualità, completezza, chiarezza e semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività** (obiettivo con natura trasversale ma che è finalizzato a risolvere principalmente le problematiche evidenziate nella precedente sezione ai paragrafi 1.1.; 1.1.1);
- **Eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea**, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;
- **Garantire una regolazione chiara, efficace, di facile reperimento e interpretazione;**
- **Organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività**, ove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;

- **Realizzazione della piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi** (per la risoluzione delle criticità segnalate nella precedente sezione ai paragrafi 1.1.; 1.1.1.; 1.1.2; 1.2. e, in particolare, al punto 1.3);
- **Monitoraggio degli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e loro comunicazione**, al fine di assicurarne la rapida implementazione a tutti i livelli amministrativi, e contemporaneamente la corretta informazione ai cittadini (per la risoluzione delle criticità segnalate nella precedente sezione ai paragrafi 1.1.; 1.1.1.; 1.1.2; 1.2.; 1.3).

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Si ritiene che i principali indicatori saranno, tra gli altri, i seguenti:

- Riduzione dei costi, diretti ed indiretti, posti a carico dei cittadini e delle imprese nell'ambito dei procedimenti amministrativi;
- Riduzione delle ore lavoro dedicate dalle imprese e dai cittadini per l'assolvimento di obblighi burocratici;
- Riduzione del c.d. *elapsed time* necessario alla PA per l'espletamento delle procedure amministrative;
- Riduzione del numero di procedimenti amministrativi che regolano il medesimo settore di interesse;
- Riduzione del numero degli adempimenti per usufruire di servizi pubblici o per avviare e gestire l'esercizio di un'attività di impresa;
- Incremento della qualità normativa italiana, con contestuale riduzione del numero di leggi vigenti;
- Riduzione del numero di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;
- Riduzione del c.d. Indice della burocrazia o della c.d. Intensità della pressione burocratica sui cittadini e sulle imprese italiane registrato nei *Country report* periodici della Commissione Europea e nei *report* annuali della Confartigianato;
- Incremento del livello di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi erogati dalla P.A.;
- Incremento del livello di fiducia dei cittadini nei confronti dell'efficienza Pubblica Amministrazione;
- Incremento dell'attrattività del Paese, da intendersi come incremento degli investimenti stranieri registrati nel territorio italiano;
- Incremento del numero dei servizi *online* e, più in generale, dei servizi digitali offerti dalla P.A.;
- Incremento dell'utilizzo di servizi di *e-Government*;
- Emanazione dei singoli decreti legislativi oggetto di delega secondo i rispettivi principi e criteri direttivi.

Nella parte speciale della presente relazione, tali indicatori vengono dettagliati in maniera più approfondita dalle singole Amministrazioni competenti facendo riferimento al settore di intervento per cui si intende delineare criteri e principi specifici di delega.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida alle criticità segnalate con urgenza e a gran voce da cittadini, imprese e Istituzioni comunitarie (già descritte nella Sezione 1 della presente relazione), né consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti nella Sezione 2.

Inoltre, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti con l'adesione al Piano di ripresa e resilienza. Le altre soluzioni alternative, quali, ad esempio, l'utilizzo di interventi di carattere normativo ordinario o, in alternativa, di tipo amministrativo di secondo livello (come l'emanazione di circolari, di richiami, di *vademecum*) non consentirebbero di ottenere, sotto il profilo della celerità e della generalità, dell'uniformità, della coerenza, l'effetto richiesto dalla *milestone* M1C1-60 e dalla *milestone* M1C1-61 del PNRR, con il conseguente aggravarsi delle problematiche ampiamente evidenziate nella Sezione 1, a cui si aggiungerebbero delle conseguenze nefaste sul piano economico, come ad esempio, il ritardo nell'erogazione delle risorse stabilite nell'ambito del PNRR dalla Commissione europea.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

L'individuazione dei destinatari potrà essere effettuata in modo più preciso soltanto nella parte speciale della presente relazione.

Ad ogni modo, è possibile osservare che sono

➤ **Destinatari diretti** delle disposizioni contenute nell'intervento normativo in parola:

- a) il Governo e, in particolare, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, ed ancora, i Ministri competenti per materia in relazione alle singole disposizioni del presente provvedimento, individuati nel Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nel Ministro delle imprese e del made in Italy (articolo 2), il Ministro del turismo (articoli 3), il Ministro dei trasporti (articoli 4-5-6-7), il Ministro della salute (articoli 8-24-25-26), il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 10), il Ministro della giustizia (articoli 12 e 13), il Ministro dell'istruzione e del merito (articoli 16-17-18), il Ministro dell'università e della ricerca (articoli 19-20-21-22), il Ministro per la disabilità (art. 27), il Ministro dell'interno (articoli 11, 12, 28, 29, 30) (rispetto alle singole misure rientranti nella propria competenza;
- b) cittadini, imprese e singole categorie professionali (per un'analisi di maggior dettaglio delle categorie di cittadini ed imprese interessate dalle singole disposizioni, si rinvia alla parte speciale della relazione);

➤ **Impatti sui destinatari diretti.**

Il Governo e i Ministri sopra indicati, nella qualità di destinatari diretti delle misure previste nello schema di legge di delegazione *de quo* potranno:

- a) giovare di uno strumento normativo che gli consentirà, se ben esercitato, di introdurre:
- b) godere di una maggiore fiducia da parte dei cittadini rispetto al loro operato, accrescendo il loro consenso e la loro credibilità politica a livello nazionale e sovranazionale;
- c) accrescere la fiducia dei cittadini e delle imprese rispetto all'operato e all'efficienza della Pubblica Amministrazione;

d) contribuire ad accrescere l'attrattività, la credibilità e la competitività dell'intero sistema politico ed economico italiano.

I cittadini e le imprese, rinviando, per una più approfondita analisi degli impatti specifici alle singole relazioni della parte speciale, potranno in via generale giovare:

- di un servizio pubblico più efficace ed efficiente;
- di una riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche o delle istanze presentate presso una Pubblica Amministrazione;
- di procedure amministrative più snelle e scevre da inutili doppioni o di passaggi non necessari;
- di una normativa più chiara e meno complessa.

In linea generale, tale intervento investirà in via indiretta tutta la popolazione italiana - al 31 dicembre 2023 pari a **59.030.133** - con effetti più pregnanti per quelle fasce di età socialmente più attive (20-64 anni) e che si confrontano quotidianamente con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare:

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	2.142.833	1	0	0	1.101.059 51,4%	1.041.775 48,6%	2.142.834	3,8%
5-9	2.523.316	1	0	0	1.297.136 51,4%	1.226.182 48,6%	2.523.317	4,3%
10-14	2.823.641	3	0	0	1.453.792 51,5%	1.369.852 48,5%	2.823.644	4,8%
15-19	2.885.093	974	7	43	1.482.037 51,7%	1.384.050 48,3%	2.866.117	4,9%
20-24	2.876.029	46.729	76	507	1.532.384 52,4%	1.390.957 47,6%	2.923.341	5,0%
25-29	2.680.758	315.331	458	4.798	1.550.618 51,7%	1.450.727 48,3%	3.001.345	5,1%
30-34	2.177.785	1.008.298	2.082	23.434	1.631.425 50,8%	1.580.224 49,2%	3.211.649	5,4%
35-39	1.609.667	1.730.314	6.343	66.548	1.717.489 50,3%	1.695.383 49,7%	3.412.872	5,8%
40-44	1.380.384	2.351.990	16.585	139.126	1.935.510 50,0%	1.932.574 50,0%	3.868.084	6,6%
45-49	1.271.912	3.047.001	38.920	252.037	2.293.863 48,8%	2.316.007 50,2%	4.609.870	7,8%
50-54	986.442	3.402.441	78.137	340.217	2.375.261 49,4%	2.431.976 50,6%	4.807.237	8,1%
55-59	716.755	3.511.697	143.381	354.302	2.324.641 49,1%	2.410.494 50,9%	4.735.135	8,0%
60-64	457.526	3.084.787	226.639	284.333	1.980.517 48,4%	2.092.767 51,6%	4.053.284	6,9%
65-69	307.162	2.681.056	339.640	199.584	1.683.212 47,7%	1.844.230 52,3%	3.527.442	6,0%
70-74	234.630	2.454.336	537.118	142.837	1.577.285 48,8%	1.791.634 53,2%	3.368.919	5,7%
75-79	164.339	1.727.433	675.123	82.622	1.191.663 45,0%	1.457.624 55,0%	2.649.287	4,5%
80-84	138.625	1.207.739	889.450	48.109	659.390 42,0%	1.324.533 58,0%	2.283.923	3,9%
85-89	88.967	521.097	773.501	19.687	519.985 37,1%	881.207 62,9%	1.401.252	2,4%
90-94	44.289	142.238	447.357	6.455	192.933 30,1%	447.405 69,9%	640.338	1,1%
95-99	12.711	17.348	128.893	1.348	35.440 22,1%	124.856 77,9%	160.298	0,3%
100+	1.906	1.243	16.414	151	3.287 16,7%	16.427 83,3%	19.714	0,0%
Totale	25.481.769	27.252.057	4.320.122	1.976.185	28.818.956 48,8%	30.211.177 51,2%	59.030.133	100,0%

➤ **Destinatari indiretti e relativi impatti:**

Anche in questo caso, possono individuarsi, quali destinatari indiretti delle singole misure, cittadini ed imprese, che beneficeranno delle semplificazioni introdotte nei settori di riferimento. Nel rinviare alla parte speciale per una più precisa categorizzazione degli stessi, si pensi, a solo titolo esemplificativo, alle misure in materia di turismo (art. 4) che, pur avendo quali dirette destinatarie (e beneficiarie) della disposizione le strutture alberghiere, che possono utilizzare ad uso parcheggio per il carico e lo scarico di bagagli sedimi stradali pubblici, impattano positivamente su tutti i cittadini fruitori delle strutture medesime. O ancora, con riferimento alle disposizioni in materia di traduzioni

giurate (art. 13), la misura, oltre a semplificare le attività dei periti, impatterà positivamente su tutti i fruitori del sistema giustizia in termini di riduzione dei tempi ed efficientamento delle procedure.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

A. Effetti sulle PMI:

Per come più approfonditamente precisato nelle singole relazioni formulate da ciascuna amministrazione competente per materia e che sono di seguito riportate, le disposizioni in esame, produrranno degli effetti indiretti positivi su quelle PMI che operano nei settori oggetto del presente schema di legge, in quanto la riduzione degli oneri burocratici posti a loro carico e dei tempi di risposta da parte della P.A. - mediante la previsione di procedure più snelle e meno gravose - determinerà una riduzione dei rispettivi costi di impresa, sia diretti ed indiretti, con la concreta possibilità di colmare il *gap* di competitività con le imprese straniere sulle quali, ad oggi, grava un indice di pressione burocratica nettamente più basso rispetto a quello registrato in Italia.

B. Effetti sulla concorrenza: l'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati. Non vengono introdotte disposizioni limitative della concorrenza; al contrario, le norme in commento consentono di ridurre il carico degli oneri burocratici gravanti sulle imprese e sui cittadini e di diminuire i tempi di attesa, generando un effetto positivo sulla concorrenza e sulla competitività del Paese. In ogni caso, nella parte speciale della presente relazione, tali effetti vengono analizzati in maniera più approfondita dalle singole Amministrazioni competenti facendo riferimento allo specifico settore di intervento.

C. Oneri informativi: il provvedimento, avente ad oggetto semplificazioni delle procedure, mira, invero, alla riduzione degli oneri informativi esistenti, la cui entità potrà essere meglio valutata *ex post*. In ogni caso, nella parte speciale della presente relazione, tali oneri vengono dettagliati in maniera più approfondita dalle singole Amministrazioni competenti facendo riferimento allo specifico settore di intervento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea come, peraltro, specificato nella relazione ATN.

4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Si ritiene che gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire in tempi brevi il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa. Come già ampiamente evidenziato, tali obiettivi sono perfettamente in linea con le esigenze più volte rappresentate in sede nazionale ed europea e rispondono all'indifferibile necessità di introdurre nel Paese misure di semplificazione e di accelerazione, in comparti strategici e a tutela dei soggetti più fragili (che vivono quotidianamente una condizione di disabilità), per ridurre gli oneri burocratici, le incertezze, i tempi di attesa gravanti sugli operatori economici e, soprattutto, sui cittadini, incrementare la produttività delle imprese, migliorare l'azione amministrativa rendendola più efficace, con ricadute positive per l'intera collettività.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 ATTUAZIONE

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio in esame sono tutte le amministrazioni che, per il tramite delle proprie articolazioni interne, dovranno garantire la piena attuazione dei principi e delle nuove procedure sancite nelle materie oggetto del provvedimento.

5.2 MONITORAGGIO

La definizione di norme e di interventi organizzativi, procedurali e tecnologici di semplificazione rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire una riduzione del carico burocratico che grava su cittadini e imprese. Per garantire un'azione efficace, l'amministrazione deve dotarsi di strumenti di presidio dell'effettività delle misure adottate e della loro capacità di raggiungere i beneficiari finali. Il monitoraggio rappresenta, quindi, un'attività fondamentale e trasversale all'articolato processo di semplificazione normativa ed amministrativa. Il monitoraggio deve essere avviato precocemente durante il percorso di attuazione, in quanto, esso fornisce alle amministrazioni responsabili un *feedback* sullo stato di avanzamento delle misure adottate, consentendo di identificare tempestivamente eventuali criticità e di definire gli opportuni interventi correttivi. In linea generale, il monitoraggio consentirà di esprimere un giudizio sull'efficacia degli stessi, in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati e di impatto finale sui destinatari. Oltre a fornire alle amministrazioni responsabili uno strumento di gestione e verifica del programma di riduzione degli oneri, la valutazione assicurerà l'*accountability* dell'azione pubblica, in quanto permetterà di restituire agli *stakeholders*, ma anche agli organi di rappresentanza politica e ai cittadini, un bilancio periodico sui risultati raggiunti.

Tale attività di monitoraggio e controllo sarà, in primo luogo, effettuata dalle amministrazioni rispetto alle singole misure rientranti nella propria competenza.

In questo contesto, un ambito di indagine rilevante, sebbene non esclusivo, sarà costituito dalla percezione degli *stakeholders* circa l'entità delle riduzioni realizzate. In ogni caso, le specifiche dimensioni da indagare e le fonti informative da utilizzare o da attivare saranno stabilite, caso per caso, sulla base delle caratteristiche di ciascuna area di regolazione, assicurando il coinvolgimento delle associazioni delle imprese e dei cittadini.

Uno strumento molto utile di monitoraggio potrà essere individuato nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione 2020-2026, la quale prevede una periodica attività di monitoraggio sull'attuazione delle attività di semplificazione (incluse, pertanto, anche quelle relative alle deleghe oggetto del presente schema di legge), integrata con segnalazioni e suggerimenti sulle eventuali criticità emerse in fase di attuazione.

L'Agenda assicura, in quest'ottica, il confronto e lo scambio di informazioni con le associazioni dei cittadini utenti e consumatori e con le associazioni imprenditoriali, attività essenziali per il raggiungimento ed il consolidamento degli obiettivi.

Le funzioni di indirizzo e di verifica dell'attuazione dell'Agenda sono svolte da un Comitato interistituzionale con il supporto di un Tavolo tecnico appositamente istituito, che aggiornano periodicamente l'Agenda sulla base degli esiti del monitoraggio, nonché della prosecuzione delle attività di istruttoria e di consultazione degli *stakeholders*, inserendo nuovi interventi e modificando, laddove necessario, le azioni già previste.

Nella parte speciale della presente relazione, l'attività di monitoraggio viene analizzata in maniera più dettagliata dalle singole Amministrazioni competenti facendo riferimento allo specifico settore di intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'A.I.R.

Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, questa amministrazione ha avviato una consultazione ristretta (con i soli soggetti pubblici), secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di analisi e proposte, con i Ministeri competenti per materia. Nell'ambito della propria competenza, i Ministeri competenti hanno poi effettuato, per come si vedrà nella parte speciale, consultazioni con gli *stakeholders* di riferimento.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il provvedimento, nella fase di studio, analisi dei costi e dei benefici, valutazione delle risorse economiche da impiegare, etc., è stato esaminato ed elaborato direttamente dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione.

PARTE SPECIALE

Articolo 2 - Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

Amministrazione competente: Ministero delle imprese e del Made in Italy

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del Made in Italy

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disposizione dell'articolo 2 "Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet" modifica gli articoli 17-bis e seguenti del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

L'intervento normativo in esame si applica ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto nell'ambito del territorio nazionale, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione.

L'aspetto innovativo della disposizione in esame risiede nella metodologia di calcolo del valore del pallet, che non viene più demandata ad un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti secondo il regime convenzionale riconosciuto dalle Organizzazioni che nell'ambito di ciascun Sistema-pallet adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), e ne danno attuazione effettuandone il calcolo e pubblicandone il valore sul proprio sito web ufficiale, oltre a garantire ai sensi del comma 10 una attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.

La nuova formulazione dell'articolo 17ter comma 9 prevede infatti l'adozione di un meccanismo di determinazione del valore medio di mercato dei pallet precisando ruoli, responsabilità e tempistiche di rilevazione per i soggetti "Sistemi pallet" tenuti a tale adempimento. Tale determinazione si rende necessaria per dare concreta attuazione a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo (definizione di buono pallet).

Con riferimento all'attuale meccanismo di determinazione dei prezzi dei pallet le norme in vigore (v. Legge 51/22) non disciplinano tale meccanismo rimandando all'emanazione di un apposito DM (v. art. 17 ter comma 6). Per ovviare alla mancata emanazione del citato DM, il MIMIT ha condiviso con le Associazioni di categoria ed i Consorzi di settore l'introduzione nel nuovo testo di norma della descrizione del meccanismo di determinazione del prezzo medio dei pallet per superare le criticità che caratterizzano la situazione vigente per i vari operatori della filiera.

Le associazioni di categorie hanno infatti segnalato una serie di problematiche nell'applicazione dell'attuale disciplina soprattutto in termini economici in relazione ai costi per il recupero dei pallet superiori al valore degli stessi oltre al rischio di potenziali danni ambientali qualora i pallet arrivati a fine ciclo vengano smaltiti in modo non conforme alla normativa vigente.

Le principali criticità che caratterizzano la situazione vigente sono d'altronde le stesse che hanno

favorito l'adozione della Legge 51/22, ossia la necessità di disciplinare tramite una norma il sistema di interscambio dei pallet. Il fenomeno principale che la norma intende contrastare è proprio quello che avviene durante la consegna delle merci ai clienti utilizzatori. In tale momento, la quantità di pallet interscambiati e quindi restituiti al mittente viene sistematicamente inevasa a causa di obiezioni sulla qualità, unilateralmente definite dal ricevente che se ne appropria a volte anche gratuitamente e in modo improprio. La legge 51/22 ha opportunamente disciplinato tale fattispecie ma lasciando inevasi alcuni aspetti operativi rilevanti, appunto demandati ad un emanando DM.

La nuova formulazione della norma migliora l'impianto complessivo del provvedimento e, soprattutto, lo completa con le parti mancanti rendendolo pienamente applicabile. Tale nuova formulazione è stata condivisa e accettata da tutte le Associazioni di categoria e consorzi di rilevanza nazionale rappresentati da: Assologistica, Confindustria, Federalimentare, Federdistribuzione, FederlegnoArredo, Union Food, Consorzio Rilegno (Sistema Conai) e Consorzio Servizi Legno Sughero rappresentativi di un ampio comparto di imprese italiane di varia dimensione e localizzazione. Imprese che fanno parte di diverse filiere produttive, spesso concorrenti tra loro ma che hanno trovato un punto di sintesi e condivisione nei contenuti della disposizione in esame.

I dati relativi alla dimensione economica del settore economico coinvolto (andamento della produzione e delle importazioni, andamento dei prezzi dei pallet, ecc.), con particolare riferimento al numero di imprese esistenti e alla loro dimensione rappresentati dalle principali Associazioni e Consorzi è di complessa definizione in quanto riconducibile non esclusivamente a quello rappresentato da aziende produttrici e riparatrici di pallet bensì a tutti quei settori che sono utilizzatori di tale imballaggio (produzione industriale in genere e alimentare in particolare, logistica, grande distribuzione organizzata).

Se si considera il numero di pallet, individuati a livello tecnico dalla European Pallet Association (EPAL), movimentati e presenti sul mercato nazionale le stime disponibili rilevano il volume (unità) totale in circa 400 milioni su base annua. I pallet interscambiati possono raggiungere quindi in valore 4.400 milioni di euro in base al calcolo di un valore medio di ciascun pallet di circa 11 euro che tiene conto della volatilità dei prezzi sul mercato (fonte: Assologistica).

Sul mercato anche i pallet EUR-UIC, che possiedono le caratteristiche previste dalla legge vigente, sono considerati interscambiabili di cui si possono fornire solo delle stime da parte degli operatori del settore che valuta intorno al 30% del totale dei pallet EPAL il numero di tali pallet interscambiati pari a circa 120 milioni euro di unità su base annua.

Sulla base dei dati disponibili riferiti al solo sistema EPAL il volume totale (unità) di pallet immessi sul mercato (nuovi e riparati) è di circa 20 milioni su base annua (fonte RILEGNO-CONAI).

Tale volume viene rimesso sul mercato a causa principalmente della sottrazione subita dagli operatori al momento della consegna della merce movimentata. L'onere che ricade sugli operatori è pertanto stimabile nel numero di pallet che devono necessariamente essere integrati sul mercato ogni anno in media su base annua pari al 30% di quelli effettivamente circolanti stimati in circa 20 milioni di pallet secondo Assologistica.

La disposizione in esame ha quindi come obiettivo principale quello di fornire ai vari attori delle filiere industriali che movimentano merci su pallet delle regole certe in merito alla restituzione degli stessi ai legittimi proprietari.

La disposizione in esame ha inoltre la finalità di semplificare le disposizioni in materia di interscambio dei pallet e di ovviare alle criticità che sono emerse in fase di attuazione delle previsioni in materia, contenute nel decreto-legge 21/2022, in ragione delle difficoltà di definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17-ter il valore di mercato dei "pallet". La disposizione consiste in una vera e propria risposta dal mercato che sostituisce la definizione normativa dei prezzi con un regime di natura convenzionale.

La nuova disciplina del sistema di interscambio di pallet con riferimento alle modalità di funzionamento e di controllo demanda l'attuazione di tali attività esclusivamente ad organizzazioni private i.c.d. "Sistemi-pallet" (comma 2, lett. e) ed alle Associazioni della filiera tramite la redazione di Linee guida in quanto è stato dimostrato l'impossibilità e l'inefficienza per una corretta gestione dell'interscambio di prevedere per una amministrazione pubblica obblighi di controllo e monitoraggio, ad invarianza di spesa, sugli scambi di pallet per l'intera filiera del territorio nazionale.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale unica amministrazione richiamata dalla disposizione, è destinatario unicamente delle Linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative che, d'intesa con i.c.d. "Sistemi-pallet", sono coinvolte nel sistema di interscambio di cui dal comma 13.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento è stato quello della soluzione dei problemi operativi delle varie aziende della produzione, della logistica e della distribuzione nella movimentazione dei pallet EPAL con la gestione di un buono rappresentativo di merci e con l'obiettivo specifico di non incidere nei processi attuali pur garantendo ai proprietari dei pallet il diritto alla restituzione di un bene conforme o di un controvalore.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore di riferimento in grado di misurare l'attuazione e l'efficacia nel tempo del provvedimento in esame è rappresentato dal numero di reintegro dei pallet sul mercato. Sulla base di dati disponibili tale indicatore si attesta in media sul 30% sul totale dei pallet interscambiati che devono essere reintegrati nel mercato, mentre si prevede una sensibile riduzione di tale indicatore successivamente all'adozione della nuova norma.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Rispetto all'opzione zero di non intervento si è ritenuto opportuno operare la scelta normativa di riscrittura degli articoli 17-bis e 17-ter, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per rendere più intellegibile la disciplina applicabile al settore. Il merito dell'intervento è frutto dell'interlocuzione con tutte le Associazioni di categoria e consorzi di rilevanza nazionale rappresentati da: Assologistica, Confindustria, Federalimentare, Federdistribuzione, FederlegnoArredo, Union Food, Consorzio Rilegno (Sistema Conai) e Consorzio Servizi Legno Sughero, rappresentativi di un ampio comparto di imprese italiane di varia dimensione e localizzazione. Imprese che fanno parte di diverse filiere produttive, spesso concorrenti tra loro ma che hanno trovato un punto di sintesi e condivisione nei contenuti della disposizione in esame.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La nuova disciplina prevede impatti economici e ambientali positivi per i settori maggiormente coinvolti nel sistema di interscambio dei pallet come quello alimentare e della logistica.

L'intervento prevede una riduzione dei costi per le aziende proprietarie dei pallet, un miglior rapporto commerciale tra attori della filiera ed un rafforzamento dei c.d. "Sistemi pallet" con la possibilità di collaborare alla redazione di linee guida operative in vista di una maggiore legalità nelle operazioni di interscambio di pallet sul territorio nazionale.

Si stima che le nuove norme possano sensibilmente ridurre la necessità di reintegro regolare sul mercato con beneficio per tutti i settori utilizzatori (industria, alimentare, commercio, logistica).

L'impatto di contrasto al commercio illegale è di difficile misurazione, tuttavia, si prevede che la disposizione in esame porterà ad una regolazione del mercato e alla certezza di controlli sulle pratiche irregolari.

Si prevedono impatti positivi sul consumatore finale in quanto attualmente i maggiori costi per il reintegro dei pallet gravano sui prezzi al consumo.

La disposizione in esame consentendo di sviluppare e rendere più efficiente il sistema dei pallet EPAL, permette una serie di benefici che ricadono sul consumatore e sostengono l'efficienza ed efficacia del sistema di aziende italiane nelle filiere della produzione e della commercializzazione.

Le nuove norme, inoltre, consentono di produrre benefici nel campo della sicurezza sul lavoro per due ordini di motivi: 1) il riferimento obbligatorio alla norma UNI EN ISO 445 consente di garantire il rispetto di criteri di sicurezza costruttiva dei pallet. 2) la possibilità di descrivere sul documento di trasporto il livello qualitativo di usura del pallet (Art 17ter comma 1) consente agli operatori addetti al carico/scarico e alla movimentazione di magazzino di conoscere, con un maggiore livello di profondità informativa, le differenze qualitative dei pallet così da destinarli agli usi più appropriati (ad. es. pallet classe A per movimentazione merci pesanti su piani alti magazzino automatico; pallet classe C per movimentazione merci posate a terra senza uso del muletto).

La disposizione in esame favorisce comportamenti rispettosi dei principi di economia circolare e sostenibilità ambientale in un'ottica di transizione ecologica attraverso l'ottimizzazione del riutilizzo dei pallet interscambiabili che produrrà minore consumo di materie prime sfruttando le possibilità di riciclo a fine vita dei pallet (pannelli truciolari per mobili) con effetti virtuosi sull'impatto ambientale.

4.2 Impatti specifici

Le disposizioni hanno un impatto specifico sugli operatori economici che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito, i pallet, i quali sono obbligati a determinate modalità di consegna e restituzione degli stessi ovvero nel caso di impossibilità a provvedere all'interscambio, all'emissione contestuale di buoni pallet.

Si ritiene che le disposizioni in esame non abbiano effetti distorsivi della concorrenza né si ravvisano impatti negativi o oneri aggiunti per le PMI.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La motivazione riferita all'opzione di intervento preferita risiede nella opportunità di definire un supporto normativo al nuovo regime a carattere convenzionale per prevenire inadempimenti da parte degli operatori del mercato rendendo vincolante l'individuazione ed il monitoraggio dei prezzi per il sistema di interscambio dei pallet.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione di intervento i soggetti responsabili sono le stesse organizzazioni che nell'ambito di ciascun sistema-pallet effettuano una attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.

5.2 Monitoraggio

All'esito delle attività di vigilanza e monitoraggio ed alle consultazioni esterne con gli operatori dei settori coinvolti, sono emerse evidenti criticità in punto di applicabilità della disciplina esistente. Si ritiene che il provvedimento presentato sia in grado di garantire regole certe e di sicura applicabilità.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Le consultazioni svolte hanno previsto una fitta interlocuzione tra le Associazioni, le quali hanno manifestato una piena e convinta adesione ad un "sistema" che rimette alle organizzazioni nazionali e europee e internazionali di riferimento la definizione della metodologia per calcolare il valore del pallet.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La valutazione è stata condotta dalla Divisione III della DG Politica industriale in coordinamento con la DG Mercato e con la cooperazione dei principali stakeholders. In particolare, le consultazioni svoltesi nel corso del 2022-2023 hanno coinvolto i principali attori in rappresentanza di: Assologistica, Confindustria, Federalimentare, Federchimica, Federdistribuzione, FederlegnoArredo, Unione Italiana Food e sistema di pooling (CHEP), Consorzio Rilegno (Sistema Conai), Consorzio servizi legno sughero e UNI.

Articolo 3 - Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina**Amministrazione competente:** Ministero del turismo**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero del turismo**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La presente relazione descrive l'analisi d'impatto riguardante l'articolo 3 del disegno di legge recante *"Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"*.

L'analisi è svolta in coerenza con il disposto dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017.

Per quanto di competenza della scrivente Amministrazione, si rappresenta che l'intervento normativo in esame è diretto ad apportare modifiche alla legge quadro sull'ordinamento della professione di guida alpina la quale, allo stato, vede coinvolti quasi 2.500 iscritti.

La normativa attualmente vigente si rivela carente nel perseguire l'obiettivo in quanto presenta una serie di restrizioni e ostacoli che impediscono l'accesso alla professione di guida alpina e circoscrivono l'ambito di azione di alcuni operatori. La proposta normativa in esame intende eliminarne le suddette limitazioni, consentendo agli aspiranti guide di svolgere la propria attività senza dover rispettare vincoli di avanzamento professionale, semplificando le condizioni di idoneità psico-fisica richieste e agevolando la possibilità per gli accompagnatori di media montagna di operare in aree rocciose e innevate durante la stagione invernale. Tale iniziativa perseguirebbe pertanto l'obiettivo di garantire un accesso più agevole alla professione di guida alpina, nonché una maggiore parità di trattamento, anche in considerazione dell'attuale proliferazione di attività non regolate che si sovrappongono alla professione di accompagnatore di media montagna.

La misura proposta vede, pertanto, coinvolti non soltanto le aspiranti guide, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli accompagnatori di media montagna, quali destinatari diretti, ma anche i cittadini, i quali, nel settore regolato dalla norma in esame, beneficiano di soggetti esperti e competenti nei servizi resi in ambienti montani.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo di cui all'articolo 3 si inserisce nell'ambito dell'ordinamento della professione di guida alpina, apportando opportune modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6. Preliminarmente, occorre inquadrare tale professione e chiarire i problemi che hanno condotto alle modifiche attuate mediante l'articolo in esame.

La legge quadro n. 6 del 1989 disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina, individuando nel Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane (Co.Na.Gai.) l'organo giuridico di autogoverno delle professioni di guida alpina, aspirante guida, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, con funzione di coordinamento dei Collegi regionali per le questioni di interesse comune.

La regolamentazione di tale professione è stata ritenuta necessaria ai fini di tutelare l'utenza, soprattutto in ragione degli intrinseci pericoli dell'ambiente montano e delle peculiarità di tale settore.

Invero, pur essendo una professione "antica", è quanto mai evidente l'attualità dell'interesse stante la crescita degli iscritti e della continua espansione del mercato dell'accompagnamento outdoor su

“terreno d'avventura”. Le guide alpine esprimono un patrimonio di professionalità materiale e immateriale che si è formato sulle grandi montagne ma che è richiesto in “attività di nicchia” che hanno sempre più appassionati (ad es. i trekking di più giorni sulle scogliere del Mediterraneo, l'arrampicata su roccia sulle falesie di cui il nostro Paese è ricco, le salite sui vulcani siciliani).

Oggi le guide alpine, le aspiranti guide, gli accompagnatori di media montagna e le guide vulcanologiche sono ordinate in 14 collegi territoriali in rappresentanza di 12 regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Secondo i dati forniti dal Co.Na.Gai, l'ordine professionale in questione conta oggi 2391 iscritti di cui 1165 guide alpine, 139 aspiranti guida, 1014 accompagnatori di media montagna e 79 guide vulcanologiche.

Tuttavia, tali numeri risultano in costante aumento, anche a dimostrazione del fatto che si tratta di professioni che attirano i giovani e che offrono reali prospettive di lavoro in forza di una polivalenza che incontra nicchie di mercato diversificate.

Orbene, la disposizione in esame intende apportare alcune semplificazioni che incidono, in modo sostanziale, sull'ordinamento della professione di guida alpina, disciplinato dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6.

In particolare, al fine di operare una parificazione di trattamento con la disciplina prevista per l'attività di maestro di sci, si è ritenuto necessario eliminare l'obbligo di possedere il certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza per l'iscrizione negli albi delle guide alpine - maestro di alpinismo. Invero, tale certificato risulta ultroneo rispetto ai previsti obblighi di certificazione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, comportando eccessive lungaggini burocratiche non richieste per professioni che possano essere assimilate a quella in questione.

Un ulteriore problema da affrontare è relativo al necessario conseguimento, da parte dell'aspirante guida, del grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui si è conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida.

Tale conseguimento obbligatorio impediva di considerare la professione di aspirante guida tra le abilitazioni tecniche a tutti gli effetti e creava, inoltre, una disorganicità della disciplina tra le regioni che si traduceva in una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori del settore.

Ancora, con riferimento alla professione di accompagnatore di media montagna, interessato dalla modifica prevista dall'articolo 3, comma 2, lett. c), si evidenzia che il mancato adeguamento della richiamata professione ai cambiamenti sopravvenuti ha condotto ad una proliferazione di figure “non professionali” che svolgono attività con il pubblico pur essendo prive dell'adeguata formazione, vanificando il senso della tutela pubblicistica della professione in questione.

L'esigenza di un accompagnamento escursionistico qualificato è sentita in molte parti d'Italia, particolarmente in quelle aree dove non sono presenti le guide alpine.

Attualmente espletano l'attività di accompagnatore sia operatori regolarmente abilitati, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, sia soggetti privi di una formazione riconosciuta, sia ancora altri soggetti provvisti di titoli conseguiti in forza di legislazioni concorrenti degli enti locali.

La formazione assente o approssimativa, le difformità nelle competenze tra aree geografiche, l'inadeguatezza delle coperture assicurative e previdenziali e la mancata iscrizione negli appositi elenchi speciali rendono, attualmente, aleatoria ogni pretesa identità professionale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Tra gli obiettivi di interesse generale perseguiti dall'articolo 3 figurano: favorire l'accesso al primo grado della professione (aspirante guida) e il suo mantenimento nel tempo; consentire agli accompagnatori di media montagna di svolgere la propria attività anche in zone rocciose e innevate, estendendo l'esercizio della professione al di là della stagione estiva e promuovendo la concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori del settore.

L'intervento normativo mira quindi a prevenire i rischi legati ad una disparità di trattamento tra gli operatori del settore, promuovendo la concorrenza e la parità di condizioni con altre figure professionali.

L'intervento mira, altresì, ad evitare l'applicazione di restrizioni territoriali all'esercizio della professione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di libera circolazione di servizi, nonché a contrastare forme di abusivismo nello svolgimento dell'attività da parte di soggetti che non rispettino lo *standard* minimo nazionale richiesto per lo svolgimento di tali particolari professioni.

Tra gli obiettivi specifici che la norma si prefigge figurano: la soppressione del comma 4 dell'articolo 3 relativo all'obbligo di passaggio al secondo grado della professione (guida alpina-maestro di alpinismo) entro il termine di dieci anni; il superamento dell'esclusione dell'accompagnamento in zone rocciose e innevate per gli accompagnatori di media montagna.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori dell'efficacia delle misure possono essere individuati nel tempo necessario per completare la procedura di iscrizione negli albi (per quanto concerne l'espunzione del possesso del certificato di idoneità psico-fisica), nel numero di aspiranti guida che mantengono tale qualifica oltre il termine di dieci anni e nel numero di escursioni su zone rocciose effettuate con accompagnatori di media montagna.

3. OPZIONE DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento si presenta necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti descritti nel precedente paragrafo a cui si rinvia.

L'opzione zero ossia di non intervento si ritiene non percorribile in quanto la normativa attualmente vigente si rivela carente nel perseguire l'obiettivo in quanto presenta una serie di restrizioni e ostacoli che impediscono l'accesso alla professione di guida alpina e circoscrivono l'ambito di azione di alcuni operatori. La proposta normativa in esame intende eliminarne le suddette limitazioni, consentendo agli aspiranti guide di svolgere la propria attività senza dover rispettare vincoli di avanzamento professionale, semplificando le condizioni di idoneità psico-fisica richieste (operando in tal senso una parificazione di trattamento con la disciplina prevista per l'attività di maestro di sci) e agevolando la possibilità per gli accompagnatori di media montagna di operare in aree rocciose e innevate durante la stagione invernale.

Si precisa, inoltre, che con riferimento alle professioni in questione, sono state presentate due proposte di legge di analogo contenuto:

- proposta di legge recante "*Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti l'ordinamento delle professioni del turismo montano*", presentata il 17 ottobre 2022 presso la Camera dei deputati e assegnata alla Commissione VII Cultura il 13 febbraio 2023;

- proposta di legge recante "Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna" presentata il 19 ottobre 2022 presso il Senato della Repubblica e assegnata alla Commissione 7° Cultura il 14 novembre 2022.

Tuttavia, si è ritenuto più opportuno far confluire le modifiche proposte in un apposito disegno di legge collegato al provvedimento di semplificazione, al fine di procedere più celermente alla realizzazione degli obiettivi di interesse generale.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di destinatari.

L'articolo 3 individua le seguenti categorie di destinatari:

- aspiranti-guide, quali destinatari diretti, i cui benefici attesi consisterebbero nel mantenimento della di tale qualifica nel tempo, senza l'obbligo di conseguire entro il decimo anno dall'abilitazione il grado successivo;
- aspiranti-guide e guide alpine-maestri di alpinismo, quali destinatari diretti, i quali beneficerebbero di tempi più rapidi e meno orpelli burocratici;
- gli accompagnatori di media montagna, quali destinatari diretti, ai quali sarà finalmente concesso di poter svolgere escursioni anche su zone rocciose, eliminando la disparità di trattamento rispetto al parterre di professioni non ordinistiche che svolgono le medesime attività prive di adeguate competenze;
- cittadini, quali destinatari indiretti, i quali risultano portatori di un concreto e attuale interesse a beneficiare di elevati standard di qualità nella prestazione del servizio reso dagli accompagnatori di media montagna. Di conseguenza, il beneficio si riflette su una porzione sempre più in crescita del comparto turistico e sulla capacità attrattiva del Paese.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto attiene alla disposizione di cui all'articolo in esame, non si rilevano effetti su piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale dei mercati.

Non vengono introdotte disposizioni limitative della concorrenza, anzi l'articolo 3 avrà un impatto significativo sulla libera circolazione dei professionisti e dei servizi nell'Unione europea nell'ambito della professione di guida alpina. Eliminando l'obbligo del passaggio al grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro dieci anni, si consente di svolgere a tutti gli effetti la professione di aspirante guida e di realizzare la mobilità dei professionisti in tutta l'Unione, favorendo una maggiore flessibilità nell'esercizio della professione sia in Italia che negli altri Paesi membri.

Ciò offre maggiori opportunità di accesso alla professione di guida alpina, ampliando le opzioni per i consumatori e aumentando la concorrenza tra i professionisti, con conseguente miglioramento della qualità dei servizi offerti.

C. Oneri informativi

L'articolo 3 in parola non introduce nuovi oneri informativi, anzi cerca di predisporre misure in grado di ridurre una parte degli oneri già gravanti sugli esercenti le professioni in commento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo è coerente con il quadro normativo euro-unitario e non introduce livelli di regolazione maggiori rispetto a quanto previsto dallo standard europeo in tale settore.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si ritiene che gli interventi proposti siano in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa, stante l'indifferibile esigenza di introdurre misure di semplificazione e di accelerazione nel comparto del turismo per ridurre gli oneri burocratici, le incertezze e le lungaggini.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Per l'applicazione della norma in commento, non è prevista alcuna adozione di decreti attuativi.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio compete al Segretariato Generale del Ministero del turismo.

Consultazioni svolte nel corso dell'Air

L'intervento normativo in esame è stato predisposto all'esito di consultazioni informali svolte con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore montano. In particolare, dopo un primo incontro tenuto anche alla presenza del Ministro del turismo, è stato proficuo l'incontro, svolto in modalità virtuale il 31 maggio 2023, con il Co.Na.Gai che ha sottolineato la necessità di procedere alla semplificazione di alcune norme della legge quadro sull'ordinamento della professione di guida alpina, al fine di tutelare la parità di trattamento tra tutti gli operatori del settore. Inoltre, l'associazione in parola ha trasmesso al Ministero anche un contributo scritto recante una sintesi delle problematiche esposte.

Percorso di valutazione

La disposizione in commento è stata elaborata dall'Ufficio legislativo del Ministero del turismo.

Articolo 4 - Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere**Amministrazione competente:** Ministero del turismo**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero del turismo**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La presente relazione descrive l'analisi d'impatto riguardante il disegno di legge recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", per gli aspetti di competenza del Ministero del turismo di cui all'articolo 4 del provvedimento in oggetto.

L'analisi è svolta in coerenza con il disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

L'intervento normativo in oggetto si inserisce nell'ambito di un più ampio disegno di semplificazione amministrativa che ha assunto rilevanza strategica nel quadro delle riforme amministrative.

Per quanto di competenza della scrivente Amministrazione, si rappresenta che l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede una modifica del c.d. "Codice della strada", ossia del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare l'inserimento nell'art. 20 del comma 1-bis che introduce la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, con le limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale, secondo cui sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento (rispettivamente strade di tipo A), B), C) e D), ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 285/1992) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; mentre sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali (rispettivamente strade di tipo E) ed F), ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 285/1992), l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di incrementare l'attrattività del comparto alberghiero, ponendo in essere le azioni necessarie affinché quest'ultimo possa mantenere elevati livelli di competitività; nel dettaglio, si tratta di una misura che risponde all'esigenza espressa dagli albergatori di poter contare su spazi esterni per risolvere o quanto meno attutire i problemi di parcheggio che devono affrontare i clienti delle strutture i quali, all'arrivo, non trovano posti auto disponibili su cui lasciare l'autovettura, né aree in cui poter scendere dal mezzo pubblico in tranquillità e sicurezza, con ripercussioni negative sul traffico circostante in quanto l'assenza di spazi adeguati provoca rallentamenti alla circolazione stradale e rischi di incidenti. Parallelamente, l'intervento normativo dota la Pubblica Amministrazione di uno strumento ulteriore per valutare, caso per caso, il bilanciamento di interessi più opportuno tra le istanze espresse dagli operatori economici del comparto e quelle più generali legate alla scorrevolezza e alla sicurezza della circolazione stradale, consentendo di fornire una risposta concreta alle esigenze dei clienti delle strutture alberghiere, soprattutto di coloro che hanno bisogni speciali per la mobilità, quali anziani, famiglie e disabili.

L'analisi svolta ha individuato quali destinatari diretti dell'intervento normativo *de quo* le strutture ricettive alberghiere ed i Comuni, mentre destinatari indiretti sono i clienti delle stesse strutture.

La disposizione in esame, traducendosi in un miglioramento qualitativo dell'offerta turistica, è suscettibile di produrre effetti positivi sulle piccole e medie imprese interessate e di incrementare la competitività del comparto alberghiero nel suo complesso.

L'intervento in parola non genera oneri informativi per i cittadini, li introduce per le strutture alberghiere a fronte però della possibilità di conseguire il bene della vita a cui aspirano.

La norma è stata predisposta all'esito di consultazioni informali svolte sia con le Amministrazioni pubbliche interessate, sia con le organizzazioni più rappresentative degli operatori economici del settore.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo in oggetto si inserisce nell'ambito di un più ampio disegno di semplificazione amministrativa che ha assunto rilevanza strategica nel quadro delle riforme amministrative.

Il tema dell'impatto negativo della burocrazia sullo sviluppo economico e competitivo della Nazione non è nuovo, tuttavia negli ultimi anni, anche a seguito dell'impulso proveniente dalle istituzioni europee (cfr. Consiglio dell'Unione europea Raccomandazione del 9 luglio 2019 sul PNR 2019 dell'Italia, CSR, n. 3, Commissione Europea, Relazione per Paese relativa all'Italia 2020, c.d. Country Report 2020) è stato riportato al centro del dibattito politico e la semplificazione amministrativa e normativa in Italia è divenuta una misura imprescindibile. Le istituzioni europee hanno, infatti, più volte chiesto all'Italia di intervenire in sede legislativa al fine di migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione (cfr. Consiglio dell'Unione europea Raccomandazione del 9 luglio 2019 sul PNR 2019 dell'Italia, CSR, n. 3) rimuovendo gli eccessivi ostacoli burocratici per le imprese (cfr. Commissione Europea, Relazione per Paese relativa all'Italia 2020 (c.d. Country Report 2020).

L'interesse per la semplificazione amministrativa è stato confermato, da ultimo, anche dal Piano di ripresa e resilienza, che ha individuato in essa il volano per facilitare l'efficace realizzazione della ripresa economica dell'Italia e l'accrescimento della relativa competitività nel contesto internazionale.

Nonostante gli sforzi profusi in tale direzione, sia le imprese che i cittadini ritengono che occorra intensificare l'azione per velocizzare le procedure amministrative, eliminando ostacoli procedurali e normativi che finiscono per riflettersi sulla competitività della Nazione e sul benessere dei cittadini.

Al riguardo, dalle rilevazioni effettuate dall'OCSE («Rapporto economico 2021») e dai *Country report* periodici della Commissione europea, emerge che la competitività dell'Italia risulta fortemente penalizzata da alcuni fattori quali l'eccessivo peso di procedure burocratiche complesse e l'iperregolamentazione.

In Italia, il comparto del turismo rappresenta il 6,2% del valore aggiunto nazionale⁴.

Nel 2019, l'Italia, tra i 28 Stati dell'Unione europea, si è collocata nella quarta posizione dopo la Spagna, la Francia e la Germania per numero di presenze totali, con 220,7 milioni di presenze straniere⁵.

La pandemia ha inciso profondamente sui flussi turistici: -66% in Spagna nel 2020, -58% in Italia, -51% in Francia e -49% in Germania. Il 2021 e il 2022 sono stati anni positivi per il comparto del turismo, ma soltanto nel 2023 si è assistito ad un ritorno alla normalità.

⁴ Cfr. «Osservatorio Turismo 2023», pubblicato da Assolombarda.

⁵ Cfr. Annuario statistico italiano 2020, www.istat.it/it/files//2020/12/C19.pdf

La buona *performance* turistica del 2023 si è riflessa sul settore alberghiero italiano che ha beneficiato di un vero e proprio *boom*, i dati di Federturismo-Confindustria hanno evidenziato come nel 2023 si sia verificata una ripresa per le strutture ricettive italiane, in particolare per il settore alberghiero.⁶

Secondo i dati forniti dall'ISTAT, nel 2022, operavano in Italia 32.425 esercizi alberghieri e, nello stesso arco temporale, sono state registrate 252.663.840 presenze nei soli esercizi alberghieri.

In tale contesto, viene chiesto alle istituzioni di mettere in campo le misure più adeguate al fine di consentire alle imprese turistiche di mantenere elevata la competitività, attraendo nuovamente i turisti nazionali e internazionali.

Sotto questo profilo, è importante dare risposta all'esigenza espressa dagli albergatori di poter contare su spazi esterni per risolvere o quanto meno attutire i problemi di parcheggio che devono affrontare i clienti delle strutture i quali, all'arrivo, non trovano disponibili posti auto su cui lasciare l'autovettura, né aree per scendere dal taxi con tranquillità e sicurezza, si pensi ad esempio ai disagi lamentati da persone con mobilità ridotta, penalizzate dall'assenza di aree sulle quali effettuare soste anche temporanee. Le soste necessarie per scendere dalle vetture e scaricare i bagagli, soprattutto in aree urbane ad alta densità di traffico, si traducono in ingorghi, rallentamenti, ostacoli alla circolazione che aumentano il rischio di incidenti oltre che recare un disservizio a tutta la comunità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di incrementare l'attrattività del comparto alberghiero, ponendo in essere le azioni necessarie affinché quest'ultimo possa mantenere elevati livelli di competitività e fornire parallelamente una risposta alle esigenze di mobilità manifestate dagli utenti del comparto senza intralciare o congestionare la circolazione stradale.

Nel dettaglio, gli obiettivi specifici appaiono i seguenti:

- consentire alle strutture alberghiere di usufruire, in via temporanea, tramite concessione, di porzioni di sedimi stradali pubblici per il parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli;
- permettere alla Pubblica Amministrazione (nel caso specifico, ai Comuni) di dotarsi di un ulteriore strumento per compiere le valutazioni di competenza contemperando, da un lato, le esigenze delle strutture alberghiere, dall'altro, l'interesse pubblico alla scorrevolezza della circolazione stradale, eliminando gli ostacoli che possono intralciarla;
- fornire una risposta concreta alle esigenze dei clienti delle strutture alberghiere, in particolare di coloro che hanno bisogni speciali per la mobilità, quali anziani, famiglie e disabili.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori dell'efficacia delle misure possono essere individuati come di seguito:

- numero di istanze presentate dalle strutture alberghiere per ottenere la concessione in via temporanea, a titolo di occupazione di suolo pubblico, per il parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli;

⁶ Cfr. "CSC: dati del turismo da record", pubblicato il 18 dicembre 2023 da Federturismo, Confindustria.

- numero di concessioni di porzioni di sedimi stradali pubblici assegnate dalla Pubblica Amministrazione alle strutture alberghiere per il parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli;
- numero degli incidenti stradali in cui sono coinvolti i clienti delle strutture alberghiere.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero, ossia di non intervento, non risulta percorribile in considerazione del fatto che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - su cui interviene la disposizione dell'art. 4 in commento - nella formulazione attualmente vigente non consente ai Comuni di assegnare in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici alle strutture alberghiere per il parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli.

L'intervento normativo in esame si presenta necessario per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel precedente paragrafo. In particolare, esso introduce, nel testo dell'art. 20 del d.lgs. n. 285/1992, il comma 1-bis, secondo cui: "*Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli*". Il comma 1 dell'art. 20 dispone che sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e secondarie, sulle strade urbane di scorrimento è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali, l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'analisi svolta ha individuato le seguenti categorie di destinatari:

- **operatori del comparto turistico (strutture ricettive alberghiere) - c.d. destinatari diretti**, i quali hanno un interesse concreto al miglioramento qualitativo della propria offerta turistica, intercettando e cercando di fornire una risposta alle richieste della propria clientela relative alla mobilità, in particolare dei soggetti che presentano bisogni speciali, come le persone anziane, le famiglie, i disabili.
- **Pubbliche Amministrazioni (Comuni) - c.d. destinatari diretti**, che, a seguito della modifica normativa introdotta, possono attribuire in via temporanea, tramite concessione, l'utilizzo di porzioni di sedimi stradali pubblici per consentire il parcheggio e il carico e lo scarico di bagagli, evitando di recare intralcio alla circolazione stradale e di intasare il traffico nelle aree antistanti gli alberghi.
- **clienti degli alberghi - c.d. destinatari indiretti** - si tratta dei soggetti su cui in ultima analisi andrebbero a riflettersi gli effetti positivi dell'intervento normativo *de quo* i cui benefici attesi consistono nella facilitazione degli spostamenti, nell'incremento della sicurezza stradale e nell'accrescimento del livello di soddisfazione dell'utenza in relazione alla qualità del servizio turistico acquistato.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto attiene al presente intervento normativo, si rilevano effetti positivi su piccole e medie imprese, operanti nel settore del turismo, che gestiscono alberghi in quanto la misura in commento consente di migliorare la qualità dell'offerta turistica da parte delle strutture alberghiere.

B. Effetti sulla concorrenza

Dall'analisi condotta, non si rilevano effetti negativi sulla concorrenza. L'opzione prescelta è compatibile con il corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale del mercato, non vengono introdotte disposizioni limitative della concorrenza, ma al contrario misure idonee a determinare un miglioramento della competitività del comparto alberghiero e, quindi, del settore turistico.

C. Oneri informativi

Si rileva che l'intervento normativo in commento non genera oneri informativi per i cittadini. Per quanto concerne le imprese, l'intervento consente ai Comuni di prendere in considerazione - al fine del rilascio della concessione, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli - le istanze presentate dai titolari/gestori di strutture alberghiere interessate, i quali sono gravati, quindi, da un nuovo onere informativo che tuttavia risulta bilanciato dell'attribuzione del vantaggio economico ambito, rappresentato dal provvedimento concessorio.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La disposizione in esame non recepisce alcuna direttiva europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle valutazioni svolte, si ritiene che l'intervento proposto sia in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in particolare, le misure individuate consentono di attribuire ai Comuni uno strumento idoneo ad effettuare caso per caso un bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, fornendo una risposta concreta alle necessità riferite dagli operatori economici senza recare intralcio alla circolazione stradale.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Le disposizioni normative in esame non richiedono interventi attuativi.

5.2 Monitoraggio

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", la procedura di monitoraggio dell'intervento compete al Segretariato generale che verificherà l'efficacia delle misure predisposte con cadenza triennale.

Consultazioni svolte nel corso dell'Air

L'intervento normativo è stato predisposto all'esito di consultazioni sia informali che formali svolte presso il Ministero della funzione pubblica che ha promosso anche incontri tematici a cui hanno preso parte sia le Pubbliche Amministrazioni competenti per materia sia le organizzazioni di categoria più rappresentative.

Percorso di valutazione

La disposizione in commento è stata elaborata dall'Ufficio legislativo del Ministero del turismo all'esito di interlocuzioni informali avute con le associazioni di categoria più rappresentative e con Amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 5 - Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco

Articolo 6 - Forma del contratto

Articolo 7 - Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7 dello schema di provvedimento derivano dalla necessità di aggiornare alcune procedure connesse all'arruolamento del personale marittimo, nonché le modalità di effettuazione delle conseguenti registrazioni. Infatti, nonostante il progresso tecnologico consenta ormai di effettuare a distanza, pur con le necessarie garanzie di sicurezza, atti, contratti, registrazioni, etc., alcune procedure del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione non sono state mai aggiornate e risultano pertanto, almeno in parte, obsolete. Inoltre, l'esperienza maturata nel corso del tempo ha dimostrato che alcune procedure, quale l'imbarco di un membro di equipaggio, di fatto paragonabile all'assunzione di un lavoratore, necessitano di uno snellimento, non ritenendosi indispensabile la stipula del contratto di arruolamento in presenza dell'autorità marittima o di quella consolare.

Obiettivo delle disposizioni è, pertanto, operare una semplificazione delle procedure connesse all'assunzione dell'equipaggio delle navi, incluse le procedure di autorizzazione dell'imbarco/sbarco/trasbordo dei marittimi che operano su diverse navi appartenenti al medesimo armatore.

Le disposizioni mirano in definitiva ad apportare semplificazioni procedurali, tenuto conto, tra l'altro, del lasso di tempo ormai decorso dall'emanazione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In merito alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7, si evidenzia che l'articolo 172-*bis* del codice della navigazione ha previsto che per i marittimi arruolati per prestare servizio su più navi del medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le varie navi. Tale forma di semplificazione, introdotta ormai da svariati anni, ha tuttavia il limite di non tener conto del fatto che alcune navi, in particolare quelle che svolgono servizi di linea, operano in ambiti territoriali ricadenti sotto la competenza di diverse autorità marittime, da cui la necessità dell'armatore di chiedere, di fatto, la medesima autorizzazione a più autorità marittime.

Inoltre, le procedure di assunzione dei membri dell'equipaggio di cui al codice della navigazione, che in sintesi prevedono che il comandante della nave si rechi presso un Ufficio marittimo con la persona da assumere e, alla presenza di due testimoni, stipuli la convenzione di arruolamento in presenza del personale dell'amministrazione marittima, appaiono eccessivamente farraginose, anche in considerazione del fatto che l'assunzione di personale in altri settori produttivi avviene seguendo procedure decisamente più snelle, ma non per questo meno garantiste. Sul punto, si evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che in considerazione dell'emergenza da COVID-19, aveva previsto procedure semplificate di assunzione dei membri dell'equipaggio, con atto stipulato direttamente dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, è stata oggetto di diverse proroghe, ma verrà a scadere il 31 dicembre 2024. Pertanto, in assenza di intervento normativo, a far data da detta scadenza, le convenzioni di arruolamento dovranno

effettuarsi nelle richiamate forme previste dal codice della navigazione, sebbene nel periodo di vigenza della disposizione di cui al richiamato articolo 103-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, siano state sperimentate, con esito positivo, procedure più snelle e di semplificazione.

Infine, si rende necessario aggiornare alcune disposizioni allineandole al progresso tecnologico che ha interessato, in particolare, i mezzi di comunicazione: a titolo esemplificativo, si evidenzia che l'articolo 331 del codice della navigazione prevede ancora una comunicazione telegrafica, da parte dell'autorità marittima, dell'avvenuto arruolamento del comandante della nave, all'autorità marittima o consolare ove la nave si trovi materialmente. È di tutta evidenza, al riguardo, che le modalità di comunicazione "telegrafiche" siano ormai superate e obsolete.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7 hanno, quale obiettivo generale, quello di apportare semplificazioni alle procedure di assunzione dei membri di equipaggio delle navi e delle conseguenti comunicazioni da effettuarsi ai relativi uffici di iscrizione.

In tema di marittimi arruolati ai sensi dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, obiettivo della disposizione proposta è quello di evitare che armatori operanti in abiti territoriali ricadenti sotto la competenza di più autorità marittime siano costretti a chiedere alle suddette autorità la medesima autorizzazione, ossia l'autorizzazione a poter ruotare sulle diverse navi i membri dell'equipaggio assunti.

Obiettivo della disposizione concernente le modalità di assunzione dei membri dell'equipaggio, oggi disciplinate dall'articolo 328 del codice della navigazione, è quello di rendere strutturale la procedura, sicuramente più snella, positivamente sperimentata nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, procedura già descritta nella Sezione 1.

Infine, obiettivo delle disposizioni di modifica dell'articolo 331 del codice della navigazione è quello di allineare le previste modalità di comunicazione dell'avvenuto arruolamento del comandante della nave ai mezzi di comunicazione oggi in uso, da cui la necessità di sostituire la prevista modalità di comunicazione "telegrafica" con una comunicazione in formato elettronico.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti principalmente da:

- autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione;
- convenzioni di arruolamento stipulate dai comandanti delle navi;
- comunicazioni in formato elettronico dell'arruolamento dei comandanti delle navi ai sensi dell'articolo 331 del codice della navigazione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7, si evidenzia, innanzitutto, che l'opzione zero non appare praticabile. Le disposizioni proposte, oltre che derivare da specifiche esigenze di semplificazione a più riprese rappresentate dagli *stakeholders* del settore marittimo, sono coerenti con le esigenze di semplificazione conseguenti, tra l'altro, ai progressi della tecnologia. D'altro canto, non si ravvisano vincoli normativi alle disposizioni di semplificazioni proposte: diversamente, le modifiche di cui all'articolo 328 del codice della navigazione, afferenti alle modalità

di assunzione degli equipaggi, sono già state sperimentate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (come già illustrato nella Sezione 2), senza che ciò abbia creato alcuna criticità.

Pertanto, le proposte di modifica degli articoli 172-bis e 328 del codice della navigazione appaiono di sicura efficacia, atteso che impatteranno positivamente sul settore marittimo, non presentano criticità alcuna, non richiedendo né risorse economiche, né competenze ulteriori ai fini della loro applicazione, e sono di immediata applicabilità.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI ATTUABILI E INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7 attuano una generale opera di revisione delle procedure previste nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione in tema di assunzione degli equipaggi delle navi e delle correlate comunicazioni.

Trattandosi di misure di semplificazione, peraltro a più riprese sollecitate dall'utenza marittima, esse non potranno che avere impatti positivi sul settore marittimo, atteso, peraltro, che le disposizioni proposte non comportano nuovi o maggiori oneri, o diminuzioni di entrate, per la finanza pubblica, né aggravio di spese per i cittadini.

4.2 Impatti specifici

In merito alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7, non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità a breve e a medio-lungo termine derivanti ai destinatari diretti e indiretti dall'adozione del provvedimento proposto. Non si ravvisano inoltre effetti negativi o distorsivi, diretti o indiretti, derivanti dall'adozione del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore marittimo.

L'intervento mira, infatti, ad aggiornare le procedure connesse all'assunzione degli equipaggi delle navi, a vantaggio, in particolare, degli armatori e del personale marittimo.

Si riporta, pertanto, la valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

In ragione delle semplificazioni introdotte, si ritiene che le disposizioni in oggetto esplichino effetti positivi nei confronti degli armatori che rientrano nella categoria delle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti negativi o distorsivi, diretti o indiretti, sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore marittimo.

C. Oneri informativi

Non si ravvisano oneri informativi ulteriori rispetto a quelli vigenti. Ed invero, le disposizioni in esame sono volte ad una riduzione degli stessi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7 non presentano profili di superamento dei livelli minimi di regolazione, che non disciplina le modalità specifiche di assunzione degli equipaggi delle navi.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Al fine di risolvere le criticità rappresentate nella Sezione 1, **le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7** prevedono forme di semplificazione:

- nel rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 172-*bis* del codice della navigazione, prevedendo che l'autorità marittima o del porto in cui si svolge il servizio o del porto di partenza del servizio, possa provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica che possa essere valida in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre autorità marittime;
- nelle modalità di arruolamento dei membri dell'equipaggio, permettendo al comandante della nave di arruolare, ossia assumere, direttamente i marittimi, senza doversi recare presso l'autorità marittima per svolgere le connesse pratiche.

Si tratta, pertanto, di procedure di semplificazione e di modernizzazione (talune, quali quelle di assunzione dei membri dell'equipaggi da parte del comandante, già positivamente sperimentate, seppur in via provvisoria) che renderanno più snelle e immediate le procedure connesse all'impiego del personale marittimo.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle **disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7** è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nello specifico alle autorità marittime periferiche (nonché alle autorità consolari per le sole operazioni svolte all'estero), come, d'altro canto, già avviene per tutto ciò che concerne le procedure di imbarco e sbarco dei marittimi, incluse le previste annotazioni presso gli uffici di iscrizione dei medesimi.

5.2 Monitoraggio

Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi sono costituiti principalmente da:

- autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione;
- convenzioni di arruolamento stipulate dai comandanti delle navi.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni nel corso dell'AIR.

Tuttavia, nella predisposizione delle disposizioni in esame, come in precedenza evidenziato, si è tenuto conto delle esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure connesse all'arruolamento del personale marittimo manifestate nel tempo dagli *stakeholders*.

Articolo 8 - Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana

Amministrazione competente: Ministero della salute

Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della salute

SEZIONE 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disciplina riguardante il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili nazionali e le figure professionali sanitarie necessarie al suo corretto funzionamento è ancorata a normative obsolete e non più attuali, inadeguate a rispondere in maniera esaustiva a quanto richiesto dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e alle nuove sfide presenti nel settore marittimo, nonché agli sviluppi inerenti alla medicina e le professioni sanitarie.

La normativa attuale è contenuta nel regio decreto 29 settembre 1895, n. 636. Difatti, queste disposizioni impongono il rispetto di alcuni requisiti e parametri assolutamente anacronistici. In maniera semplificata si può affermare che ad oggi:

1) il servizio sanitario di bordo così come concepito a inizio del secolo scorso non contempla e non definisce in modo chiaro la presenza di alcune figure professionali e le funzioni che devono o possono svolgere a bordo nonché le mansioni cui debbano essere adibiti;

2) per diventare medico di bordo esistono sostanzialmente due percorsi:

- a) quello per diventare medico di bordo Abilitato che prevede il necessario superamento di un concorso pubblico con prove scritte, orali e pratiche indetto dal Ministero della Salute ogni 5 anni così come disciplinato dal regio decreto 29 settembre 1895 n. 636;
- b) quello per diventare medico di bordo supplente o aggiunto, in cui, invece, è necessario iscriversi a un apposito registro, tenuto dall'Ufficio 3 - Coordinamento USMAF-SASN della ex Direzione Generale della prevenzione sanitaria, in cui va certificato o autocertificato il possesso di alcuni titoli (come laurea, abilitazione, eventuale specializzazione, etc.) nonché la sufficiente conoscenza di materie come igiene pubblica, igiene degli alimenti, chirurgia generale, medicina generale, ginecologia ed ostetricia, discipline di cui all'articolo 30 del regio decreto 29 settembre 1895 n. 636.

Come già rilevato, l'attuale disciplina risulta ormai obsoleta e presenta talune criticità:

- a) nessuna delle disposizioni attualmente in vigore stabilisce parametri specifici in relazione alla figura dell'infermiere di bordo, figura ormai imprescindibile in una organizzazione sanitaria moderna a bordo nave;
- b) vi sono difficoltà operative e normative per il riconoscimento di corsi, esperienze e titoli acquisiti da alcuni medici desiderosi di imbarcarsi come medici di bordo;

c) unitamente alla problematica dell'accesso alla professione di medico di bordo, negli ultimi anni è emersa la criticità legata alla carenza di medici che potessero operare sulle navi mercantili e commerciali italiane, in coincidenza con il fatto che molti medici erano impegnati a lavorare nel contesto emergenziale a terra e che di base vi è una carenza di professionisti sanitari lungo tutto il Paese.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali:

- riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana affinché sia in grado di garantire la prevenzione e la promozione della salute a bordo;
- disciplinare le figure del medico e dell'infermiere di bordo nelle navi mercantili battenti bandiera italiana.

Obiettivi specifici:

1. semplificare la normativa esistente;
2. individuare i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo;
3. individuare i modi di selezione, le condizioni di imbarco e i compiti dei medici e infermieri di bordo;
4. rendere più facile e rapido l'accesso alla professione del medico di bordo;
5. definire i requisiti per la creazione di corsi *ad hoc* per diventare medico e infermiere di bordo.

2.2 Indicatori

- 1 Incremento del 5% il numero degli iscritti nei registri dei medici di bordo in 10 anni;
- 2 numero di infermieri di bordo;
- 3 corsi per diventare medico e infermiere di bordo;
- 4 numero di tirocini a bordo effettuati in un anno per medici e infermieri di bordo.

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Al fine di modificare lo *status quo* in relazione ai servizi sanitari di bordo, basati su una normativa anacronistica, le opzioni disponibili sono le seguenti:

- 1 l'utilizzo sempre più frequente di circolari e note ministeriali volte a rassicurare gli operatori del settore in merito ad alcune prescrizioni previste dalla normativa di fine '800;
- 2 il continuo raccordo fra più Dicasteri per evitare interpretazioni difformi con enorme dispendio di tempo e di risorse;
- 3 ricorso ai professionisti sanitari che espletano l'attività all'estero per cercare di contrastare la grave carenza di medici di bordo ed infermieri di bordo nel settore;
- 4 il riordino e la semplificazione della normativa relativa alle figure professionali necessarie per espletare il servizio sanitario a bordo.

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Si è scelto di perseguire l'opzione numero 4 (paragrafo 3) in un'ottica di visione strategica a lungo termine; i vantaggi e le motivazioni di tale scelta sono rappresentati al punto 4.3.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La carenza di medici e infermieri di bordo o comunque la difficoltà nell'accesso a questo tipo di professione potrebbero tradursi in una riduzione dei servizi di collegamento fra la terraferma e le isole o comunque in una diminuzione dei servizi di collegamento fra l'Italia e Paesi terzi con impatti a livello del turismo, dei trasporti, nonché a livello sociale con grosso danno a carico dei cittadini.

L'intervento normativo mira, pertanto, a implementare i predetti servizi di collegamento.

Inoltre, attualmente il difficile accesso alla professione potrebbe amplificare, a lungo termine, i costi di gestione per gli armatori e conseguentemente avere un impatto anche a livello di prezzi della biglietteria. L'intervento, pertanto, determina un impatto economico positivo in termini di contenimento dei costi per gli armatori e di contenimento dei prezzi dei biglietti per i passeggeri.

Una modalità di accesso alla professione di medico e infermiere di bordo più snella e puntuale, adeguata al contesto nazionale e internazionale e legata a una normativa semplificata e rispondente alle necessità imposte dal contesto generale di carenza di personale sanitario può favorire l'avvicinamento dei professionisti sanitari a questo specifico settore (impatto occupazionale).

Tali medici e infermieri di bordo saranno assunti privatamente dagli armatori, in quanto non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Non vi sono, pertanto, oneri a carico dello Stato.

In relazione ai corsi di formazione, organizzati da strutture di formazione abilitate e autorizzate dal Ministero della Salute per garantire uniformità nell'erogazione dei corsi sul territorio nazionale, sono a carico delle strutture formative abilitate e i medici vi partecipano pagando una quota di iscrizione che copre le spese di erogazione dei corsi e le eventuali commissioni esaminatrici. Non vi sono, pertanto, oneri a carico dello Stato.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento normativo non incide sulle piccole e grandi imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non incide sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

L'intervento non impone oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La scelta di procedere con il riordino e la semplificazione della normativa relativa alle figure professionali necessarie per espletare il servizio sanitario a bordo è da inquadrarsi all'interno di una visione strategica a lungo termine che consentirà all'Italia di stare al passo con i tempi.

L'insieme delle misure previste con il riordino della normativa di settore, quali l'abrogazione del capo IV del regio decreto che non è più coerente con il contesto attuale, la semplificazione dell'accesso alla professione di medico e infermiere di bordo, la definizione di nuovi percorsi formativi, creano nel loro insieme un volano sinergico virtuoso che ha come ultimo fine il miglioramento della salute a bordo nave sia per i passeggeri che per i lavoratori marittimi.

I vantaggi per i destinatari pubblici, in particolare per il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si traducono in un minor dispendio di risorse e tempo da dedicare alle continue interpretazioni delle normative del secolo scorso.

I medici e gli infermieri avranno la possibilità di intraprendere nuovi percorsi formativi presso centri autorizzati con conseguente mantenimento di alti livelli di preparazione.

Indirettamente ciò si ripercuote sui cittadini ai quali viene assicurata la tutela della salute a bordo delle navi.

SEZIONE 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'intervento normativo demanda a

un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare e i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, la definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo, i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione di tali figure professionali.

Per la disciplina dei locali adibiti all'assistenza sanitaria, si rinvia al regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

5.2 Monitoraggio

È in capo principalmente al Ministero della salute in particolare:

- i registri dei medici e degli infermieri di bordo verranno aggiornati e pubblicati sul sito internet del Ministero della salute e saranno accessibili a tutti;
- l'attività autorizzativa dei centri di formazione per lo svolgimento dei corsi *ad hoc* per i medici e gli infermieri di bordo;
- i certificati di superamento dei corsi per i medici e gli infermieri di bordo verranno registrati nei sistemi informatici dedicati sia dei centri di formazione che del Ministero della salute.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state effettuate consultazioni pubbliche.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'intervento regolatorio è stato preceduto da contatti tra i soggetti istituzionali preposti al funzionamento del servizio sanitario di bordo:

ex Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

ex Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute;

Ufficio Legislativo del Ministero della salute.

Articolo 10 - Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Amministrazione competente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo - Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Ufficio VII

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disciplina di cui all'art. 1, commi da 396 a 400 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto misure di incentivazione fiscale volte a favorire la fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno delle comunità delle fondazioni che versano in uno stato di gravi difficoltà nell'espletamento della propria missione istituzionale.

In particolare, è stato previsto un credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie incorporanti pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà ai sensi del comma 397.

La misura agevolativa, riconosciuta fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, rappresenta un importante incentivo, utile a corroborare, e contribuire a determinare, la volontà di quelle fondazioni che, essendo potenzialmente in grado di incorporare consorelle in difficoltà, intendano, con spirito solidaristico, farsi carico *pro futuro* dei bisogni sociali delle comunità e dei territori di riferimento che, in caso contrario, potrebbero restare privi di sostegno.

La norma in oggetto, con la modifica dei commi 398 e 399, è volta a superare, in una prospettiva di semplificazione, alcune criticità derivanti dall'applicazione della disciplina in commento, il cui mancato superamento potrebbe pregiudicare il buon esito delle predette operazioni.

In particolare, le criticità attengono alla procedura di assegnazione del credito d'imposta in favore delle fondazioni incorporanti che, con i progetti di fusione, abbiano assunto un impegno pluriennale per il sostegno dei territori di operatività delle fondazioni incorporate. Infatti, ai fini dell'effettiva assegnazione, annualmente, del credito d'imposta in favore delle Fondazioni incorporanti, per effetto del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno attualmente previsto dal comma 398, assumerebbe rilievo il momento di trasmissione all'ACRI delle predette delibere. Tale meccanismo potrebbe determinare elementi di incertezza circa l'effettiva possibilità di beneficiare del credito d'imposta, a fronte, ed eventualmente a scapito, del preventivo impegno pluriennale di carattere erogativo sancito nel progetto di fusione autorizzato dall'Autorità di Vigilanza.

Tenuto conto che l'effettiva possibilità di fruire del credito d'imposta rappresenta un incentivo determinante nel processo valutativo e deliberativo di possibili operazioni di fusione, la norma prevede una modifica del comma 398 citato volta a semplificare le modalità di determinazione dell'ordine cronologico utilizzato per la predisposizione dell'elenco delle fondazioni incorporanti prevedendo, quale criterio ai fini dell'assegnazione del credito d'imposta per gli anni agevolati, l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione.

Una simile modifica normativa, attribuendo rilievo agli impegni pluriennali di carattere erogativo assunti con il progetto di fusione, risulta maggiormente coerente con la *ratio* della disciplina in esame e ne garantisce una maggiore efficacia.

La norma introduce poi delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a ciascuna fondazione, e per conoscenza all'ACRI, dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto annualmente per ciascuno degli anni indicati nelle rispettive delibere d'impegno.

Sono inoltre previste modifiche al comma 399 volte a semplificare le modalità di compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni riducendo gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

A seguito della stipula del Protocollo d'Intesa MEF - ACRI in data 22 aprile 2015, per le Fondazioni di ridotte dimensioni patrimoniali che non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata, è stato auspicato di procedere, in *extrema ratio*, a fusioni tra enti al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi propri di tali soggetti nel rispetto dei principi dell'efficienza e dell'economicità. In tal senso, l'obiettivo di attivare percorsi aggregativi tra Fondazioni è stato incentivato dal Legislatore, anche da un punto di vista tributario, mediante la previsione di agevolazioni fiscali.

Con legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023 - 2025", è stata introdotta, infatti, una misura agevolativa per far fronte alle criticità connesse alle Fondazioni bancarie che, alla luce dell'attuale scenario di crisi, si trovano in uno stato di difficoltà finanziaria. Tale misura, prevista dai commi da 396 a 401 dell'art. 1, della legge in questione, consente di sopperire alle esigenze di sostegno delle comunità territoriali di riferimento da parte di quelle Fondazioni bancarie che, a causa della recente e "multiforme" crisi economica e finanziaria mondiale, versano in uno stato di grave difficoltà nell'esplicitamento della propria missione istituzionale. In particolare, nel caso di operazioni di fusione tra Fondazioni, i commi citati introducono un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle Fondazioni incorporanti, per le erogazioni previste nei progetti di fusione per incorporazione a favore dei territori di operatività delle Fondazioni in gravi difficoltà incorporate. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 75 per cento delle erogazioni, nel limite massimo di 6 milioni di euro complessivi per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027.

Tenuto conto che l'effettiva possibilità di fruire del credito d'imposta rappresenta un incentivo determinante nel processo valutativo e deliberativo di possibili operazioni di fusione, la norma, come già evidenziato, prevede una modifica del comma 398 citato volta a semplificare le modalità di determinazione dell'ordine cronologico utilizzato per la predisposizione dell'elenco delle fondazioni incorporanti prevedendo, quale criterio ai fini dell'assegnazione del credito d'imposta per gli anni agevolati, l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione.

Una simile modifica normativa, attribuendo rilievo agli impegni pluriennali di carattere erogativo assunti con il progetto di fusione, risulta maggiormente coerente con la *ratio* della disciplina in esame e ne garantisce una maggiore efficacia.

Inoltre, l'obiettivo che la modifica normativa si prefigge, è quello di favorire l'attivazione di operazioni di fusione tra Fondazioni di origine bancaria per stimolare l'utilizzo del beneficio fiscale, fino ad oggi non utilizzato, al fine di incrementare l'ammontare dell'attività erogativa prevista dalle Fondazioni di origine bancaria a favore dei territori delle fondazioni definite in gravi difficoltà. I

territori di riferimento delle fondazioni in gravi difficoltà sono stati infatti caratterizzati, nell'ultimo quinquennio, da una progressiva riduzione dell'attività istituzionale delle fondazioni operanti nel territorio a causa della riduzione delle capacità erogative delle fondazioni poi definite dalla norma di agevolazione fiscale come in gravi difficoltà.

L'obiettivo preminente è quello della semplificazione normativa. Intatti la norma introduce poi delle misure per facilitare le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a ciascuna fondazione, e per conoscenza all'ACRI, dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto annualmente per ciascuno degli anni indicati nelle rispettive delibere d'impegno.

Sono inoltre previste modifiche al comma 399 volte a semplificare le modalità di compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni riducendo gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- Aumento del numero di operazioni di fusione che prevedano l'incorporazione di Fondazioni di origine bancaria definite in gravi difficoltà già a partire dall'anno corrente;
- Fruizione del beneficio fiscale previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fine di incrementare l'attività erogativa delle fondazioni di origine bancaria nei territori di riferimento delle fondazioni in gravi difficoltà;

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero, cioè di non intervento, seppur valutata, non è stata preferita all'opzione regolatoria, in quanto non avrebbe consentito all'Amministrazione di risolvere le criticità descritte nella sezione 1.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti economici e sociali della norma sono potenzialmente rilevanti in quanto favorirebbero l'attivazione, almeno nella misura minima del *platfond* assegnato dalla norma di agevolazione fiscale a titolo di beneficio sulle erogazioni, di impegni erogativi maggiori nei territori di riferimento delle fondazioni in gravi difficoltà, caratterizzati da attività erogativa ridotta o in alcuni casi nulla da parte delle fondazioni ad oggi operanti.

In particolare, a fronte dell'ammontare di 6 milioni di euro annui di agevolazione fiscale sul 75% delle erogazioni effettuate post fusioni, i territori potrebbero beneficiare di un incremento potenziale di attività erogativa pari almeno a 8 milioni di euro annui lungo l'arco temporale dell'agevolazione fiscale. I benefici sociali correlati sarebbero parimenti significativi, considerato l'aumento dell'attività istituzionale delle Fondazioni di origine bancaria in territori non oggetto di erogazione negli ultimi anni.

La modifica prevista, avente il solo scopo di semplificare le modalità di utilizzo della normativa di agevolazione fiscale già in vigore, non comporta ulteriori oneri informativi o a carico della finanza pubblica.

4.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): Non applicabile
- B. Effetti sulla concorrenza: Non applicabile
- C. Oneri informativi: Non applicabile
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: Non applicabile

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Esclusa l'opzione zero, per le motivazioni illustrate nella sezione 3, si ritiene che l'opzione preferita, cioè quella di modificare la disciplina di cui all'articolo 1, commi 398 e 399, L. 29 dicembre 2022, n. 197, sia l'unica percorribile, allo stato attuale e con le risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di risolvere le criticità segnalate nella sezione 1 e perseguire gli obiettivi evidenziati nella sezione 2.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento regolatorio è rimessa alla competenza dell'Agenzia delle Entrate con il concorso dell'ACRI (Associazione rappresentativa delle Fondazioni bancarie).

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento spetta all'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni bancarie istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state previste consultazioni pubbliche per la proposta normativa. La predisposizione della norma è stata comunque coadiuvata da ACRI, in qualità di associazione che rappresenta la quasi totalità delle fondazioni di origine bancaria e nella veste di soggetto demandato dalla norma di agevolazione fiscale alla tenuta e comunicazione all'autorità fiscale delle operazioni di fusione intervenute. Inoltre, è stato previsto un coordinamento con l'Agenzia delle Entrate e con il Dipartimento delle Finanze sia a fronte della materia fiscale della norma che dell'esigenza di armonizzazione della stessa con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate previsto dalla norma oggetto di modifica.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'analisi è stata svolta dall'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni bancarie istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - Misure di semplificazione in materia di rilascio autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri

Amministrazione competente: Ministero dell'Interno

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. Contesto e problemi da affrontare

L'articolo in esame contiene misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri. Si tratta di procedure già sperimentate nel periodo dell'emergenza pandemica e che si sono dimostrate utili per migliorare l'operato della P.A., apportando rilevanti benefici sia ai cittadini che ai comuni e che, dunque, meritano di trovare una stabile applicazione anche dopo la conclusione dell'emergenza sanitaria.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

In particolare, al fine di semplificare le procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni in materia di inumazione, tumulazione, cremazione e affido o dispersione delle ceneri, si prevede la possibilità di digitalizzare tutte le fasi dei relativi processi, ossia dalla richiesta fino alla trasmissione del provvedimento autorizzatorio agli aventi titolo e all'impresa funebre incaricata.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Non si rinvengono valori specifici alla base dell'opzione normativa prescelta in questo settore, se non la valutazione della necessità di rendere più snello il procedimento, potendovi accedere anche con gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia digitale.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

L'opzione zero (non intervento) non è stata presa in considerazione attesa l'utilità dell'intervento proposto che risulta coerente con i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti appaiono rilevanti, in termini economici e sociali, in quanto l'intervento normativo si pone come migliorativo per la vita dei cittadini e per gli operatori economici del settore, che potranno procedere con maggiore speditezza anche nel loro confronto con la Pubblica amministrazione.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si rilevano.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La comparazione svolta riguarda la valutazione dell'efficienza dell'opzione scelta, alla luce dei risultati forniti fino ad oggi, di tipo qualitativo e quantitativo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Si prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della sanità, siano stabilite per il servizio pubblico di cremazione di cadaveri, resti mortali e resti ossei, le tariffe uniche da applicarsi su tutto il territorio italiano in esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/1972, a prescindere dalle forme gestionali dei poli crematori definite dai singoli comuni, nonché le tariffe massime da applicarsi per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

5.2 Monitoraggio

Questa Amministrazione, in relazione all'attuazione della disposizione, fornirà indicazioni e, ove richiesta, consulenza ai comuni.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'effetto della concreta applicazione della normativa potrà essere valutato a seguito di segnalazioni dei comuni.

Articolo 12 - Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta**Amministrazione competente:** Ministero dell'Interno**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La disposizione è volta a rendere più breve il periodo di tempo necessario affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona, possano rivolgersi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di assenza o di morte presunta, dimezzandolo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Nell'attuale scenario globale di una realtà profondamente interconnessa e in cui il contesto sociale e giuridico è profondamente mutato rispetto a quando sono state adottate le norme del Codice Civile, risultano obsolete le prescrizioni riportate agli articoli 49 (dichiarazione di assenza) e 58 (dichiarazione di morte presunta dell'assente), rispettivamente di 2 e 10 anni. Ridurre tali termini a uno e cinque anni appare come una soluzione più congrua alle esigenze delle famiglie delle persone scomparse.

I beneficiari della norma sono primariamente i congiunti e i soggetti legittimati alle dichiarazioni, e le strutture amministrative interessate dal procedimento.

Inoltre, sull'argomento esiste un orientamento favorevole espresso nel 2019 dal Ministero della Giustizia, mentre sul fronte legislativo, una proposta di legge in tal senso era già stata presentata dall'On. Ascari (relatore in prima commissione On. Manfredi Potenti) nella precedente legislatura, mentre, nell'attuale, un'altra analoga è stata formulata dall'On. Potenti ed è all'esame della Seconda Commissione permanente del Senato della Repubblica.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

Nell'ambito di un generico obiettivo di semplificazione per le imprese e i cittadini, l'obiettivo specifico dell'intervento è quello di aggiornare una normativa ormai datata mediante il suo adeguamento al contesto sociale in cui si dispone di mezzi tecnologici più avanzati per l'effettuazione delle ricerche delle persone scomparse.

Tale modifica è di grandissima importanza per le numerosissime famiglie che si trovano a vivere la tragedia della scomparsa di un congiunto.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

La durata del procedimento sarà dimezzata dall'intervento normativo in parola e non sembra possibile individuare altri sistemi di valutazione dell'efficacia se non una contrazione della durata procedimentale; la modifica non potrà incidere sul numero dei procedimenti attivati.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In Italia sono numerose le famiglie che hanno vissuto e vivono l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto del quale non hanno più notizie da tempo. Dai dati messi a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale della Polizia Criminale, riferiti al periodo 1° gennaio 1974 - 30 giugno 2023, elaborati e divulgati dal Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse nella Relazione semestrale, emerge come il fenomeno della scomparsa delle persone sia tutt'altro che in recessione. Al 30 giugno del 2023 si registrano 324.389 denunce di scomparsa, 235.999 ritrovamenti, e 88.390 denunce ancora attive, con una prevalenza degli stranieri.

Per ulteriore riferimento si forniscono anche i dati complessivi, relativi all'intero anno precedente (2022), nel corso del quale sono state presentate 24.369 denunce di scomparsa, con 12.170 ritrovati e 12.199 denunce ancora attive. E' da precisare che delle 24.369 denunce di scomparsa, 15.152 hanno riguardato stranieri (di cui 4.902 ritrovati e 10.250 da ritrovare) e 9.217 hanno riguardato italiani (con 7.268 ritrovati e 1.949 da ritrovare).

Nel primo semestre del 2023, inoltre, risultano 13.031 denunce di scomparsa, con 6.297 ritrovamenti e 6.734 denunce ancora attive. Anche qui, in dettaglio, delle 13.031 denunce di scomparsa 8.500 hanno riguardato stranieri (di cui 2.878 ritrovati e 5.622 da ritrovare) e 4.531 gli italiani (con 3.419 ritrovati e 1.112 da ritrovare).

Si forniscono, infine, i dati relativi al ritrovamento di persone scomparse da oltre 5 anni e da oltre 10 anni - elaborati dallo SDI della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno che li detiene - che il Commissario straordinario ha trasmesso alla Seconda Commissione permanente - Giustizia- del Senato della Repubblica, che li aveva richiesti nel corso dell'audizione presso quel consesso, il 7 dicembre u.s.

Le tre tabelle esplicative allegate, oltre a prendere in considerazione il lasso di tempo intercorrente dal momento della scomparsa, forniscono un dato disaggregato fra italiani e stranieri, maggiorenni e minorenni, ritrovati in vita o deceduti (all.B)

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La scomparsa di una persona determina uno stravolgimento della vita delle famiglie che impatta non solo sul piano affettivo ma anche sotto il profilo patrimoniale, per gli aspetti inerenti i rapporti giuridici. Nel caso in cui la scomparsa di una persona si protragga nel tempo, infatti, il Legislatore del Capo I del Titolo IV, Libro I, del codice civile, ha previsto che decorsi due anni dall'ultima notizia si possa far luogo alla dichiarazione giudiziale di assenza, mentre trascorsi dieci anni, a quella di morte presunta.

La disposizione in esame, riducendo i termini suddetti, intende rispondere alle esigenze delle famiglie di poter adeguare in tempi più congrui le situazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza

Nessuno

C. Oneri informativi

Riduzione dei tempi di attesa

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si rileva.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione dal momento che, alla luce degli impatti sulle vite dei cittadini e sulla regolazione dei rapporti giuridici relativi a casi di scomparsa, non essendo più sostenibili i termini stabiliti dal Legislatore in un diverso e più datato contesto storico, l'unica soluzione che appare percorribile è quella dell'intervento di modifica con la disposizione in esame.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetti attuatori sono le autorità giudiziarie competenti in merito al rilascio della dichiarazione di morte presunta.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento, pertanto, potrà essere effettuato sulla base della rilevazione ed analisi dei dati sopra indicati, oltre che sulla base dell'apporto informativo che verrà fornito da enti locali, FF.OO. e Prefetture.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nel corso di una riunione della Consulta nazionale svolta nel mese di settembre del 2019, alcune associazioni dei familiari hanno sollecitato al Commissario straordinario pro tempore un intervento normativo volto a ridurre da 10 a 5 anni il termine previsto dall'art. 58 del codice civile perché possa farsi luogo alla dichiarazione di morte presunta.

Per aderire a tale richiesta, il Commissario straordinario del Governo per la ricerca delle persone scomparse pro tempore interessò l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno trasmettendo il testo della proposta normativa in esame corredato di relazione illustrativa e tecnica.

A ciò si aggiunga che, già nel 2015, un familiare di persona scomparsa aveva interessato il Ministero dell'Interno per chiedere la riduzione da 10 a 5 anni del termine di dichiarazione di morte presunta e che tale richiesta aveva incontrato avviso favorevole dell'Ufficio Legislativo del Ministero.

Relativamente alla proposta di modifica normativa, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, interessato in merito, manifestò il proprio parere in data 25 settembre 2019 evidenziando che *"la modifica in esame è meritevole di seria considerazione"* e rilevando che: *"il termine di 10 anni risale ad un periodo storico che non conosceva mezzi per la ricerca delle persone scomparse aventi le capacità e il grado di sofisticazione di quelli di cui si dispone oggi, sicché, tenuto conto della gravità delle conseguenze della dichiarazione di morte presunta della persona assente (a titolo di esempio: l'apertura della successione; la possibilità per il coniuge di contrarre nuovo matrimonio), il Legislatore dell'epoca ha ritenuto opportuno prevedere un congruo lasso di tempo durante il quale effettuare le necessarie ricerche."*

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Non si prevede un percorso di valutazione ex-post.

Articolo 16 - Misure in materia di parità scolastica

Amministrazione competente: Ministero dell'istruzione e del merito

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il quadro normativo in cui si inserisce l'intervento in esame è rappresentato dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*", che riconosce la parità giuridica tra la scuola pubblica e la scuola privata, delineando il sistema nazionale di istruzione come un "*unicum*", costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 62/2000, reca la definizione di scuole paritarie intese come istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia. Alle scuole paritarie viene, pertanto, riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

A tali scuole è, altresì, assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola ossia l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Ed infatti, non possono prevedersi come obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.

Affinché sia riconosciuta la parità alle scuole non statali che ne facciano richiesta, è necessario che le stesse siano in possesso di specifici requisiti di qualità e di efficacia elencati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 62/2000:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

L'intervento normativo di cui al comma 1 intende superare il fenomeno, anomalo e assai diffuso, della c.d. "piramide rovesciata". In buona sostanza, tale fenomeno consiste in un elevato numero di iscrizioni nelle ultime classi, e poche in quelle iniziali, con la conseguente presenza, per i diversi corsi di studi, di una classe per ciascun anno di corso, dal primo al quarto, e di tante classi quinte.

A tal riguardo, si segnala che, dopo anni di stabilità attorno al milione di iscritti, le scuole paritarie hanno registrato una netta diminuzione, dovuto, non solo al declino demografico generale, ma anche a motivi economici.

Infatti, le rette delle scuole paritarie, a differenza delle statali, non sono accessibili a tutte le famiglie, e il supporto pubblico spesso non è sufficiente.

Nel 2013/2014, erano 993.000, ma nel 2022/2023 abbiamo visto una significativa riduzione a 793.660. Nel confronto con le scuole statali, il calo degli iscritti alle paritarie nel primo ciclo d'istruzione è stato del 11%, contro l'8% delle corrispondenti statali.

Al contrario, proprio con riferimento al fenomeno della "piramide rovesciata", emerge un dato opposto analizzando le scuole superiori: un aumento del 27% degli iscritti nelle paritarie nel quinquennio considerato.

Questo forte incremento, tuttavia, non è uniforme tra gli anni; infatti, il 39% degli iscritti è concentrato all'ultimo anno, segnando, appunto, una "piramide rovesciata".

Tale fenomeno suggerisce che le scuole paritarie sono spesso scelte come alternativa per ottenere più agevolmente il diploma, più che per motivazioni ideologiche.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 7 del 2007, che aveva introdotto l'abrogazione parziale di alcune norme del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico per la scuola), in precedenza oggetto di abrogazione totale per effetto dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tra le norme di cui, per effetto della presente disposizione legislativa, si ripristina l'abrogazione totale, si rinvergono, in particolare, quelle recate ai commi 5 e 6 dell'articolo 192 del decreto legislativo 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso; la disciplina degli esami di idoneità. Stante l'esigenza di prevedere una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione (vedi il comma 3 del presente articolo), la disposizione normativa di cui al comma 2 ripristina l'efficacia abrogativa "totale" dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 192.

Un'ulteriore criticità, che si intende superare con le previsioni di cui al comma 3, è rappresentata dalla prassi, assai diffusa, di sostenere più esami di idoneità per recuperare più anni scolastici in uno e accedere, in tal modo, in tempi brevi all'ultima classe per il conseguimento del titolo di studio consecutivo.

Infatti, per passare a una classe successiva rispetto a quella per la quale si è in possesso del titolo di ammissione, occorre sostenere l'esame di idoneità, regolato dagli articoli 192 e 193 del decreto legislativo n. 297/1994, che consistente nello svolgimento di prove vertenti su tutte le discipline comprese nel piano di studi delle classi che precedono quella a cui il candidato vuole accedere.

Attualmente, il D.M. 8 febbraio 2021, n. 5, prevede che l'esame di idoneità alle classi della primaria e alla prima classe della secondaria di primo grado sia articolato in una prova scritta sulle competenze linguistiche, una seconda prova scritta sulle competenze logico-matematiche e un colloquio.

L'esame di idoneità alle classi seconde e terze della secondaria di primo grado, invece, si articola in tre prove scritte (italiano, matematica, inglese) e in un colloquio pluridisciplinare. L'esito è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità, in caso di esito negativo, a giudizio della commissione il candidato può essere ammesso alla classe inferiore (se non in possesso della relativa idoneità).

Per quanto concerne l'esame di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado, il citato D.M. n. 5/2021 prevede prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, volte ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Inoltre, si prevede che il candidato che sostenga esami di idoneità relativi a più anni, svolga prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso e che la valutazione delle prove debba essere distinta per ciascun anno.

Ai fini del superamento dell'esame, è necessario che il candidato consegua un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

L'intervento normativo, con la previsione di cui al comma 4, è volto a porre rimedio all'improprio utilizzo, da parte delle scuole paritarie, degli strumenti cartacei, quali, in particolare, il registro di classe cartaceo e il protocollo cartaceo.

Tale utilizzo improprio, comporta la conseguente impossibilità di verificare con certezza, tramite il registro di classe cartaceo, la corretta gestione delle presenze in classe degli alunni.

A tal riguardo, si segnala che anche gli studenti degli istituti paritari, come quelli delle scuole statali, hanno l'obbligo di presenza a scuola per almeno tre quarti del monte ore annuo delle lezioni; obbligo che, se non rispettato, comporta la non ammissione agli scrutini finali.

Per chi abita a centinaia o migliaia di chilometri dall'istituto paritario, la frequenza obbligatoria comporta trasferimenti o ricerca di domicilio in loco, con conseguenti costi aggiuntivi, rispetto alla retta, a carico delle famiglie.

La maggior parte degli istituti, per invogliare i clienti, garantisce il non obbligo di frequenza, limitandosi a richiedere durante tutto l'anno poche presenze di due o tre giorni ogni tanto.

Parimenti, il non corretto utilizzo del protocollo cartaceo non consente di avere certezza in ordine alla veridicità degli atti protocollati, anche sotto il profilo della successione cronologica.

Destinatari:

- N. scuole paritarie: 12.096
- N. alunni frequentanti scuole paritarie: 817.413

Regione	Scuola dell'infanzia			n. medio di bambini per sezione
	scuole	totale bambini	sezioni	
Piemonte	490	28.612	1.353	21,1
Valle d'Aosta	8	446	23	19,4
Lombardia	1.670	119.136	5.602	21,3
Trentino A.A.	157	8.116	396	20,5
Veneto	1.069	65.660	3.177	20,7
Friuli V.G.	171	9.796	489	20,0
Liguria	201	10.118	499	20,3
Emilia Romagna	778	46.864	2.177	21,5
Toscana	360	16.814	869	19,3
Umbria	65	2.489	137	18,2
Marche	83	3.795	199	19,1
Lazio	682	42.782	2.176	19,7
Abruzzo	96	3.600	188	19,1
Molise	26	846	50	16,9
Campania	926	39.106	2.266	17,3
Puglia	381	14.915	848	17,6
Basilicata	38	1.378	81	17,0
Calabria	311	9.655	570	16,9
Sicilia	584	18.537	1.126	16,5
Sardegna	207	7.154	394	18,2
Italia	8.303	449.819	22.620	19,9⁷

⁷ Fonte: Rilevazioni sulle scuole - dati generali

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regione	Scuola Primaria				Scuola secondaria di I grado			
	scuole	totale alunni	classi	n. medio di alunni per classe	scuole	totale studenti	classi	n. medio di studenti per classe
Piemonte	74	10.675	532	20,1	55	6.695	299	22,4
Valle d'Aosta	3	319	15	21,3	1	110	5	22,0
Lombardia	248	39.231	1.979	19,8	192	27.000	1.216	22,2
Trentino A.A.	12	1.322	70	18,9	17	2.271	103	22,0
Veneto	92	11.585	589	19,7	63	6.931	339	20,4
Friuli V.G.	22	2.324	134	17,3	13	1.436	72	19,9
Liguria	43	4.728	247	19,1	19	1.554	76	20,4
Emilia Romagna	76	11.409	573	19,9	49	6.037	285	21,2
Toscana	82	8.610	465	18,5	26	2.074	104	19,9
Umbria	8	602	37	16,3	4	185	12	15,4
Marche	15	1.210	77	15,7	6	296	18	16,4
Lazio	205	23.564	1.296	18,2	90	8.873	435	20,4
Abruzzo	14	1.381	78	17,7	3	163	9	18,1
Molise	2	140	9	15,6	1	13	3	4,3
Campania	293	26.213	1.750	15,0	37	1.840	114	16,1
Puglia	37	4.063	232	17,5	10	689	37	18,6
Basilicata	2	177	10	17,7				
Calabria	21	1.625	107	15,2	10	385	31	12,4
Sicilia	73	6.899	404	17,1	22	1.599	94	17,0
Sardegna	21	1.880	106	17,7	6	560	27	20,7
Italia	1.343	157.957	8.710	18,1	624	68.711	3.279	21,0

Regione	Scuola secondaria di II grado			
	scuole	totale studenti	classi	n. medio di studenti per classe
Piemonte	58	5.764	381	15,1
Valle d'Aosta	5	745	41	18,2
Lombardia	361	35.134	2.020	17,4
Trentino A.A.	20	2.729	150	18,2
Veneto	94	9.856	580	17,0
Friuli V.G.	12	1.068	71	15,0
Liguria	16	2.083	116	18,0
Emilia Romagna	62	4.813	285	16,9
Toscana	50	2.793	248	11,3
Umbria	7	256	33	7,8
Marche	39	1.889	162	11,7
Lazio	222	17.219	1.249	13,8
Abruzzo	22	951	102	9,3
Molise	3	90	15	6,0
Campania	385	36.449	2.283	16,0
Puglia	25	1.543	129	12,0
Basilicata	1	60	5	12,0
Calabria	28	1.243	122	10,2
Sicilia	180	9.409	933	10,1
Sardegna	16	563	77	7,3
Italia	1.606	134.657	9.002	15,0

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'**obiettivo generale** dell'intervento regolatorio è quello introdurre delle misure di semplificazione in materia di parità scolastica.

Quanto agli **obiettivi specifici**, si annoverano i seguenti:

- alleggerire l'ingente carico di lavoro espletato dagli uffici scolastici regionali;
- velocizzare l'erogazione dei contributi alle scuole paritarie;
- ridurre le probabilità che le stesse si trovino in difficoltà finanziaria;
- aumentare la probabilità che le scuole paritarie siano in regola sotto il profilo fiscale e contributivo;
- introdurre un nuovo e più efficace, rispetto all'attuale, meccanismo di controlli.
- contrastare il fenomeno della "piramide rovesciata";

- consentire agli uffici scolastici regionali di istruire, in tempo utile, le istanze di autorizzazione, presentate dalle scuole paritarie, ad attivare le classi terminali collaterali, con conseguente estensione alle stesse della parità scolastica;
- consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- contrastare il dilagante fenomeno dei "diplomifici";
- contrastare la prassi di sostenere più esami per recuperare più anni scolastici in uno, per conseguire più rapidamente il titolo di studio conclusivo;
- estendere l'obbligo di utilizzo, da parte di tutte le istituzioni scolastiche, comprese le paritarie, della pagella elettronica, del registro on-line e del protocollo informatico;
- accertare la presenza degli alunni a scuola;
- consentire di verificare la corretta gestione delle presenze degli alunni;
- consentire di verificare la veridicità degli atti controllati, anche sotto il profilo della successione cronologica;

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- riduzione del numero di contenziosi legati al mancato riconoscimento della parità;
- ridistribuzione del numero degli alunni iscritti per ciascun anno di corso;
- esiti positivi all'esito dei controlli da parte dei collegi ispettivi in ordine alla regolare frequenza da parte degli alunni delle attività didattiche, nonché il rispetto delle procedure amministrative e contabili da parte delle scuole paritarie;
- numero di esami di idoneità/integrativi compiuti dal medesimo candidato all'interno dello stesso anno scolastico.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero, cioè di non intervento, seppur valutata, non è stata preferita all'opzione regolatoria, in quanto non avrebbe consentito all'Amministrazione di risolvere le gravi criticità descritte nella sezione 1.

Si illustrano di seguito le novità significative introdotte al fine di superare le criticità descritte nella sezione 1:

- ✓ si prevede che l'Ufficio scolastico regionale competente possa autorizzare una scuola paritaria ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola. Tale autorizzazione può essere riconosciuta soltanto nei casi in cui gli studenti che si iscrivono alla scuola paritaria non possano essere inseriti nelle classi terminali già esistenti, in quanto le relative aule risultino prive degli spazi minimi richiesti dalla normativa vigente per accogliere ciascuno studente. In merito ai requisiti di accesso, sono state maggiormente dettagliate alcune delle condizioni ostative all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze;
- ✓ si prevede che l'alunno o lo studente possa sostenere, nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale;

- ✓ si rimette, infine, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché delle misure necessarie per vigilare sul corretto svolgimento dei medesimi esami;
- ✓ viene chiarito che gli strumenti della pagella elettronica e del registro on line, da un lato, e del protocollo informatico, dall'altro, debbano essere adottati da tutte quante le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le scuole paritarie;

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

L'intervento in esame, infatti, consentirà di ripristinare la legalità nelle scuole, di garantire agli studenti iscritti alle scuole paritarie di poter seguire dei reali corsi di studio, di valorizzare il ruolo delle tante scuole paritarie che operano correttamente nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

L'intervento normativo consentirà di appianare le differenze tra le opportunità formative nelle aree meno avvantaggiate rispetto a quelle più benestanti, influenzando anche sulle possibilità di successo lavorativo dei giovani.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A. Si ipotizza che l'intervento non produrrà effetti sul sistema delle piccole e medie imprese, rilevanti al punto da effettuare il Test PMI.

B. Le norme proposte non producono effetti sulla concorrenza.

C. Le proposte di intervento non introducono nuovi o maggiori oneri informativi, rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa di settore.

D. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si rinvia a quanto rappresentato nei paragrafi 3 e 4.1.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

5.2 Monitoraggio

L'attuazione e il monitoraggio dell'intervento spettano ai competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, ivi comprese le articolazioni periferiche costituite dagli Uffici scolastici regionali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Le disposizioni normative in esame sono il frutto del confronto tra le Amministrazioni. In particolare, fini della predisposizione delle stesse ci si è avvalsi dei contributi forniti dal Tavolo tecnico, tenutosi in data 8 marzo 2024, a cui hanno preso parte le associazioni rappresentative del sistema delle scuole paritarie, quali in particolare:

- Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC);
- Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione (ANINSEI);
- CdO Opere Educative - FOE (Federazione Opere Educative);
- Federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie (FIDAE);
- Federazione Italiana Licei e Istituti Scolastici Non Statali (FILINS);
- Federazione Italiana Scuole Materne (FISM);
- Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM);
- Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI).

Inoltre, per lo svolgimento dell'analisi sono state utilizzate le basi informative Open data del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché i report dell'ISTAT.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'analisi è stata svolta dal Nucleo per la qualità della regolazione del Ministero dell'istruzione e del merito, costituito dai funzionari in servizio presso l'Ufficio legislativo del MIM, nonché dai referenti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Articolo 17 - Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie**Amministrazione competente:** Ministero dell'istruzione e del merito**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito**1. Contesto e problemi da affrontare****Articolo 17, comma 1**

Ogni anno i genitori degli alunni che devono iscriversi al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado devono caricare la relativa domanda sul relativo portale predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito. In fase di caricamento della domanda di iscrizione vengono richiesti una serie di adempimenti di produzione documentale che rischiano di aggravare la procedura di iscrizione. In tale contesto, al fine di rendere più efficiente il sistema di iscrizione e di azzerare gli oneri di produzione documentale a carico di chi procedere con l'iscrizione, con la proposta in esame vengono introdotte una serie di misure di semplificazione.

Le iscrizioni saranno sempre effettuate con modalità on line, ma utilizzando la nuova piattaforma unica "Famiglie e studenti".

Con il nuovo sistema di iscrizione realizzato attraverso la nuova piattaforma, le istituzioni scolastiche statali potranno acquisire direttamente, dal medesimo sistema informatico, i dati e i documenti, necessari ai fini dell'iscrizione, che sono già in possesso dell'Amministrazione. Di conseguenza, tale onere di produzione documentale non graverà più su coloro che presenteranno la domanda.

Con tale nuovo sistema, inoltre, le famiglie saranno esonerate dalla produzione in formato cartaceo delle certificazioni o dei titoli di studio già conseguiti, e che sono necessari ai fini delle iscrizioni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, nonché in quello dal primo al secondo ciclo di istruzione, sino al completamento di quest'ultimo con l'esame di Stato conclusivo della secondaria di secondo grado.

Tanto premesso, si illustrano, di seguito, le criticità che l'intervento intende superare.

Per quanto attiene alle famiglie:

- Semplificazione in fase di caricamento della domanda di iscrizione;
- Azzeramento degli oneri di produrre documenti e/o certificazioni che le istituzioni scolastiche potranno autonomamente reperire sul nuovo portale unico.

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche:

- con la piattaforma unica "Famiglie e studenti" le segreterie delle istituzioni scolastiche potranno recuperare tempestività ed immediatezza la documentazione necessaria al completamento delle procedure di iscrizione.

Articolo 17, comma 4

La proposta normativa interviene sulla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, il cui assetto è rimasto inalterato, continuando a essere regolato dalle disposizioni rinvenibili nel testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il processo di trasformazione del sistema dell'istruzione avrebbe dovuto investire anche gli organi collegiali territoriali, favorendo l'armonizzazione degli stessi con l'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale e periferica e con le nuove funzioni affidate alle istituzioni scolastiche e, al contempo, garantendo un collegamento efficiente con le comunità locali.

La delega, sul punto, è stata attuata tramite il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, che ha previsto l'istituzione di nuovi organi a livello centrale, regionale e locale: il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, i Consigli regionali dell'istruzione e i Consigli scolastici locali. L'articolo 8 del decreto n. 233/1999, come modificato dall'articolo 6 della legge 463/2001 di conversione del decreto-legge n. 411/2001, ha dapprima spostato al 31 dicembre 2002 la data di costituzione dei nuovi organi territoriali, poi è intervenuto l'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha conferito una nuova delega a adottare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi dei decreti già emanati. In sostanza, l'assetto degli organi collegiali territoriali è rimasto immutato, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui al testo unico n. 297 del 1994.

Per quanto riguarda, in particolare, i distretti scolastici, tali enti sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale, e possono ricomprendere uno o più Comuni di una stessa Regione. Essi sono responsabili per la gestione di tutte le scuole nel territorio di competenza.

Si segnala, che tali enti, la cui disciplina si rinviene nel Capo II del testo unico, sono stati, sostanzialmente, già soppressi dall'art. 35, comma 4, della Legge di bilancio n. 289 del 27 dicembre 2002.

Infatti, la legge n. 289/2002 ha previsto, a decorrere dall'a.s. 2003-2004, la restituzione ai compiti d'istituto del personale Ata del comparto scuola utilizzato presso gli stessi distretti scolastici, senza tuttavia esplicitare la loro soppressione. In sostanza, tale intervento normativo ha cancellato di fatto i distretti scolastici dal panorama dell'organizzazione scolastica italiana, dichiarando trasferiti tutto il personale impegnato nei distretti alle scuole.

Ad oggi, pertanto, i distretti scolastici sono dei contenitori svuotati che continuano ad esistere solo sulla carta.

Inoltre, finora, la mancata abrogazione espressa del Capo II ha determinato il permanere di residue risorse finanziarie altrimenti inutilizzabili nelle disponibilità delle istituzioni scolastiche referenti.

Destinatari

I soggetti direttamente e indirettamente interessati sono quantificati come segue⁸:

- N. istituzioni scolastiche statali: 8.089. Tali istituzioni si distinguono in 129 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti e 7.960 Istituzioni scolastiche (Tab. 1/a).
- N. unità di Personale ATA a tempo indeterminato: 182.55
- N. unità di Personale ATA a tempo determinato: 50.421
- N. unità di personale (dirigenziale e non) in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito: 2.865

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI


⁸ Fonte: "elaborazione su dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica - Ufficio di statistica". Dati aggiornati al 1° settembre 2023; "Portale unico dei dati sulla scuola". Dati aggiornati al 31 agosto 2023.

Tab 1/a - Istituzioni scolastiche per regione_ A.S. 2023/2024

Regione	Istituzioni		Totale
	Scolastiche	CPIA*	
Piemonte	527	12	339
Lombardia	1.115	19	1.134
Veneto	585	7	592
Friuli Venezia Giulia	163	4	167
Liguria	180	6	186
Emilia Romagna	521	12	533
Toscana	459	11	470
Umbria	138	1	139
Marche	224	5	229
Lazio	712	10	722
Abruzzo	187	3	190
Molise	50	2	52
Campania	959	8	967
Puglia	620	7	627
Basilicata	108	2	110
Calabria	355	5	360
Sicilia	792	10	802
Sardegna	265	5	270
Italia	7.960	129	8.089


CPIA*: Centri Provinciali per l'istruzione degli Adulti

Graf.1 - Istituzioni scolastiche statali per tipologia_ A.S. 2023/2024



Tab. 3 - Sedi scolastiche statali per regione e livello scolastico _A.S. 2023/2024

Regione	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	Totale sedi scolastiche
Piemonte	1.103	1.253	526	356	3.238
Lombardia	1.332	2.157	1.096	654	5.239
Veneto	604	1.328	578	357	2.865
Friuli Venezia Giulia	295	362	156	122	935
Liguria	317	411	169	126	1.023
Emilia Romagna	728	939	433	313	2.413
Toscana	913	928	405	335	2.581
Umbria	312	279	112	95	798
Marche	483	426	220	152	1.281
Lazio	1.044	1.112	566	455	3.177
Abruzzo	444	391	212	135	1.182
Molise	117	111	75	50	353
Campania	1.507	1.426	746	628	4.307
Puglia	935	718	412	404	2.469
Basilicata	209	186	133	104	632
Calabria	811	772	434	291	2.308
Sicilia	1.508	1.377	638	551	4.074
Sardegna	473	468	310	194	1.446
Italia	13.135	14.645	7.219	5.322	40.321

PERSONALE ATA

Zona	Valori	Percentuale
NORD OVEST	56.936	24,4%
NORD EST	39.734	17,1%
CENTRO	46.078	19,8%
SUD	60.257	25,9%
ISOLE	29.975	12,9%
TOTALE	232.972	100%

Articolo 17, comma 5

La MISSIONE 4-C1 -- INVESTIMENTO 1.1 del PNRR è interamente dedicata al sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6 anni di età.

In particolare, la linea di investimento intende aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da **migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità**. Il fine è **raggiungere l'obiettivo europeo del 33% relativo ai servizi per la prima infanzia**, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all'educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d'età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi.

In tale contesto, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel PNRR è necessario introdurre delle misure di semplificazione con riferimento al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

In termini generali, le scuole dell'infanzia hanno standard qualitativi e organizzativi definiti per norma (DPR 89/2009) e sono gestite direttamente dallo Stato o, se paritarie, sono soggette al rispetto delle norme di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, i servizi educativi per l'infanzia, i cui standard strutturali, organizzativi e qualitativi sono di competenza regionale, presentano un'offerta qualitativamente molto diversa da territorio a territorio.

Il d.lgs. 65/2017 ha introdotto nel sistema integrato un ruolo di regia e coordinamento dello Stato, segnatamente del Ministero dell'istruzione e del merito, anche sul segmento 0-3.

Questo ruolo si è concretizzato nell'individuazione di un titolo universitario specifico per l'accesso alla professione educativa nei servizi 0-3, nell'adozione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei (d.m. 22 novembre 2021, n. 334) e degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia (d.m. 24 febbraio 2022, n. 43) che individuano gli elementi qualitativi minimi che tutti i servizi educativi sono tenuti a garantire.

La proposta normativa mira a esplicitare questi elementi qualitativi e a definire con più chiarezza il ruolo dei tre attori della governance del sistema integrato (Stato, Regioni, Enti locali) soprattutto nella fase del monitoraggio in merito all'impiego delle risorse erogate dallo Stato ai Comuni. Tale ruolo al

momento risulta esplicitato nel Piano di azione nazionale pluriennale adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, previa Intesa in Conferenza Unificata.

La semplificazione riguarda anche questo atto, che regola la gestione del Fondo nazionale per il sistema integrato e che passerebbe sotto la responsabilità del Ministero, velocizzandone i tempi di adozione.

Il provvedimento, infine, mira a favorire la continuità operativa e il collegamento con la competente Direzione generale del Ministero della Commissione nazionale per il sistema integrato, che ha compiti propositivi e consultivi, prevedendo la possibilità di permanenza nella stessa dei rappresentanti interni al Ministero dell'istruzione e del merito più direttamente coinvolti nell'attuazione del sistema integrato che, diversamente, non potrebbero più essere nominati dal Ministro.

Nello specifico, al fine di superare delle attuali criticità del sistema 0-6, si prevede di intervenire su molteplici aspetti:

- sulle caratteristiche distintive del servizio educativo per l'infanzia (lettera a)
- definire i ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell'ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zerosei (lettere b), c), d)),
- semplificare e velocizzare l'adozione del Piano pluriennale (lettera e)),
- evitare che la quasi totalità dei componenti individuati dal Ministro decadano dalla Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione al prossimo rinnovo (lettera f));
- chiarire la validità dei titoli d'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia (lettera h).

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 17, comma 1

L'obiettivo principale e generale dell'intervento è quello di introdurre misure stabili di semplificazione nel procedimento di iscrizione alle istituzioni scolastiche.

In particolare, reca misure volte procedere con le iscrizioni in modalità on line, ma non più attraverso un applicativo reso disponibile di anno in anno dal Ministero, ma utilizzando una nuova e stabile piattaforma unica "Famiglie e studenti".

Altro obiettivo generale strutturalmente collegato al precedente è quello di ridurre, fino ad un completo azzeramento, l'onere di produrre una copiosa quantità di documenti, spesso di non facile reperimento, richiesti dalle istituzioni scolastiche alle famiglie degli alunni e degli studenti, ai fini del perfezionamento della loro iscrizione a scuola.

Quanto agli obiettivi specifici che l'intervento mira a perseguire, si riportano, di seguito, i principali:

- semplificare le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- garantire una piattaforma unica e stabile sia per le procedure di iscrizione;
- garantire una piattaforma unica e funzionale al rapido interscambio documentale tra le istituzioni scolastiche;

- evitare che le famiglie, in fase di iscrizione, siano gravate dall'onere di produrre documenti che siano già in possesso dell'Amministrazione.

Articolo 17, comma 4

L'**obiettivo generale** dell'intervento normativo è quello di abrogare la previsione di cui Capo II, del titolo I, parte I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recano la disciplina degli organi collegiali a livello distrettuale.

L'**obiettivo specifico**, invece, è rappresentato dalla soppressione formale dei distretti scolastici, che sono stati sostanzialmente già soppressi dall'articolo 35, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 17, comma 5

L'**obiettivo principale e generale** dell'intervento è quello di introdurre misure di semplificazione con riferimento al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

In particolare, l'intervento, anche allo scopo di garantire un contesto di sistema capace di ottimizzare al massimo le linee di investimento previste dalla MISSIONE 4-C1 - INVESTIMENTO 1.1 del PNRR, esplicita una serie di misure volte ad efficientare le previsioni del decreto legislativo 65 del 2017 affinché il sistema educativo possa effettivamente consentire alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, di poter sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

In termini generali, alcune delle misure oggetto della proposta normativa intervengono a semplificare le procedure di riparto e di gestione del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 65 del 2017 finanzia: gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche (lettera a); quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione (lettera b); la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali (lettera c);

Gli obiettivi **specifici** che l'intervento mira a perseguire sono:

- a) chiarire le caratteristiche distintive di un servizio educativo per l'infanzia eliminando qualsiasi dubbio interpretativo e sottolineando le differenze rispetto a servizi meramente ricreativi o di accudimento;
- b), c), d) esplicitare i ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell'ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zerosei. Attualmente tale ripartizione di competenze è prevista solo nel Piano di azione nazionale pluriennale;
- e) semplificare e velocizzare l'adozione del Piano pluriennale, attualmente adottato, previa Intesa in Conferenza Unificata, con deliberazione del Consiglio dei ministri, trasformandolo in decreto ministeriale di durata quinquennale;
- f) evitare che la quasi totalità dei componenti individuati dal Ministro (in particolare quelli interni al Ministero stesso) decadano dalla Commissione al prossimo rinnovo. L'eliminazione del vincolo non incide sulla possibilità del Ministro stesso di non rinnovare comunque l'incarico.

g) chiarire la validità dei titoli d'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia acquisiti in relazione alla normativa previgente anche in relazione alla nota interpretativa prot. 14176 dell'8.08.2018, ampliando il termine ultimo di conseguimento che dalla formulazione precedente era previsto per "la data di entrata in vigore del presente decreto", cioè 31.05.2017.

Pertanto, i principali profili mirano a:

- chiarire le caratteristiche distintive del servizio educativo per l'infanzia;
- definire in modo più chiaro i ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell'ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zerosei.
- semplificare e velocizzare l'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, attualmente adottato, previa Intesa in Conferenza Unificata, con deliberazione del Consiglio dei ministri;
- ampliare, anche a seguito della nota interpretativa prot. 14176 del 2018, il termine ultimo di conseguimento che dalla formulazione precedente era previsto per "la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo n. 65/2017, vale a dire il 31 maggio 2017

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Articolo 17, comma 1

Al 23 gennaio 2024 risultavano perfezionate 231.000 domande di iscrizione su piattaforma online, numero pari al numero di iscrizioni registrate nei primi due giorni dell'anno precedente.

Nel primo giorno di apertura le iscrizioni sono state oltre 165mila, il 27% in più rispetto alle 110mila registrate nel primo giorno dell'anno precedente. Questo consente di sostenere che la semplificazione tecnica e amministrativa agevola in maniera significativa un flusso incrementale di iscrizioni, abbattendo contestualmente le tempistiche e in certa misura anche le resistenze di ordine psicologico nell'utilizzo da parte delle famiglie dello strumento.

Questo aspetto è confermato dal dispositivo *Customer satisfaction* integrato nel sistema: il 93,9% del pubblico ha dichiarato il suo gradimento per il risparmio di tempo impiegato, l'86,2% per l'efficienza del servizio, il 92,3% per la semplicità di utilizzo della piattaforma.

Anche i tempi di attesa hanno confermato questo trend: anche nei momenti di maggior attesa la sala di attesa virtuale non ha ecceduto il tempo di 4 minuti di attesa prima di poter procedere alla compilazione, una soglia rilevante anche in termini psicologici e di compatibilità con le operazioni con la vita quotidiana delle famiglie.

Articolo 17, comma 4

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà rappresentato dal venir meno delle residue risorse finanziarie, altrimenti inutilizzabili, nella disponibilità delle scuole referenti.

Articolo 17, comma 5

La misura di semplificazione si inserisce nel quadro del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, istituito con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 con lo scopo di estendere e qualificare l'offerta di educazione e cura nella prima infanzia.

Il sistema integrato è costituito dai servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

I servizi educativi per l'infanzia attivi al 31.12.2021 sono 13.518, di cui 4.606 a titolarità pubblica e 8.912 a titolarità privata, per un totale di 350.307 posti autorizzati, in grado di accogliere il 28% dei bambini nella fascia d'età 0-3 come media nazionale, con grandi differenze tra le Regioni (si va dall'11,7% della Campania al 47,3% dell'Umbria) (fonte: Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - anno educativo 2021/2022, ISTAT, 23 novembre 2023, tav. 1.9).

Le scuole dell'infanzia statali nell'a.s. 2023/2024 sono 13.135 e accolgono 809.861 bambini tra i 3 e i 6 anni; le scuole dell'infanzia paritarie nell'a.s. 2022/2023 sono 8.303 e accolgono 449.819 (fonte: Focus "Principali dati della scuola - Avvio Anno Scolastico 2023/2024", Ministero dell'istruzione e del merito, settembre 2023).

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Articolo 17, comma 1

L'opzione zero, pur considerata in sede di valutazione preliminare, non è risultata percorribile, in quanto al fine di superare le criticità illustrate alla sezione 1 e raggiungere gli obiettivi generali e specifici riportati alla sezione 2, si rende necessario intervenire con delle misure apposite di semplificazione che, a normativa invariata, non potevano essere introdotte.

Articolo 17, comma 4

L'opzione zero non consentirebbe raggiungere il medesimo risultato. Infatti, solo una modifica normativa può consentire abrogare formalmente gli organi collegiali distrettuali.

Articolo 17, comma 5

L'opzione zero, pur considerata in sede di valutazione preliminare, non è risultata percorribile, in quanto al fine di superare le criticità illustrate alla sezione 1 e raggiungere gli obiettivi generali e specifici riportati alla sezione 2, si rende necessario intervenire con delle misure apposite.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Art. 17, comma 1

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

L'intervento in esame, infatti, consentirà l'acquisizione di molteplici vantaggi sia per la categoria delle famiglie che dal prossimo anno scolastico dovranno procedere con l'iscrizione alle istituzioni scolastiche statali che per le istituzioni scolastiche stesse al fine di acquisire con immediatezza la documentazione necessaria ai fini del completamento della procedura di iscrizione.

Per quanto attiene alla prima categoria, le famiglie saranno sollevate dal gravoso onere di produzione documentale; in quanto, con il nuovo sistema di iscrizione realizzato sulla detta piattaforma le istituzioni scolastiche statali potranno acquisire direttamente, dal medesimo sistema informatico, i dati e i documenti, necessari ai fini dell'iscrizione, che sono già in possesso dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, alla seconda categoria di destinatari della misura in esame, ovvero le istituzioni scolastiche, si evidenzia come l'intervento consentirà loro di acquisire con maggiore tempestività la documentazione necessaria attraverso le procedure di interscambio documentale allestite sulla nuova piattaforma unica.

Alla luce di quanto sopra esposto in materia di impatti specifici, appare chiaro, come l'intervento potrà apportare importanti benefici alla collettività nel suo complesso.

Articolo 17, comma 4

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità mediante la proposta normativa in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

Articolo 17, comma 5

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

Trattandosi di novella di norma primaria vigente, si rileva solo quanto segue.

Let. a) e g) - Categoria destinatari: bambini e famiglie

Impatto: maggiori garanzie sulla qualità dell'offerta educativa, riduzione delle spese di frequenza dei servizi educativi per l'infanzia

Categoria destinatari: gestori dei servizi educativi

Impatto: eventuale adeguamento della propria offerta educativa, qualora non rispettasse gli elementi qualitativi minimi

Costo atteso (non a carico della finanza pubblica): eventuale necessità per i gestori di adattare la propria offerta a standard qualitativamente superiori per ottenere l'accreditamento e avere accesso alle risorse del Fondo nazionale

Let. b), c), d) - Categoria destinatari: attori della *governance*

Impatto: maggiore chiarezza circa le rispettive responsabilità in relazione alla restituzione dei dati sull'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato

Costo atteso: nessuno

Let. e) - Categoria destinatari: Regioni, Comuni

Impatto: velocizzazione dell'adozione dei provvedimenti volti all'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato

Costo atteso: nessuno

Let. f) – Categorie destinatari: componenti Commissione nazionale per il sistema integrato

Impatto: possibilità di rinnovo della nomina, continuità operativa della Commissione, raccordo tra Commissione e Direzione generale competente

Costo atteso: nessuno

Let. h)

Categoria destinatari: gestori; educatori; Comuni

Impatto: chiarezza circa il termine di entrata in vigore della previsione del titolo universitario specifico quale titolo d'accesso alla professione educativa

Costo atteso: nessuno

Intero provvedimento - per la collettività: miglioramento dell'offerta formativa dei singoli territori

4.2 Impatti specifici

Articolo 17, comma 1

E. Effetti sulle PMI (Test PMI)

F. Effetti sulla concorrenza

G. Oneri informativi

H. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

E. Si ipotizza che l'intervento non produrrà effetti sul sistema delle piccole e medie imprese, rilevanti al punto da effettuare il Test PMI.

F. Le norme proposte non producono effetti sulla concorrenza.

G. Le proposte di intervento non introducono nuovi o maggiori oneri informativi, rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa di settore.

H. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

Articolo 17, comma 4

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A. Si ipotizza che l'intervento non produrrà effetti sul sistema delle piccole e medie imprese, rilevanti al punto da effettuare il Test PMI.

B. Le norme proposte non producono effetti sulla concorrenza.

C. Le proposte di intervento non introducono nuovi o maggiori oneri informativi, rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa di settore.

- D. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

Articolo 17, comma 5

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A. Si ipotizza che l'intervento non produrrà effetti sul sistema delle piccole e medie imprese, rilevanti al punto da effettuare il Test PMI.

B. Le norme proposte non producono effetti sulla concorrenza.

C. Le proposte di intervento non introducono nuovi o maggiori oneri informativi, rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa di settore.

D. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

Articolo 17, commi 1 e 5

Si veda quanto rappresentato nelle sezioni 3 e 4.

Articolo 17, comma 4

Si rinvia a quanto rappresentato nei paragrafi 3 e 4.1.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Articolo 17, comma 1

Soggetti attivi dell'attuazione degli interventi regolatori in esame sono i competenti Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 17, comma 4

Responsabili dell'attuazione dell'intervento sono i competenti Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 17, comma 5

Soggetti attivi dell'attuazione degli interventi regolatori in esame sono i competenti Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito unitamente ai dirigenti scolastici e il personale docente. In particolare, gli uffici interessati sono i seguenti: DGOSVI; DGOSVI-Ufficio II; Commissione nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione.

5.2 Monitoraggio**Articolo 17, commi 1, 4 e 5**

Il controllo e il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché degli Uffici scolastici regionali.

Consultazioni svolte nel corso dell'Air**Articolo 17, comma 1**

Non si è ritenuto di dover avviare consultazioni.

Articolo 17, comma 4

La materia oggetto dell'intervento proposto non necessita di consultazioni.

Articolo 17, comma 5

Non si è ritenuto di dover avviare consultazioni.

Percorso di valutazione**Articolo 17, commi 1, 4 e 5**

L'analisi è stata svolta dal Nucleo per la qualità della regolazione del Ministero dell'istruzione e del merito, costituito dai funzionari in servizio presso l'Ufficio legislativo del MIM, nonché dai referenti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Articolo 18 - Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università

Articolo 19 - Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università

Articolo 20 - Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari

Articolo 21 - Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle Università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Consorzi universitari ed interuniversitari e delle Fondazioni universitarie

Amministrazione proponente: Ministero dell'università e della ricerca

Referente: Ufficio Legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Le proposte normative del Ministero dell'università e della ricerca si inseriscono nell'ambito dell'ampia strategia d'intervento del Governo volta alla semplificazione, al riordino e al riassetto del quadro normativo italiano, nonché al miglioramento della qualità della regolazione, al fine di meglio garantire la certezza del diritto.

Il Governo attribuisce, infatti, il massimo rilievo politico alla semplificazione ed al riordino del quadro normativo, anche sotto l'impulso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tanto da farne uno dei principali obiettivi di questa Legislatura.

A seguito di una valutazione preliminare condotta la struttura di missione istituita con il d.P.C.M. 18 gennaio 2023, sono state individuate delle norme di diretta applicazione (da cui non conseguivano oneri a carico del bilancio dello stato), le quali abbisognavano di un'opera di semplificazione e di razionalizzazione, anche e soprattutto in virtù della circostanza che la maggior parte di esse, essendo molto datate, mal si confacevano alla realtà attuale che sono chiamate a disciplinare.

L'analisi di impatto della regolamentazione dà, innanzitutto, atto di queste problematiche da affrontare; individua, quindi, gli obiettivi da conseguire tramite le proposte normative avanzate e gli indicatori atti alla misurazione del grado di realizzazione degli stessi.

Si relaziona, altresì, in merito dell'opportunità di superare la *base line* di non intervento e degli impatti per i destinatari delle norme. Le modalità, poi individuate, per l'attuazione e il monitoraggio consentiranno di verificare i risultati delle proposte, da tener presenti quali presupposto per un nuovo ciclo della regolazione, avente ad oggetto le medesime materie.

SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto in cui si inserisce le proposte normative in esame è caratterizzato dalla necessità di ridurre gli eccessivi oneri di natura amministrativa e normativa relativi a taluni ambiti rientranti nell'ambito di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Uno degli obiettivi del PNRR è quello di rivedere, semplificandole, seicento procedure organizzative entro il 2026, di cui duecento entro il 2024. La complessità procedimentale legata ai numerosi adempimenti che fisiologicamente comportano un rallentamento ed un allungamento dei tempi rappresenta una problematica da superare.

Le proposte normative di competenza del Ministero dell'università e della ricerca inserite nell'ambito del più ampio disegno di legge recante "disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", sono in numero di quattro e hanno ad oggetto ambiti diversi ma con il denominatore comune di non determinare alcun aggravio di costi a carico del bilancio dello stato.

Nello specifico, si tratta delle procedure volte: al conferimento di titoli di professore emerito ed onorario delle università (articolo 18); all'approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università (articolo 19); alla semplificazione delle procedure di riconoscimento dei Consorzi universitari (articolo 20); alla semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle Università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, dei Consorzi universitari ed interuniversitari e delle Fondazioni universitarie (articolo 21).

Quanto all'articolo 18, la proposta normativa è finalizzata a superare la procedura, eccessivamente complessa, di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario attualmente aggravata dalla pluralità di fasi procedurali, che prevedono, nonostante l'ampia autonomia riconosciuta alle istituzioni universitarie, un'istanza rivolta all'amministrazione centrale, nonché la definizione del procedimento con decreto di conferimento del titolo a firma del Ministro. Tale articolato iter, che vede il necessario coinvolgimento dell'amministrazione centrale, non può non comportare un rallentamento dei tempi ed un aggravio del lavoro degli Uffici, considerato anche il numero elevato di titoli onorifici conferiti (utilizzando come parametro il passato anno accademico, il numero dei titoli conferiti si attesta a circa duecento).

Ulteriore causa di lungaggini e di rallentamenti sono poi i dubbi interpretativi che sorgono tra gli operatori, circa la corretta interpretazione delle norme, l'articolo 20, nella formulazione proposta mira, nello specifico, a risolvere tale problematica tramite la corretta individuazione degli atti regolamentari che, adottati dai singoli Atenei, devono essere sottoposti al controllo ministeriale l'identificazione all'autorità amministrativa deputata ad effettuare tale vigilanza, nonché in tema di modalità di pubblicazione degli atti adottati dagli atenei.

L'articolo 20, sempre in un'ottica di semplificazione, è volto a chiarire la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica dei consorzi universitari e di approvazione e modifica dei loro statuti, che ha dato luogo, nel tempo, a prassi non univoche. Anche in tale ipotesi, infatti, si sono riscontrate molte incertezze interpretative tra gli operatori giuridici, con conseguenti rallentamenti dalle stesse originati.

La mancanza, poi di una procedura normativamente definita per l'acquisizione della personalità pubblica, dà luogo ad ulteriori due ordini di problemi: l'incertezza circa la possibilità di partecipare a procedure di evidenza pubblica volte alla concessione di finanziamenti ed aventi come destinatari solo enti aventi natura giuridica pubblica e le difficoltà in ordine alla vigilanza da parte dell'Amministrazione centrale.

La proposta normativa, di cui all'articolo 21, mira, invece, a semplificare la procedura di designazione dei rappresentanti del MUR all'interno dei collegi di revisione degli enti vigilati: università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, consorzi universitari ed interuniversitari

e fondazioni universitarie. Le stesse, infatti, sono, attualmente, disciplinate da norme diverse. Per quanto concerne, in particolare, la designazione dei revisori, in rappresentanza del Ministero, presso le Università, l'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge n. 240 del 2010 prevede che almeno due componenti del collegio dei revisori degli atenei devono essere iscritti al registro dei revisori legali; quanto alle Fondazioni universitarie, l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 prevede che il componente del collegio in rappresentanza del MUR sia individuato "prioritariamente", tra i dipendenti del Ministero che sono in possesso del requisito di iscrizione al registro dei revisori dei legali. Occorre sottolineare che, allo stato attuale, il MUR non dispone di un numero adeguato di dipendenti che risultano iscritti al registro dei revisori legali, conseguentemente il Ministero è costretto a designare quali propri rappresentanti in seno al collegio di revisione degli atenei e delle Fondazioni universitarie, soggetti esterni al MUR che, pur in possesso del requisito dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali, non sono necessariamente in possesso di adeguata conoscenza del sistema universitario e della normativa che lo concerne.

Per quanto riguarda, invece, la designazione di revisori dei conti presso le Istituzioni AFAM e i consorzi universitari e interuniversitari, la normativa vigente non prevede una disciplina specifica e puntuale, sul possesso dei requisiti, adeguati all'espletamento dell'incarico. Per quanto concerne le Istituzioni AFAM, l'articolo 4, comma 71, della legge 12 dicembre 2011, n. 183 prevede che il "riscontro di regolarità amministrativo e contabile" presso le predette istituzioni sia effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, designati uno dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, una disciplina di dettaglio, quanto mai eterogenea e diversificata, è contenuta nei singoli statuti di autonomia dei Consorzi universitari ed interuniversitari.

In base ai dati forniti dalla competente Direzione delle istituzioni e della formazione superiore, destinatari della proposta normativa di cui all'articolo 18 sono sia diretti che indiretti, vale a dire sia l'insieme delle università legalmente riconosciute sia i professori universitari che ricevono il titolo (circa 200, attenendosi al dato dello scorso anno). Secondo l'ufficio statistico del MUR nel 2020 in Italia ci sono 97 istituzioni universitarie di cui 67 università statali, 19 università non statali legalmente riconosciute, 11 università non statali telematiche legalmente riconosciute (in numero complessivo di 97 per il 2020 - fonte: ufficio statistico del MUR).

Destinatari diretti della proposta normativa di cui all'articolo 20 sono tutte le università statali e non statali, legalmente riconosciute (in numero complessivo di 97 per il 2020 - fonte: ufficio statistico del MUR).

Quanto all'articolo 20, la proposta normativa vedrà, come destinatari, tutte le università aderenti ai consorzi universitari (secondo l'AGID ci sono 31 consorzi inter-universitari), nonché tutti i consorzi universitari che dovessero costituirsi dopo la sua entrata in vigore (il numero esatto non è, dunque, preventivabile).

In ultimo, destinatari della disposizione normativa di cui all'articolo 21 saranno i collegi di revisione delle università statali e non statali legalmente riconosciute (trattasi di circa 133 incarichi da conferire), delle Istituzioni AFAM (circa 103 nomine da effettuare), dei Consorzi e delle fondazioni (il numero si attesta intorno alle 57 nomine).

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi **generali** sono:

- previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, che non comportano oneri finanziari ma contribuiscono alla semplificazione procedimentale, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;
- limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non indispensabili.

Obiettivi **specifici** sono:

- quanto all'articolo 18, la semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e professione onorario, consentendo che il titolo non sia più conferito con decreto del Ministro ma con decreto del Rettore dell'università. La norma mira a conseguire l'obiettivo di semplificare la procedura di conferimento del titolo, riducendone i tempi, e di consentire, attribuendo la competenza in materia al Rettore dell'università.
Ulteriore obiettivo che la proposta normativa mira a realizzare è quello di specificare, definitivamente, che l'anzianità di servizio ai fini del conferimento del titolo, va riferita alla sola esperienza maturata nei ruoli di professore di prima fascia, risolvendo dubbi interpretativi sorti a seguito di talune pronunce giurisprudenziali (da ultimo vedasi la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 febbraio 2021, n. 1506);
- quanto all'articolo 19, la proposta normativa è finalizzata a precisare, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della norma, innanzitutto quali siano gli atti normativi, adottati dagli Atenei, che devono essere sottoposti al controllo ministeriale e a precisare che la competenza in materia, in ossequio al dettato normativo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa, sia della direzione generale competente del Ministero che, mediante nota direttoriale, provvede a formulare osservazioni di legittimità e di merito, nel sostanziale rispetto della autonomia universitaria che non viene minimamente intaccata dalle proposte di modifica; le modifiche proposte permetterebbero inoltre di rendere certo, snello, trasparente ed efficiente il processo di revisione degli atti elencati al comma 9 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010 evitando ambiguità per quanto riguarda la forma di pubblicità degli atti, che rimane la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per gli statuti, mentre viene precisato che i restanti regolamenti dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo, nel rispetto del principio della trasparenza così come delineato dalla legge n. 150 del 2000 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013;
- quanto all'articolo 20, l'obiettivo è quello di superare i dubbi interpretativi e quindi di semplificare la procedura relativa al riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico dei consorzi. Obiettivi ulteriori che conseguirebbero a quello di semplificazione, sarebbero poi, da un lato, quello di consentire a tali enti, conseguentemente al riconoscimento della personalità di diritto pubblico, di accedere ai finanziamenti pubblici (provenienti, eventualmente, anche dal Ministero dell'università e della ricerca) al fine di sostenere i costi di realizzazione delle proprie attività di ricerca, nonché di partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi destinati al loro funzionamento e dall'altro, di rafforzare il potere di vigilanza nei confronti di tali consorzi (attualmente limitato al controllo statutario e alla designazione di rappresentanti ministeriali nel collegio dei revisori dei conti);
- quanto all'articolo 21, l'obiettivo è quello di semplificare e uniformare la procedura ministeriale di designazione dei revisori dei conti e di migliorare, altresì, la qualità della composizione di questi; la modifica normativa consentirebbe, infatti di designare componenti del Ministero che, pur non essendo iscritti al Registro dei revisori legali, siano in possesso di adeguati requisiti professionali e di una specifica conoscenza negli specifici settori di competenza. A tal fine, si propone di prevedere che il Ministero possa individuare, quali revisori dei conti, i propri dipendenti o gli altri soggetti che risultano iscritti in un apposito

elenco e che siano in possesso dei requisiti professionali che saranno stabiliti con decreto del Ministro di natura non regolamentare.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi saranno i seguenti:

- quanto all'articolo 18, l'indicatore sarà rappresentato dal numero di provvedimenti di conferimento dei titoli che saranno adottati nell'arco dell'anno tramite il procedimento semplificato previsto dalla norma;
- quanto all'articolo 19, l'indicatore sarà rappresentato dal numero dei regolamenti sottoposti al controllo della competente direzione generale e regolarmente approvati;
- quanto all'articolo 20, l'indicatore sarà rappresentato dal numero dei consorzi universitari che acquisiranno la personalità giuridica nell'arco di un periodo di riferimento annuale;
- quanto all'articolo 21, l'indicatore sarà rappresentato dal numero dei Revisori dei conti, nominati, alla scadenza di quelli attuali che termineranno il loro mandato, secondo la procedura unificata. Anche in tal caso l'orizzonte temporale che sarà preso in considerazione avrà durata annuale.

SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le procedure di semplificazione non possono che avere quale opzione di realizzazione, posta in rilievo dallo stesso Ministro per la Pubblica amministrazione, proponente del disegno di legge, quella di superare l'incertezza delle regole, lo scarso coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, nonché di ridurre le fasi procedurali ed è questa l'opzione prescelta che si vuole realizzare con le misure proposte.

L' unica opzione alternativa sarebbe potuta consistere nel definitivo accentramento piuttosto che nel decentramento di taluni istituti giuridici. Si tratta, tuttavia, di un'opzione scartata in quanto contraria ad un altro principio immanente nel nostro ordinamento: quello del decentramento e della conseguente salvaguardia dell'autonomia degli atenei universitari.

È stata esaminata anche l'opzione zero, vale a dire quella di non intervento, tuttavia non procedere in tal senso sarebbe equivalso a lasciare inalterata l'attuale situazione che a causa di adempimenti plurimi e non necessari, unitamente ad una poca chiarezza delle norme su cui si va ad intervenire, causa un fisiologico aggravamento delle procedure amministrative.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

L'opzione preferita consente di raggiungere, senza alcun onere di carattere economico o amministrativo, l'obiettivo di semplificare taluni procedimenti amministrativi, con le relative conseguenze in termini di celerità delle stesse e di certezza dell'azione amministrativa.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le norme proposte non comportano alcun impatto economico ed ambientale. L'impatto sociale positivo è rappresentato per i destinatari delle norme dalla maggiore celerità dell'azione amministrativa a seguito della semplificazione della stessa.

Nello specifico, quanto all'articolo 18 la norma consentirà agli Atenei di operare in autonomia quanto al conferimento dei titoli onorifici accelerando positivamente; l'articolo 19 consentirà di non avere più dubbi interpretativi sulla tipologia degli studi dell'Ateneo da assoggettare al controllo dell'amministrazione centrale consentendo tramite una maggiore certezza giuridica speditezza nell'azione amministrativa degli atenei.

La maggiore certezza giuridica con conseguente maggiore celerità è l'impatto positivo che anche l'articolo 20 mira a realizzare.

Quanto all'articolo 21 l'impatto positivo sarà costituito dal raggiungimento della uniformità di disciplina nella nomina dei componenti di così importanti organi, che potranno essere designati in base alle specifiche competenze che richiedono i tre, diversi, settori di competenza del MUR: università, enti di ricerca e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

4.2 Impatti specifici

1. Non sono previsti impatti nei confronti delle piccole e medie imprese.
2. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza.
3. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
4. Non si tratta di normativa di recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Rispetto alle altre opzioni, pur prese in considerazione, la possibilità di veicolare le norme in un disegno di legge, avente come obiettivi, quelli della semplificazione e della razionalizzazione, pari a quelli che le norme illustrate si propongono, è parsa opportunamente l'opzione da preferire, in un'ottica di maggiore conformità e nell'ambito di una più ampia strategia normativa, a tale scopo preordinata.

Anche i destinatari dei provvedimenti saranno favoriti dall'opzione prescelta in quanto avranno un corpus di norme omogeneo e unitario cui fare riferimento.

SEZIONE 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle singole norme di legge è assicurata dal Ministero dell'università e della ricerca, unitamente alle singole università e consorzi universitari, dal primo monitorati.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento normativo sarà effettuato dal Ministero dell'università e della ricerca, con periodicità annuale, in sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento, nonché dall'Amministrazione proponente il disegno di legge di semplificazione annuale, vale a dire il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa:

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni nel corso dell'AIR. Tuttavia, le Direzioni competenti coinvolte si sono espresse sui contenuti del disegno di legge e hanno, a loro volta, verificato le previsioni dell'AIR per i profili di loro competenza, valutando la necessità dei singoli interventi di riordino nei settori individuati.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

I contenuti della proposta normativa sono stati condivisi con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa tramite la struttura di missione istituita con il d.P.C.M. 18 gennaio 2023.

Articolo 22 - Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina**Amministrazione competente:** Ministero della salute**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero della salute**SEZIONE 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

L'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, in tema di assenze dal servizio dei pubblici dipendenti e responsabilità e sanzioni per i medici, prevede la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione, per il medico che rilascia certificazioni che attestano dati clinici che non ha direttamente constatato né che siano oggettivamente documentati.

Ciò determina che attualmente i medici possono rilasciare un certificato di malattia per assenza giustificata dal lavoro esclusivamente in seguito a visita del paziente, nella quale ha constatato direttamente i dati clinici ovvero è necessario che tali dati clinici siano oggettivamente documentati.

È rilevante, pertanto, che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita.

Attualmente non è possibile ricorrere a sistemi di telemedicina per la valutazione delle condizioni cliniche del paziente ai fini del rilascio della certificazione medica per giustificare l'assenza dal servizio.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

La proposta normativa introduce la possibilità per il medico certificatore di ricorrere anche a sistemi di telemedicina, ormai ampiamente diffusi e utilizzati, per la valutazione delle condizioni cliniche del paziente al fine del rilascio della certificazione di assenza dal servizio.

Il 17 dicembre 2020 è stato sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni l'Accordo su "*Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina*" (Repertorio atti n. 215/ CSR), il quale in tema di certificazione medica in telemedicina afferma che "*in alcune situazioni il ricorso a sistemi di Telemedicina può consentire di raccogliere in modo preciso i dati e le informazioni necessarie a descrivere in modo veritiero la realtà, che risulta in tal modo direttamente osservabile dal medico anche a distanza. Inoltre, l'esecuzione corretta della videochiamata può essere tale da assicurare il diretto contatto tra il medico e il paziente, come necessario per una certificazione. Durante la videochiamata, il contatto diretto è ulteriormente supportato dall'acquisizione certa di dati a distanza da parte del medico, utilizzando eventualmente appropriate tecnologie biomediche.*

Tuttavia, la verifica diretta del medico delle condizioni di salute, il rilievo obiettivo e/o quello anamnestico cui il certificato fa riferimento, presentano in Telemedicina le stesse problematiche della televisita (...). Ne deriva che la certificazione non è impossibile a priori con sistemi di Telemedicina, ma affinché essa non perda i necessari requisiti di veridicità e validità occorre definire con precisione in quali casi sia possibile garantire l'appropriato contatto medico-paziente,

l'acquisizione certa delle informazioni anamnestiche direttamente dal richiedente, la rilevazione certa dei dati e dei segni obiettivabili anche in Telemedicina, la loro trasmissione immediata, il rilascio immediato e sicuro del certificato al richiedente".

Alla luce di queste ultime considerazioni e in continuità con l'Accordo su "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina" (Repertorio atti n. 215/ CSR), viene affidata al Ministero della Salute, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei casi e delle modalità di ricorso alla telecertificazione.

È necessario comunque tener presente che, secondo quanto riportato nelle indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, non è possibile effettuare la prima visita in telemedicina e, pertanto, è evidente che il rilascio di certificazione medica in telemedicina è subordinata a un rapporto medico-paziente già instauratosi e fondato sulla reciproca fiducia, come ad esempio è quello tra medico di medicina generale e paziente.

2.2 Indicatori

Il suddetto obiettivo sarà oggetto di analisi e valutazione attraverso il monitoraggio dei certificati medici emessi in telemedicina. Tale monitoraggio sarà effettuato dalla istituenda Piattaforma nazionale di telemedicina, di cui all'articolo 12, comma 15-*undecies*, lett. g), del decreto-legge n. 179 del 2012.

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In assenza della norma in esame l'utilizzo della telemedicina nell'ambito delle certificazioni di malattia per assenza giustificata dal lavoro non sarebbe possibile, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 richiede una constatazione diretta di evidenze cliniche, ai fini del rilascio del citato certificato, mentre tale constatazione diretta non sarebbe possibile attraverso l'uso telemedicina, che consente una constatazione indiretta (opzione zero). Al fine di agevolare il rilascio di certificazioni mediche, è possibile intervenire consentendo il ricorso alla telemedicina attraverso un intervento volto a modificare il decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consente l'accertamento delle condizioni mediche tramite la televisita (opzione 1).

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo in esame produrrà i suoi effetti, in modo diretto, nei confronti di:

- Medici certificatori: impatto economico e sociale positivo, in quanto velocizzerà il rilascio dei certificati medici in telemedicina e diminuirà l'affluenza nello studio medico e il conseguente rischio di contagi e reinfezioni in caso di patologie influenzali o di malattie contagiose;
- Pazienti: impatto economico e sociale positivo, in quanto questo non dovrà necessariamente raggiungere lo studio medico e potrà far accertare la sua malattia attraverso una televisita. Ciò gli consentirà anche di evitare eventuali altri contagi o reinfezioni.

4.2 Impatti specifici

B. Effetti sulle PMI (Test PMI):

Non vi sono effetti sulle piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza:

L'intervento non produce effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi:

L'erogazione di prestazioni in telemedicina prevede il rilascio al paziente di una informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:

L'intervento regolatorio in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta di intervento è quella più idonea, in quanto consente ai medici di utilizzare uno strumento facile e completo per la constatazione e accertamento di dati clinici.

La scelta di rimettere a un apposito accordo in Conferenza Stato-Regioni consente di declinare in modo puntuale ogni aspetto necessario per definire i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione.

SEZIONE 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

È previsto l'adozione di un apposito accordo in Conferenza Stato-Regioni, per la definizione di ogni aspetto necessario per individuare i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione.

5.2 Monitoraggio

L'AGENAS svolgerà azioni di verifica e monitoraggio per il tramite della piattaforma nazionale di telemedicina.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state effettuate consultazioni pubbliche.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Consultazioni interne al Ministero della salute.

Articolo 23 - Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025)

Amministrazione competente: Ministero della salute

Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della salute

SEZIONE 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Presso il Ministero della salute, e in particolare presso la ex Direzione generale della prevenzione sanitaria, operano otto Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN), dislocati omogeneamente sul territorio nazionale.

Detti Uffici sono situati all'interno dei maggiori porti e aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie, svolgendo funzioni di profilassi internazionale secondo il Regolamento sanitario internazionale (RSI) e una serie di attività nell'ambito delle funzioni del Ministero della salute e, in particolare costituiscono, la prima struttura istituzionale chiamata a effettuare la vigilanza igienico-sanitaria su persone, mezzi di trasporto e merci in arrivo sul territorio italiano e comunitario.

Gli USMAF-SASN, in attuazione del predetto regolamento sanitario internazionale, sono costantemente impegnati in attività di sorveglianza sanitaria transfrontaliera su viaggiatori - inclusi i migranti irregolari - merci e mezzi di trasporto, e tali attività si sono dimostrate particolarmente necessarie negli ultimi anni, in cui sono state intensificate tutte quelle attività di sorveglianza finalizzate a garantire l'attuazione uniforme dei programmi concordati anche in sede internazionale.

Proprio le recenti situazioni emergenziali e l'intensificarsi dei flussi migratori hanno fatto emergere una forte criticità, segnalata in realtà già da tempo, relativa a una carenza di personale a tutti i livelli, in particolare quello medico, che al momento risulta inadeguata per fronteggiare anche il carico di lavoro routinario.

Tale carenza si ripercuote, ormai da anni, sull'organizzazione delle attività istituzionali, potendo contare gli uffici in questione su una dotazione inadeguata di medici per l'espletamento dei compiti istituzionali e ciò, a lungo andare, potrebbe compromettere la funzionalità e l'operatività di detti uffici che svolgono attività strategiche per l'intero Paese sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico. Una maggiore efficienza nel funzionamento delle sedi periferiche del Ministero consentirebbe anche di incrementare la competitività dei porti e degli aeroporti italiani nei traffici commerciali internazionali, con evidenti ricadute positive sull'economia della Nazione. Altresì, un rafforzamento del contingente sanitario presente ai Punti di ingresso del Paese sarebbe necessario in vista dell'ingente afflusso di pellegrini che si prospetta per il 2025, anno del Giubileo.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali:

- rafforzare gli Uffici periferici del Ministero della salute presso i Punti di ingresso (porti e aeroporti) attraverso assunzioni di personale, soprattutto nell'ottica delle attività di controllo alla frontiera previste nell'ambito del Giubileo del 2025;
- garantire adeguate procedure di vigilanza sanitaria ad opera degli USMAF-SASN in ossequio a normative nazionali e internazionali.

Obiettivi specifici:

- incrementare il personale degli Uffici periferici del Ministero della salute con risorse già formate, in quanto hanno già lavorato presso i predetti Uffici periferici per almeno 15 mesi fino al 31 dicembre 2023;
- garantire i servizi offerti dagli USMAF-SASN che potrebbero subire limitazioni a causa della mancanza di personale;
- garantire un'adeguata organizzazione del lavoro con distribuzione equa dei carichi di lavoro all'interno dei singoli Uffici.

2.2 Indicatori

- incremento dei volumi di attività negli Uffici periferici in cui sono state ampliate le unità di personale medico e tecnico rispetto ai volumi di attività degli Uffici senza aumento di personale;
- tempo medio di disbrigo della stessa tipologia di pratica negli Uffici che hanno beneficiato di un incremento di personale rispetto a quelli senza aumento di personale;
- miglioramento del benessere lavorativo del personale operante negli Uffici periferici dovuto a una migliore distribuzione dei carichi lavorativi.

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Al fine di rafforzare le attività di vigilanza transfrontaliera, in vista delle attività giubilari, le opzioni sono le seguenti:

1. far fronte a risorse esterne;
2. assumere personale già formato per le attività di vigilanza transfrontaliera.

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

L'opzione zero non risulta percorribile, in quanto la mole di attività degli Uffici periferici, soprattutto in vista del Giubileo 2025, rende necessario il potenziamento delle strutture, con particolare riferimento al personale sanitario e tecnico.

Le opzioni 1 e 2, volte al reclutamento del predetto personale, consentono di far fronte a tali esigenze. Con questa proposta normativa, tuttavia, si è scelto di percorrere l'opzione n. 2, al fine di valorizzare la preparazione e l'esperienza maturata dal personale già impiegato presso gli Uffici periferici, evitando una dispersione delle conoscenze acquisite e, al contempo, garantendo il rafforzamento immediato delle strutture.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli Uffici periferici sono da considerarsi di strategica importanza sia per le attività commerciali che presuppongono vigilanza sanitaria alla frontiera (tra tutte importazioni di merci e incremento delle attività crocieristiche nella piena tutela della salute pubblica) sia per eventuali emergenze di sanità pubblica che vedrebbero i Punti di ingresso come luoghi cardine in cui svolgere vigilanza sanitaria (effettuazione tamponi, gestione di *outbreak* epidemici su imbarcazioni, controllo del *Passenger Locator Form* (PLF); oppure incremento della vigilanza sui mezzi di trasporto in ottica di protezione della salute dall'importazione di vettori che potrebbero trasmettere malattie, soprattutto alla luce degli effetti del cambiamento climatico e degli ecosistemi).

Da un punto di vista sociale, l'impatto dell'assunzione di nuovo personale è da ascrivere all'ambito del benessere organizzativo dei singoli Uffici, con distribuzione equa dei carichi di lavoro e aumento del grado di soddisfazione dei singoli lavoratori nonché degli utenti che giornalmente si rivolgono agli Uffici periferici per ricevere servizi.

4.2 Impatti specifici

C. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento determina un aumento delle attività di vigilanza sanitaria sulle merci importate e sui controlli sanitari effettuati sui mezzi di trasporto e nei sedimi aeroportuali e portuali, in rispetto delle normative vigenti e a tutela della salute pubblica.

Le PMI, pertanto, alla luce di un aumento della vigilanza sanitaria potrebbero incrementare il livello di sicurezza sanitaria dei loro servizi/prodotti, con conseguente decremento dell'impatto negativo dovuto ad attese e disfunzioni per l'utenza.

B. Effetti sulla concorrenza

L'assunzione del personale non determina effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Dalla proposta normativa in esame non derivano oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La scelta di procedere con l'assunzione del personale medico e tecnico già formato risponde al canone dell'efficienza ed è da inquadrarsi all'interno di una visione strategica a lungo termine, che consentirà all'Italia di adempiere alle funzioni di vigilanza transfrontaliera che vanno sicuramente rafforzate in ottica di tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'afflusso di pellegrini previsto per il Giubileo del 2025.

SEZIONE 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'autorizzazione ad assumere il personale previsto dall'intervento avverrà mediante apposite procedure avviate dal Ministero della salute.

5.2 Monitoraggio

È in capo al Ministero della salute, in particolare:

- all'ex Direzione generale del Personale dell'Organizzazione e del Bilancio;
- all'ex Direzione generale della Prevenzione Sanitaria.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni pubbliche.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'intervento regolatorio è stato preceduto dalle interlocuzioni della ex Direzione generale del personale dell'organizzazione e del bilancio e della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute con i Direttori degli Uffici periferici.

Articolo 25 - Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia**Amministrazione competente:** Ministero della salute**Referenti dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero della salute**SEZIONE 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

La sanità territoriale è una rete operante per intercettare i bisogni di salute espressi dalle persone. L'obiettivo di una rete è intercettare tali bisogni e la sua capacità di raggiungere l'obiettivo dipende dalla forza dei nodi e dalla loro vicinanza e numerosità. La capillarità delle farmacie le rende "nodi" attivi sia in termini di ricezione che di risposta.

È necessario adeguare il dato normativo alle diverse realtà fattuali già esistenti in via sperimentale e alle misure stabilite dai protocolli d'intesa sottoscritti durante la fase pandemica, al fine di semplificare l'accesso del cittadino a una serie di servizi in ambito sanitario. Tale intervento risulta indispensabile per assicurare un servizio sanitario di prossimità in ottica PNRR.

L'obiettivo del modello della Farmacia dei servizi è quello di integrare la capillare rete delle farmacie (presenti anche nelle aree rurali e disagiate) nell'ambito delle attività di assistenza territoriale del Servizio sanitario nazionale. Il progressivo invecchiamento della popolazione e la conseguente necessità di rendere sostenibili i costi del *welfare* e della sanità impongono l'affidamento della cura dei pazienti – ivi compresi quelli affetti da patologie croniche ad alto impatto socio-sanitario – alle strutture presenti capillarmente sul territorio, tra le quali le farmacie, anche per ciò che attiene le attività di prevenzione e di monitoraggio.

Le prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie in tale ambito hanno subito una improvvisa e sostanziale accelerazione negli ultimi anni, durante i quali le farmacie hanno rafforzato la propria centralità, operando come fondamentale presidio sanitario sul territorio e divenendo *hub* multiprofessionali in grado di garantire l'accesso ai servizi a forte valenza socio-sanitaria nonché a farmaci e dispositivi per la prevenzione e la cura della malattia infettiva. La proposta normativa si inserisce nel solco della rinnovata veste assunta dalle farmacie quali "*centri sociosanitari polifunzionali a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e front-office del Servizio Sanitario nazionale*" (cfr. Consiglio di Stato, Sent. 111/2021), incidendo in particolar modo sull'erogazione dei servizi da parte delle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'intervento sul decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ha come obiettivo generale l'ampliamento della gamma dei servizi assicurati dalla rete delle farmacie di comunità presenti sul territorio per una sanità più vicina al cittadino.

In particolare, consente alle farmacie di dispensare per conto delle strutture sanitarie, nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata, non solo i farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti sul territorio.

La modifica supera i precedenti vincoli che limitavano l'esecuzione in farmacia delle prestazioni analitiche di prima istanza solo se rientranti nell'ambito dell'autocontrollo. Ciò con l'obiettivo di poter direttamente ottenere in farmacia risultati analitici di prima istanza, soprattutto in favore di quei cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi fino al centro più vicino.

L'intervento normativo porta a compimento il coinvolgimento delle farmacie e dei farmacisti nella rete di prevenzione vaccinale, già sperimentato durante l'emergenza sanitaria, prevedendo la somministrazione di vaccini previsti nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, anche nei confronti dei soggetti di età non inferiore ai dodici anni intercettando maggiormente, per prossimità, la platea vaccinale. Interviene, inoltre, sulle modalità organizzative, strutturali e logistiche al fine di assicurare le migliori tutele igienico-sanitarie e di tutela della riservatezza nei confronti dell'utenza. Nella norma si introducono, quindi, delle disposizioni specifiche in materia di organizzazione delle farmacie che intendono offrire servizi sanitari diversi dalla dispensazione dei farmaci o di altri prodotti.

In tema di contrasto all'antibiotico resistenza, ulteriore obiettivo è quello di consentire al farmacista di effettuare test idonei alla eventuale rilevazione dell'infezione batterica, nonché per la rilevazione della proteina C-reattiva (PCR) nel sangue per valutare il decorso e l'entità di un processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di una scelta terapeutica. Tale determinazione può altresì essere utile per una migliore appropriatezza prescrittiva degli antibiotici, riducendone l'uso non appropriato senza comunque correre il rischio di subtrattare o non trattare quando opportuno.

Con l'obiettivo di avvicinare le cure al cittadino, fermo restando il rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle relative linee guida, viene previsto altresì che le farmacie possano erogare i servizi di telemedicina. Tale opportunità era già stata anticipata dall'Accordo Stato-regioni del 17 ottobre 2019 sulle *“Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità”*.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, con questo intervento normativo si vuole consentire ai cittadini di scegliere in farmacia il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale.

L'implementazione della gamma dei servizi erogabili dalle farmacie offre, inoltre, un supporto integrativo agli erogatori del Servizio sanitario nazionale aumentando, da un lato, l'offerta dei servizi sanitari e riducendo, dall'altro, la pressione sul sistema.

Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti, dispone che i soggetti titolari di farmacia appongano presso di essi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione *“Farmacia dei servizi”* e forniscano idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

Da ultimo, allo scopo di favorire l'aggregazione professionale e implementare l'offerta dei servizi a tutela della salute del cittadino, la proposta normativa prevede che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, anche utilizzando locali separati, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

2.2 Indicatori

Numero delle farmacie che amplieranno la gamma dei servizi offerti e numero delle prestazioni erogate (dispensazione per conto delle strutture sanitarie, nell'ambito del servizio di assistenza

domiciliare integrata, non solo dei farmaci ma anche dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti sul territorio; acquisizione in farmacia dei risultati analitici di prima istanza; somministrazione di vaccini previsti nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, anche nei confronti dei soggetti di età non inferiore ai dodici anni; test per rilevazione dell'infezione batterica e per la rilevazione della proteina C-reattiva (PCR) nel sangue; erogazione dei servizi di telemedicina; scelta in farmacia del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta.).

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le prestazioni sanitarie fruibili nelle farmacie hanno subito una improvvisa e sostanziale accelerazione con la pandemia, durante la quale le farmacie hanno rafforzato la propria centralità, operando come fondamentale presidio sanitario sul territorio e divenendo *hub* multiprofessionali in grado di garantire l'accesso ai servizi a forte valenza socio-sanitaria nonché a farmaci e dispositivi per la prevenzione e la cura della malattia infettiva.

Rispetto all'attuale assetto normativo (opzione zero), si potrebbe intervenire con ulteriori misure di carattere sperimentale (opzione uno) o con un intervento normativo di carattere sistematico, attraverso la modifica del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, al fine di adeguare il dato normativo alle diverse realtà fattuali già esistenti in via sperimentale e alle misure stabilite dai protocolli d'intesa sottoscritti durante la fase emergenziale e di semplificare l'accesso del cittadino a una serie di servizi in ambito sanitario.

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Impatti sociali e di salute

I destinatari principali del provvedimento sono le farmacie, i cittadini e i servizi sanitari regionali. Va evidenziato che ogni modifica proposta tende ad incrementare l'offerta di servizi sanitari di prossimità e a migliorare l'accessibilità alle cure dei pazienti e dei loro *caregiver*.

Il ruolo strategico della rete delle farmacie diventa elemento imprescindibile per migliorare il benessere delle comunità nelle aree interne e la loro crescita sostenibile.

Impatti economici

L'intervento normativo, implementando i servizi che le farmacie possono offrire ai cittadini, incide positivamente dal punto di vista economico sulla categoria.

L'introduzione di questo *panel* di nuovi servizi non vincola le regioni ad avvalersene in regime convenzionato, consentendo al tempo stesso al cittadino di poter profittare dei predetti servizi con oneri a suo carico. Le previsioni di cui alla previsione in esame si limitano ad abilitare le farmacie all'esecuzione di prestazioni svolte anche da altre strutture del Servizio sanitario nazionale, senza che ciò comporti un ulteriore onere a carico delle risorse erariali.

In tal modo, i servizi sanitari beneficeranno in modo indiretto di un maggior livello di tutela della salute e di cura dei cittadini.

Parallelamente, si registra la possibilità per le regioni di poter inserire tali servizi nei loro programmi come sperimentazione della c.d. "*farmacia dei servizi*" (recentemente prorogata e rifinanziata), come abbattimento delle liste di attesa e prevenzione vaccinale.

In relazione a quest'ultimo ambito, in relazione alle previsioni che abilitano le farmacie ad eseguire tutte le vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti maggiori di 12 anni, occorre evidenziare che non emergono ulteriori profili di spesa a carico della finanza pubblica in quanto la platea dei soggetti eventualmente da sottoporre a vaccinazione non muta né mutano gli onorari da riconoscere al soggetto erogatore del servizio.

In estrema sintesi, la spesa a carico della finanza pubblica per sottoporre a vaccinazione la platea dei soggetti "aventi diritto" (coloro i quali, per motivi anagrafici o di salute, ricevono la prestazione a totale carico del SSN) rimarrà assolutamente invariata: le strutture pubbliche acquireranno sempre lo stesso numero di vaccini e riconosceranno sempre lo stesso onorario al soggetto vaccinatore.

L'unico elemento che ragionevolmente varierà sarà quello del professionista sanitario destinatario degli onorari (medico ovvero farmacista), rimanendo fisso, si ripete, il montante economico complessivo della spesa.

Per quanto attiene, viceversa, all'esecuzione dei vaccini nei confronti dei soggetti "non aventi diritto" (coloro i quali affrontano autonomamente i costi della vaccinazione) non emerge alcun profilo di spesa a carico della finanza pubblica, atteso che tali soggetti provvedono autonomamente all'acquisto della dose vaccinale (di cui la farmacia si è dotata mediante acquisto autonomo e diretto) e alla corresponsione degli onorari professionali connessi all'inoculo eseguito dal professionista sanitario.

La possibilità di eseguire in farmacia vaccinazioni ovvero test diagnostici per l'antibiotico resistenza non implicano un incremento di prestazioni (vaccini o test, appunto) ma semplicemente offrono al cittadino la possibilità di eseguirli in farmacia in termini di prossimità e di facilità di accesso a prestazioni sanitarie fondamentali. Pertanto, le prestazioni disciplinate dall'articolo 23 del disegno di legge trovano integrale copertura economica nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora poi si dovesse ipotizzare l'onerosità delle prestazioni da eseguirsi in farmacia - peraltro non quantificabile previamente ma solo ad attività eseguite di volta in volta - la stessa ben può trovare integrale copertura economica nell'ambito dei cc.dd. "Obiettivi di Piano" di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In aggiunta, si sottolinea che alcuni fra questi servizi, come alcune vaccinazioni qui estese e la dispensazione per conto dei dispositivi medici, sono già presenti e regolati in alcune Regioni.

Occorre precisare che alcuni di questi servizi, come alcune vaccinazioni e la dispensazione per conto dei dispositivi medici, sono già presenti e regolati in alcune Regioni.

Per quanto attiene, da ultimo, all'utilizzo di locali esterni da parte delle farmacie per l'esecuzione dei servizi, la proposta normativa non prevede oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività

logistiche, di allestimento, di manutenzione e di conduzione delle strutture ricadono esclusivamente in capo al titolare della farmacia.

In relazione alla attività di verifica dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte delle amministrazioni sanitarie territorialmente competenti, si rappresenta che tali accertamenti sono già ordinariamente eseguiti da quelle stesse autorità sanitarie nell'ambito delle verifiche condotte presso le farmacie territoriali. Sul punto si rammenta che analoghe previsioni erano già contenute nella previgente normativa e nel Protocollo d'Intesa tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Associazioni di categoria del 22 luglio 2022, con cui sono state disciplinate, appunto, le operazioni di verifica di idoneità delle aree, locali e strutture – anche esterne alle farmacie – per la somministrazione di vaccini e test, da parte delle Amministrazioni competenti, senza che sia mai stata evidenziata la ricorrenza di ulteriori profili di spesa rispetto a quelli che ordinariamente competono a quelle stesse Amministrazioni.

Da ultimo, ma non meno importante, non va trascurato l'impatto ambientale.

Una sanità più vicina al cittadino è in grado di produrre effetti positivi anche dal punto di vista ambientale quantificabile in modo oggettivo e misurabile come *carbon footprint*.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento normativo produce effetti indiretti soltanto sulle farmacie.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si prevedono effetti diretti sulla concorrenza in virtù della particolarità degli operatori economici cui si riferisce che operano in convenzione con i vari servizi sanitari regionali e per la peculiarità dei servizi offerti.

C. Oneri informativi

Dall'intervento non derivano nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta (opzione due) - che consiste nell'integrazione del quadro normativo esistente in modo sistematico - permette di rispondere in modo uniforme sul territorio al bisogno di salute e di prossimità che, anche in conseguenza della crisi pandemica, è divenuto ancora più rilevante.

SEZIONE 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione prevede interlocuzioni tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni.

Il Tavolo tecnico per l'elaborazione e l'operatività della Farmacia dei servizi emanerà linee di indirizzo specifiche per l'attuazione dei vari provvedimenti di cui alla proposta regolatoria.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà effettuato dal Ministero della salute attraverso i dati che saranno forniti dalle regioni e dalle province autonome

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state poste in essere consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Consultazioni interne al Ministero della salute

Articolo 26 - Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio - Ministro per le disabilità

Referente del Ministero per le disabilità: Ufficio legislativo del Ministro per le disabilità

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione in esame si colloca nell'ambito di un ampio processo di semplificazione e digitalizzazione del quadro normativo in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

In particolare, nell'ambito dei servizi a favore dei cittadini, con la disposizione in esame si realizza una modifica in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione in materia di riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche, di cui alla legge 107 del 2010.

In buona sostanza, attraverso la previsione in argomento, si prevede l'estensione del riconoscimento della sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, a prescindere dell'entità di insorgenza.

I. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo in esame trova fondamento nella necessità di dare piena attuazione agli indirizzi della dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004 e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009.

In particolare, la Convenzione Onu pone, quale impegno per gli Stati Parti, l'adozione di tutte le misure - incluse quelle legislative e amministrative - tese ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione basata sulla disabilità e, più in generale, qualsiasi violazione del nucleo indefettibile di diritti della persona.

Di contro, il sistema normativo attualmente vigente realizza una "discriminazione" tra la sordità originaria e congenita e la sordità acquisita successivamente.

In particolare, in Italia la definizione di persona sordocieca tiene conto non solo delle minorazioni della persona ma anche alla età della loro insorgenza.

Si definisce infatti sordocieca una persona che, oltre alla minorazione visiva (che può essere insorta durante tutto l'arco della vita) abbia anche una disabilità uditiva, purché quest'ultima sia congenita o, se acquisita, insorga durante l'età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Ne deriva che non sono considerate sordocieche le persone che, pur non vedenti, siano diventate sorde dopo il dodicesimo anno di età, o coloro che, nati senza alcuna minorazione sensoriale, siano stati colpiti da sordocecità in età successiva ai dodici anni. Tale limitazione, connessa al "tempo" dell'insorgenza della patologia, lasciando fuori dalla condizione di sordocecità riconosciuta, moltissime persone che nel nostro paese aspettano un riconoscimento della loro condizione.

Ed invero, la legge n. 107 del 2010 considera attualmente come sordocieche le sole persone cui vengano "distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e di cecità civile".

Per effetto di questa definizione, il riconoscimento della condizione di sordocecità è attualmente escluso nei confronti delle persone cieche che hanno sviluppato compromissioni dell'udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età. Infatti, mentre per avere il riconoscimento della cecità civile è irrilevante l'età di insorgenza della minorazione, affinché una persona sia riconosciuta sorda, è necessario che la minorazione sia congenita o, se acquisita, insorga durante l'età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381).

Il quadro evidenziato fa sì che un numero particolarmente elevato di persone sordocieche sia di fatto privo di riconoscimento, soprattutto se si considera che, secondo l'ISTAT, buona parte delle persone con problemi di vista e udito riscontra tali minorazioni in età avanzata.

Secondo uno studio condotto dall'ISTAT si stima che in Italia le persone affette da problematiche legate sia alla vista che all'udito siano 189 mila. Circa 108 mila persone sono di fatto confinate in casa, non essendo in grado di provvedere autonomamente a sé stesse a causa di altre gravi forme di disabilità che spesso si aggiungono ai problemi di vista e udito. Più del 55% dei disabili sensoriali sperimenta importanti restrizioni alla propria autonomia non potendo uscire di casa a causa di altre forme di disabilità che si sommano a quelle di vista e udito: la metà circa delle persone sordocieche (il 51,7% del totale) presenta anche una disabilità motoria. Per 4 disabili su 10, invece, si riscontrano danni permanenti legati ad insufficienza mentale, mentre disturbi del comportamento e malattie mentali riguardano quasi un terzo dei sordociechi (il 32,5% dei casi).

Solamente il 14% delle persone sordocieche sono nate con questa disabilità. L'86% l'ha acquisita nel corso del tempo, aggiungendo quindi all'esperienza una componente psicologica fortissima.

La norma in esame, quindi, interviene proprio al fine di prevedere un'unica forma di riconoscimento della sordocecità, prescindendo dalla circostanza che la disabilità sia intervenuta in un momento successivo all'età evolutiva e realizzando una tutela giuridica adeguata, adattandola ad un contesto sociale in evoluzione in cui i moderni strumenti di comunicazione e di conoscenza devono garantire un processo inclusivo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale è dare piena attuazione agli indirizzi della dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004 e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009.

A tal fine, l'obiettivo specifico consiste nella semplificazione e razionalizzazione del procedimento di riconoscimento della condizione della condizione di sordocieco - non solo, come previsto dalla legislazione vigente, alle persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile, come attualmente previsto dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010 - ma anche alle persone nei cui confronti vengano accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si ritiene che i principali indicatori saranno:

- Verifica dell'attuazione della nuova disciplina;
- Numero di persone a cui viene riconosciuta la sordocecità entro l'età evolutiva e numero di persone per la quali viene riconosciuta successivamente per effetto dell'intervento normativo.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel sistema normativo italiano, come anticipato, è previsto soltanto il riconoscimento della sordocecità originaria, entro il dodicesimo anno di età, con la conseguenza che non possono essere considerate sordocieche le persone che, pur non vedenti, siano diventate sorde dopo il dodicesimo anno di età, o coloro che, nati senza alcuna minorazione sensoriale, siano stati colpiti da sordocecità in età successiva ai 12 anni.

L'opzione considerata si prefigura preordinata a dare seguito agli indirizzi della dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004 e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009.

Senza considerare, poi, che rientra negli obiettivi del PNRR ed, in particolare, nella missione 5 Componente 1 Inclusione e Coesione.

L'opzione zero, pertanto, risulta non praticabile poiché si porrebbe in palese contrasto con le direttive e le raccomandazioni internazionali tese a promuovere la piena accessibilità ed inclusione per le persone con disabilità.

Di contro, la previsione normativa in esame sarebbe idonea a favorire il superamento degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità evitando, altresì, forme di discriminazione connesse al momento di insorgenza della patologia.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

In merito all'impatto economico, deve rilevarsi che la definizione è priva di effetti sul piano finanziario in quanto non incide sul riconoscimento delle indennità e delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile.

La spettanza di tali prestazioni e indennità, infatti, rimane subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle rispettive normative di riferimento, i quali prescindono dal riconoscimento della condizione di sordocecità, come chiarito anche dalla modifica apportata dalla proposta normativa all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010.

Tuttavia, avendo riguardo ad una nozione più ampia e non strettamente finanziaria, gli impatti attesi per la collettività, per le persone con disabilità e per i relativi nuclei familiari sono favorevoli.

Destinatari diretti delle disposizioni contenute nell'intervento normativo in parola: il Governo e, in particolare, il Dipartimento Ministro per le disabilità, nonché le Amministrazioni competenti per materia.

Lo strumento normativo che gli consentirà, di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie della disabilità e accrescere la fiducia rispetto all'operato e all'efficienza della Pubblica Amministrazione.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sussistono specifici effetti da segnalare.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non si ravvisano oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si ravvisa un impatto dal punto di vista del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione considerata è dettata dalla necessità di dare piena attuazione agli indirizzi della dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004 e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009.

Tale opzione è congrua nell'ambito delle ampie politiche di inclusione sociale ed in linea con le esigenze in sede nazionale ed europea.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Le disposizioni, una volta entrate in vigore, sono di immediata applicazione.

5.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio fa capo al Dipartimento del Ministro per le disabilità e sarà preordinato a verificare lo stato di attuazione della disposizione attraverso la redazione di un report sintetico, contenente, tra l'altro, il numero di persone a cui è stata riconosciuta la sordocecità acquisita.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non vi sono state consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto senza il coinvolgimento di soggetti esterni o amministrazioni diverse da quella competente, avvalendosi di informazioni dell'ISTAT e di studi in materia.

Articolo 31, comma 2 - Abrogazioni**Amministrazione competente:** Ministero della cultura**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero della cultura**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI****1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito del percorso di revisione della normativa prevista dalla legge 15 luglio 2022, n. 106 attualmente in atto da parte del Governo e tiene conto della esigenza di ridefinire le disposizioni considerate nel rinnovato quadro normativo.

L'intervento proposto in particolare porta alla abrogazione delle seguenti disposizioni:

Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
- c) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
- d) all'articolo 9, il comma 3 è abrogato.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

Si è tenuto conto dell'esigenza di revisione complessiva delle disposizioni in questione interessate dal percorso di riforma previsto dall'articolo 2 della legge n. 106/2022.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Non si rilevano indicatori quantitativi associati agli obiettivi, se non l'esigenza di semplificazione della normativa vigente

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Si è tenuto conto da un lato della mancata adozione entro i termini previsti dalla legge n. 106/2022 dei decreti interministeriali previsti dalle disposizioni in questione; dall'altro del percorso di revisione normativa delle medesime disposizioni da attuare con il Codice dello Spettacolo di cui all'articolo 2 della legge n. 106/2022

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

I principali benefici attesi sono dati da una semplificazione normativa che consenta di assicurare strumenti applicativi maggiormente flessibili

4.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si rilevano impatti negativi sulle voci sopra riportate.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si è ritenuto di disporre detto intervento per semplificare il quadro normativo e i relativi oneri amministrativi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'Amministrazione responsabile per l'attuazione delle misure è il Ministero della cultura.

5.2 Monitoraggio

Il meccanismo di monitoraggio è costantemente definito dal Ministero della cultura.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Sono state sentite diverse associazioni di categoria sia datoriali sia dei lavoratori che hanno chiesto una semplificazione del quadro normativo, come ad esempio: AGIS, Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, Fials; Ugl; Libersind); Ariacs, Assolirica.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di riforma non ha richiesto il coinvolgimento di amministrazioni diverse da quella proponente che è il Ministero della cultura.